

LEGGE PROVINCIALE SUI LAVORI PUBBLICI

Legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (1)

Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti

(b.u. 21 settembre 1993, n. 44, suppl. ord. n. 1)

Capo I *Disposizioni generali*

Art. 1 *Oggetto*

1. La presente legge e i suoi regolamenti di attuazione costituiscono l'ordinamento dei lavori pubblici di interesse provinciale realizzati nella provincia di Trento dai soggetti indicati nell'articolo 5 della legge provinciale concernente "Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012 nonché dei lavori pubblici realizzati su beni di proprietà della Provincia autonoma di Trento, dai suoi enti strumentali e dai comuni al di fuori del territorio provinciale.

2. La presente legge si applica per la realizzazione di lavori pubblici d'importo inferiore alla soglia comunitaria nonché di lavori d'importo superiore alla soglia medesima salvo quanto diversamente disciplinato dal capo X quater.

3. Per i lavori concernenti beni mobili e immobili e di interventi su beni architettonici e superfici decorate di beni del patrimonio culturale sottoposti al regime di tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della l. 6 luglio 2002, n. 137), comprese le attività di scavo archeologico, si applica il capo X ter della presente legge.

4. Nei contratti misti di lavori, forniture e servizi, e nei contratti di forniture e servizi quando comprendono lavori, si applica la presente legge se i lavori assumono rilievo superiore al 50 per cento, salvo che, secondo le caratteristiche specifiche dell'appalto, i lavori abbiano carattere meramente accessorio rispetto ai servizi o alle forniture e purché questi costituiscano l'oggetto principale del contratto.

5. Ferma restando l'applicazione della parte III del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), questa legge si applica ai soggetti previsti dalla direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, se essi operano come amministrazioni aggiudicatrici ai sensi della presente legge.

6. Questa legge si applica ai lavori pubblici da realizzare da parte di soggetti privati, titolari di permesso di costruire, che assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del

permesso fatta eccezione per l'articolo 6, in materia di programmazione dei lavori pubblici. In relazione alla fase di esecuzione del contratto si applicano solo le disposizioni che disciplinano il collaudo. Il subappalto o l'affidamento in cottimo dei lavori oggetto di appalto è autorizzato dal committente ai sensi dell'articolo 1656 del codice civile. I regolamenti adottati secondo quanto previsto dall'articolo 13 bis possono individuare ulteriori eccezioni all'applicazione di questa legge in riferimento alla redazione dei verbali, all'affidamento della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, allo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione e alla disciplina dei premi e degli incentivi per la progettazione. L'amministrazione che rilascia il permesso di costruire può prevedere che, in relazione alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, l'avente diritto a richiedere il permesso di costruire presenti all'amministrazione stessa, in sede di richiesta del permesso di costruire, un progetto preliminare delle opere da eseguire, con l'indicazione del tempo massimo in cui devono essere completate, allegando lo schema del relativo contratto di appalto. L'amministrazione, sulla base del progetto preliminare, indice una gara con le modalità previste dagli articoli 30 e 30 bis. Oggetto del contratto, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, sono la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori. L'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva ed esecutiva, per l'esecuzione dei lavori e per gli oneri di sicurezza. Per l'affidamento dei lavori pubblici d'importo inferiore alla soglia si applica la procedura prevista dall'articolo 33, comma 4; l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se ci sono aspiranti idonei in tal numero.

6 bis. Questa legge non si applica alle opere di urbanizzazione primaria a scomputo totale o parziale del contributo di concessione disciplinate dalla legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale), nei casi stabiliti dall'articolo 16, comma 2 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).

7. Ai contratti di sponsorizzazione e ai contratti a questi assimilabili di cui sono parte un'amministrazione aggiudicatrice e uno sponsor che non è un'amministrazione aggiudicatrice o un altro ente aggiudicatore, aventi ad oggetto i lavori previsti dall'allegato I della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, o gli interventi di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004, quando i lavori, i servizi, le forniture sono acquisiti o realizzati a cura e a spese dello sponsor per importi superiori a 40.000 euro, si applicano i principi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea per la scelta dello sponsor nonché le disposizioni in materia di requisiti di qualificazione dei progettisti e degli esecutori del contratto. L'amministrazione aggiudicatrice o l'altro ente aggiudicatore beneficiario delle opere, dei lavori, dei servizi, delle forniture impartiscono le prescrizioni opportune in ordine alla progettazione, alla direzione e all'esecuzione del contratto.

7 bis. Ai contratti di sponsorizzazione di lavori su beni culturali si applica l'articolo 58.14.1.

8. *omissis* ⁽²⁾

Art. 1 bis
omissis ⁽³⁾

Art. 1 ter
Definizioni

1. Ai fini della presente legge si applicano le definizioni che seguono.

2. L'"accordo quadro" è un accordo concluso tra una o più amministrazioni aggiudicatrici e uno o più imprenditori allo scopo di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste.

3. Gli "appalti di lavori pubblici" sono i contratti a titolo oneroso aventi ad oggetto l'esecuzione dei lavori sulla base di un progetto esecutivo o, congiuntamente, la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei relativi lavori, nonché l'esecuzione, con qualsiasi mezzo, di un'opera rispondente alle esigenze specificate dall'amministrazione aggiudicatrice.

4. I "lavori pubblici" comprendono le attività specificate nell'allegato I della direttiva n. 2004/18/CE. I lavori comprendono le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere. Per "opera" si intende il risultato di un insieme di lavori che di per sé espliciti una funzione economica o tecnica.

5. I "contratti pubblici" sono i contratti previsti dalla presente legge aventi ad oggetto l'esecuzione di opere o lavori o l'acquisizione di servizi posti in essere dalle amministrazioni aggiudicatrici.

5 bis. I "lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo nonché tecnologico" previsti dall'articolo 12, comma 1, della legge provinciale recante "Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012" e dall'articolo 58.22, comma 3, le opere e i lavori di "particolare rilevanza tecnica o amministrativa" previsti dall'articolo 24, comma 2, i "lavori di particolare complessità tecnica" previsti dall'articolo 24, comma 7, i "lavori complessi" previsti dall'articolo 26, comma 1, i "lavori di particolare complessità sotto il profilo tecnico, architettonico o culturale" previsti dall'articolo 34, comma 5, l'opera "di notevole complessità sotto il profilo tecnico, economico-finanziario o gestionale" prevista dall'articolo 50 quinquies, comma 1, e gli "interventi di particolare complessità o specificità" previsti dall'articolo 58.17, comma 1, sono le opere e gli impianti caratterizzati dalla presenza in modo rilevante di almeno due dei seguenti elementi:

- a) utilizzo di materiali e componenti innovativi;
- b) processi produttivi innovativi o di alta precisione dimensionale e qualitativa;
- c) esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistica o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche e ambientali;
- d) complessità di funzionamento d'uso o necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
- e) esecuzione in ambienti aggressivi;
- f) necessità di prevedere dotazioni impiantistiche non usuali;
- g) particolari esigenze connesse a vincoli architettonici, storico-artistici o conservativi.

5 ter. I "progetti integrati richiedenti l'apporto di una pluralità di competenze specialistiche" previsti dall'articolo 20, comma 3, sono i progetti elaborati in forma completa e dettagliata in tutte le loro parti, architettonica, strutturale e impiantistica.

6. L'"asta elettronica" è un processo per fasi successive basato su un dispositivo elettronico di presentazione di nuovi prezzi modificati al ribasso o di nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte o entrambi, che permetta la loro classificazione mediante un trattamento automatico. Gli appalti che hanno per oggetto prestazioni intellettuali, come la progettazione di lavori, non possono essere oggetto di aste

elettroniche.

7. La "centrale di committenza" è un'amministrazione aggiudicatrice che aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori destinati ad altre amministrazioni aggiudicatrici.

8. I "concorsi di progettazione" sono le procedure intese a fornire alle amministrazioni aggiudicatrici, nei settori dell'architettura e dell'ingegneria, un progetto selezionato da una commissione in base a una gara, con assegnazione di premi.

9. I "contratti sopra soglia comunitaria" sono i contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) è pari o superiore alle soglie fissate dalla direttiva comunitaria in materia di procedure di aggiudicazione di appalti pubblici di lavori.

10. Il termine "consorzio" si riferisce ai consorzi previsti dall'ordinamento, con o senza personalità giuridica, a carattere stabile o temporaneo.

11. Il "dialogo competitivo" è una procedura in cui l'amministrazione aggiudicatrice, in caso di appalti particolarmente complessi, avvia un dialogo con i candidati ammessi a tale procedura, per elaborare una o più soluzioni atte a soddisfare le sue necessità e sulla base della quale o delle quali i candidati selezionati sono invitati a presentare le offerte.

12. L'"organismo di diritto pubblico" è qualsiasi organismo, anche costituito in forma societaria, che soddisfi congiuntamente le seguenti condizioni:

- a) sia istituito per soddisfare specificatamente esigenze d'interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;
- b) sia dotato di personalità giuridica;
- c) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dai soggetti indicati dall'articolo 5, comma 1, della legge provinciale concernente "Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012 o da altri organismi di diritto pubblico, oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito, per più della metà dei componenti, da persone designate dai soggetti indicati dall'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), o da altri organismi di diritto pubblico.

13. Le "procedure di affidamento" e l'"affidamento" comprendono: l'affidamento di lavori o di incarichi di progettazione mediante appalto, l'affidamento di lavori mediante concessione, l'affidamento di concorsi di progettazione e di concorsi di idee, l'affidamento di spese in economia.

14. Le "procedure ristrette" sono le procedure alle quali ogni imprenditore può chiedere di partecipare e in cui soltanto gli imprenditori invitati dalle amministrazioni aggiudicatrici possono presentare un'offerta.

15. Le "procedure aperte" sono le procedure in cui ogni imprenditore interessato può presentare un'offerta.

16. Le "procedure negoziate" sono le procedure in cui le amministrazioni aggiudicatrici consultano gli imprenditori da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell'appalto.

17. Il termine "raggruppamento temporaneo" designa un insieme di imprenditori costituito allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico contratto pubblico, mediante presentazione di un'unica offerta.

18. Le "varianti" sono le modifiche apportate a un progetto approvato che non alterano la natura e la destinazione dei lavori (4).

Art. 2

Ambito di applicazione soggettivo

1. *omissis*

2. *omissis*

3. Questa legge si applica anche ai lavori d'importo complessivo superiore a un milione di euro, svolti da soggetti diversi dalle amministrazioni aggiudicatrici individuate da questo articolo, per i quali queste amministrazioni aggiudicatrici erogano una sovvenzione, un finanziamento o un contributo diretto e specifico, in conto interessi o in conto capitale che superi il 50 per cento del relativo importo, fatta eccezione per l'articolo 6, in materia di programmazione dei lavori pubblici. In relazione alla fase di esecuzione del contratto si applicano solo le disposizioni che disciplinano il collaudo. Il subappalto o l'affidamento in cottimo dei lavori oggetto di appalto è autorizzato dal committente ai sensi dell'articolo 1656 del codice civile. I regolamenti adottati secondo quanto previsto dall'articolo 13 bis possono individuare ulteriori eccezioni all'applicazione di questa legge in riferimento alla redazione dei verbali, all'affidamento della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, allo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione e alla disciplina dei premi e degli incentivi per la progettazione. Per gli appalti di lavori d'importo complessivo inferiore alla soglia comunitaria si applica la procedura prevista dall'articolo 1, comma 6, ultimo periodo ⁽⁵⁾

Art. 3

omissis ⁽⁶⁾

Art. 3 bis

Lavori sequenziali

1. I lavori sequenziali sono realizzati attraverso più contratti d'appalto che concorrono alla realizzazione di opere o lavori pubblici utilizzabili solo unitariamente e a condizione che siano eseguiti tutti i contratti. Con deliberazione della Giunta provinciale sono individuate le modalità con cui possono essere effettuati i lavori sequenziali.

2. Per il coordinamento dei lavori sequenziali è individuato un responsabile di progetto ai sensi dell'articolo 9 ⁽⁷⁾.

Art. 4

Competenze degli organi

1. Le competenze per lo svolgimento delle attività disciplinate dalla presente legge sono attribuite agli organi provinciali secondo il riparto di competenze previsto dalla legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento), fatti salvi i casi espressamente disciplinati dalla presente legge.

1 bis. Relativamente ai lavori pubblici di amministrazioni diverse dalla Provincia, le competenze per lo svolgimento delle attività disciplinate dalla presente legge sono attribuite ai loro organi secondo il riparto di competenze previsto dai rispettivi ordinamenti, con esclusione di quanto previsto dagli articoli 8, 10, 13, 14, comma 3 bis, 20, commi 6 e 7, e 30, comma 3 bis, e per quanto non diversamente disposto dal capo X ⁽⁸⁾.

Art. 5

omissis ⁽⁹⁾

Art. 6

Programmazione dei lavori pubblici

1. La programmazione costituisce il metodo per realizzare i lavori pubblici, in modo da garantire coordinamento, trasparenza e pubblicità nelle scelte delle amministrazioni aggiudicatrici.

1 bis. Negli strumenti di programmazione le amministrazioni aggiudicatrici individuano prioritariamente quali opere pubbliche sono finanziabili in tutto o in parte con capitali privati.

2. La programmazione dei lavori pubblici è realizzata dalle amministrazioni aggiudicatrici mediante gli strumenti previsti dai loro ordinamenti e in base a quanto stabilito dall'articolo 6 bis.

3. Ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di programmazione relativa a ciascuna amministrazione aggiudicatrice, va predisposto:

- a) il documento preliminare di progettazione previsto dall'articolo 14 per inserire nuove opere di importo presunto non inferiore a 1 milione di euro negli strumenti di programmazione o nel caso di esecuzione dell'opera mediante la concessione di lavori pubblici;
- b) lo studio di fattibilità previsto dall'articolo 50 quater, comma 1 bis, nel caso di esecuzione dell'opera mediante la finanza di progetto.

4. Per predisporre il documento preliminare di progettazione il dirigente responsabile può indire un'apposita conferenza informativa, cui possono partecipare i soggetti pubblici e privati interessati. Dei risultati della conferenza si tiene conto nell'atto di programmazione dell'intervento ⁽¹⁰⁾.

Art. 6 bis

Concertazione dei lavori pubblici con i cittadini

1. Per le opere della Provincia, degli enti strumentali e del piano delle opere di edilizia universitaria finanziate dalla Provincia d'importo superiore al quadruplo della soglia comunitaria, nonché per le opere delle comunità e dei comuni di importo superiore alla soglia comunitaria, il documento preliminare di progettazione o, ove necessario al fine dell'inserimento negli strumenti di programmazione, il progetto preliminare, è sottoposto alla procedura di concertazione prevista da questo articolo, in modo da favorire la condivisione delle opere e la loro rapida realizzazione attraverso la partecipazione dei cittadini.

2. La procedura di concertazione con i cittadini ai fini della programmazione dei lavori pubblici è realizzata con le seguenti modalità:

- a) l'amministrazione procedente deposita presso la propria sede la proposta di documento preliminare di progettazione o la proposta di progetto preliminare, ove necessario al fine dell'inserimento negli strumenti di programmazione, e ne dà pubblico avviso;
- b) il responsabile del procedimento ha il compito di promuovere la partecipazione degli interessati fornendo documentazione, informazioni e copie anche in forma digitale, della proposta di documento preliminare di progettazione o della proposta del progetto preliminare, e di raccogliere le relative osservazioni, suggerimenti e proposte, rendendoli disponibili a chiunque con le medesime modalità;

- c) l'amministrazione procedente indice una conferenza pubblica d'informazione, aperta a tutti i residenti e ai portatori d'interessi collettivi, dove viene illustrata l'opera; la conferenza deve essere convocata entro quindici giorni dall'avviso previsto dalla lettera a);
- d) i residenti, singoli o associati, o i portatori d'interessi collettivi, entro trenta giorni dallo svolgimento della conferenza pubblica d'informazione, possono depositare presso l'amministrazione procedente osservazioni, suggerimenti e proposte scritti;
- e) l'amministrazione procedente motiva le decisioni conclusive assunte in relazione all'opera pubblica.

3. Per le opere di competenza della Provincia i comuni interessati possono presentare osservazioni e proposte e partecipare come osservatori alla stesura del progetto preliminare, nei limiti stabiliti dal regolamento di attuazione e nel rispetto delle funzioni e delle responsabilità dell'amministrazione.

4. La procedura di concertazione non si applica per la programmazione delle opere di manutenzione.

5. Nel caso di opere da inserire in piani o programmi soggetti a valutazione strategica ambientale (VAS) ai sensi della normativa provinciale vigente, la procedura di concertazione è svolta contestualmente alla fase di pubblicità prevista dalla citata normativa, secondo la disciplina stabilita con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale.

6. In prima applicazione questo articolo si applica anche alle opere già inserite negli strumenti di programmazione per le quali alla data di entrata in vigore di questo articolo si verifici uno dei seguenti casi:

- a) non sia stato approvato il progetto preliminare;
- b) non sia stata avviata la procedura di affidamento ai sensi del capo VII (11).

Art. 7 *Deleghe*

1. Le amministrazioni aggiudicatrici possono motivatamente delegare integralmente o parzialmente alle amministrazioni di cui al medesimo comma, ovvero ad altre amministrazioni pubbliche, l'esercizio delle proprie competenze relative alla realizzazione di specifici lavori pubblici.

2. Il provvedimento di conferimento della delega determina le modalità di esercizio delle competenze delegate ed i rapporti tra le amministrazioni inerenti la realizzazione delle opere.

3. L'amministrazione delegante assicura all'amministrazione delegata la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per l'esercizio delle competenze delegate, nel limite complessivo delle spese effettivamente sostenute e documentabili, anche mediante pagamenti anticipati sulla base di fabbisogni periodici di cassa.

3 bis. Sulla base di accordi con i soggetti interessati le amministrazioni aggiudicatrici possono realizzare direttamente, anticipando le relative somme, opere e interventi di competenza di altre amministrazioni, nonché di soggetti che gestiscono servizi pubblici o reti destinate a tali servizi, su aree interessate da opere o interventi delle stesse amministrazioni aggiudicatrici o in zone contigue. Gli accordi definiscono i rapporti finanziari, i tempi e le modalità di esecuzione dei lavori, nonché lo svolgimento delle procedure amministrative necessarie.

3 ter. Se i lavori previsti dal comma 1 sono già appaltati, l'amministrazione aggiudicatrice può modificare il progetto originario. La modificazione costituisce variante ai sensi dell'articolo 51, nei limiti ivi previsti, ed è ammessa per i lavori che, svolti in periodi diversi, possono interferire con le opere pubbliche già realizzate o da realizzare, nonché

per i lavori strettamente connessi. Qualora non vi sia corrispondenza con i prezzi previsti nel contratto originario si applica, salvo specifiche valutazioni in senso contrario, il ribasso medio del contratto originario, con riferimento all'elenco provinciale dei prezzi ⁽¹²⁾.

Capo II *Misure di trasparenza*

Art. 7 bis *Divieti di divulgazione*

1. Salvo quanto espressamente previsto dalla presente legge, il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei lavori pubblici, comprese le candidature e le offerte, è disciplinato dalla legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo). Si applicano anche le ulteriori disposizioni vigenti in materia di accesso agli atti e di divieto di divulgazione, in quanto compatibili con questo articolo.

2. Fatta salva la disciplina prevista dalla presente legge per gli appalti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, il diritto di accesso è differito:

- a) nelle procedure aperte, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
- b) nelle procedure ristrette, in quelle negoziate e in quelle previste dall'articolo 52, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta d'invito o che hanno segnalato il loro interesse, in relazione all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
- c) in relazione alle offerte, fino all'aggiudicazione.

3. Gli atti indicati nel comma 2, fino ai termini ivi previsti, non possono essere comunicati a terzi o resi noti in qualsiasi altro modo da parte dei soggetti che affidano i lavori pubblici.

4. Fatta salva la disciplina prevista dalla presente legge per gli appalti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione:

- a) alle informazioni fornite dagli offerenti, nell'ambito delle offerte o a loro giustificazione, che costituiscono, secondo motivata e provata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali;
- b) a eventuali ulteriori aspetti riservati delle offerte, da individuare in sede di regolamento di attuazione;
- c) ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all'applicazione della presente legge, per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici;
- d) alle relazioni riservate del direttore dei lavori e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto.

5. Nei casi di cui al comma 4, lettere a) e b), è comunque consentito l'accesso al concorrente che lo chieda per la difesa in giudizio dei propri interessi, in relazione alla procedura di affidamento del contratto nel cui ambito è formulata la richiesta di accesso ⁽¹³⁾.

Art. 8 *Collegio di ispettori*

1. Alle finalità di cui all'articolo 14 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152 recante "Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa" convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 1991, n. 203, la Provincia provvede secondo le modalità previste dal presente articolo.

2. Per gli appalti e le concessioni di lavori pubblici, nonché per i contratti di pubbliche forniture e per gli appalti di pubblici servizi di competenza delle amministrazioni aggiudicatrici, il Presidente della Giunta provinciale può richiedere all'ente o organo interessato notizie e informazioni sull'espletamento delle procedure di affidamento e sull'esecuzione dei relativi contratti.

2 bis. Se il dirigente della struttura competente per materia, il dirigente della struttura competente all'espletamento della procedura di gara o il presidente della gara hanno fondato motivo di ritenere che ci siano accordi tra imprese volti a condizionare il risultato della gara ne danno tempestivo avviso al Presidente della Provincia per l'attivazione della procedura prevista dal comma 3.

3. Nel caso in cui nell'espletamento degli appalti, delle concessioni e dei contratti di cui al comma 2 emergano, sulla base di elementi comunque acquisiti, inefficienze, ritardi, disservizi, anomalie, turbative di gara o pericoli di condizionamenti mafiosi o criminali, il Presidente della Giunta provinciale nomina senza indugio, con proprio decreto, sentita l'avvocatura della Provincia, un apposito collegio di ispettori, con il compito di verificare la correttezza delle procedure di affidamento e di acquisire ogni utile notizia sulla impresa o imprese partecipanti alle procedure o aggiudicatarie o comunque partecipanti all'esecuzione degli appalti o delle concessioni.

4. Il collegio degli ispettori è composto da un magistrato della giurisdizione ordinaria o amministrativa, designato, rispettivamente, dal presidente della corte d'appello o dal presidente del tribunale regionale di giustizia amministrativa, da un funzionario designato dal commissario del Governo e da un dirigente provinciale designato dalla Giunta provinciale.

5. Il provvedimento di nomina del collegio degli ispettori indica il termine entro il quale il collegio stesso deve riferire sul risultato delle indagini. Anche prima di concludere l'indagine, il collegio degli ispettori può proporre all'amministrazione aggiudicatrice interessata la sospensione della procedura di affidamento o della esecuzione dei relativi contratti ed informare gli organi amministrativi competenti sulle eventuali responsabilità riscontrate a carico degli amministratori, pubblici dipendenti, liberi professionisti od imprese. Il collegio informa l'autorità giudiziaria nel caso in cui dall'indagine emergano indizi di reato o estremi per l'applicazione della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni recante "Disposizioni contro la mafia".

6. Sulla base delle indicazioni formulate dal collegio degli ispettori a conclusione dell'indagine le amministrazioni aggiudicatrici adottano tutti i necessari provvedimenti e, se ricorrono gravi motivi, possono disporre d'autorità la revoca della procedura di affidamento o la rescissione dei relativi contratti unitamente alle determinazioni necessarie per garantire che l'esecuzione dei lavori, delle forniture o dei servizi pubblici non subisca pregiudizio.

6 bis. La Giunta provinciale definisce i criteri per la corresponsione dei compensi spettanti ai componenti del collegio degli ispettori, entro i limiti previsti dall'articolo 50 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 (Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento) ⁽¹⁴⁾.

Art. 9

Responsabile di progetto

1. Per tutti gli adempimenti connessi con la realizzazione dei lavori disciplinati dalla

presente legge d'importo superiore alla soglia comunitaria, nonché nei casi previsti dall'articolo 3 bis, il dirigente della struttura competente per materia svolge le funzioni di responsabile di progetto o può affidare queste funzioni a personale dipendente dell'amministrazione aggiudicatrice oppure a soggetti esterni ad essa, forniti di provata e specifica esperienza in materia di lavori pubblici e di gestione dei processi. Le funzioni di responsabile di progetto sono svolte a supporto del responsabile del procedimento, come individuato ai sensi della legge provinciale n. 23 del 1992.

2. Nei casi non previsti dal comma 1 il dirigente della struttura competente per materia può nominare il responsabile di progetto secondo quanto stabilito dal regolamento di attuazione.

3. *omissis*

4. *omissis*

4 bis. Il regolamento di attuazione può prevedere forme specifiche di coordinamento delle attività di progettazione e di realizzazione dell'opera pubblica e determinare i casi e le modalità di verifica e validazione del progetto prima dell'approvazione dello stesso ⁽¹⁵⁾.

Art. 10

Osservatorio provinciale dei lavori pubblici e delle concessioni

1. È istituito presso la Provincia l'osservatorio provinciale dei lavori pubblici e delle concessioni.

2. All'osservatorio sono attribuiti i seguenti compiti:

- a) raccolta ed elaborazione dei dati relativi ai lavori pubblici eseguiti, in corso di esecuzione, progettati o programmati nel territorio provinciale, con particolare riferimento alle imprese partecipanti, alla distribuzione geografica dei lavori, ai costi, ai tempi di esecuzione ed alle modalità di attuazione degli interventi, ai ritardi, alle disfunzioni riscontrate, all'impiego della manodopera, nonché alle violazioni delle prescrizioni in materia assicurativa e previdenziale;
- b) pubblicazione di dati raccolti ai sensi della lettera a), nonché di quelli relativi a contratti di lavori, servizi e forniture e affidamenti di incarichi professionali finalizzati ai lavori pubblici, secondo le previsioni della normativa provinciale in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, compresi gli enti strumentali pubblici e privati della Provincia, e dell'articolo 4 bis della legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10 (Interventi urgenti per favorire la crescita e la competitività del Trentino), per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
- c) *omissis*
- c bis) elaborazione di un sistema di verifica, controllo e analisi dell'evoluzione dei costi nella realizzazione delle opere pubbliche;
- d) determinazione annuale, per ciascun elenco prezzi di cui all'articolo 13 pubblicato negli anni precedenti, di un coefficiente medio di rivalutazione dei prezzi calcolato secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta provinciale.

2 bis. L'osservatorio opera nel rispetto di standard comuni, anche informatici, che consentano l'interscambio d'informazioni con gli altri osservatori regionali, i soggetti istituzionali, anche a livello statale e comunitario e le associazioni di imprese e lavoratori interessate.

2 ter. L'osservatorio si rapporta con i soggetti istituzionali competenti a qualunque livello, anche statale e comunitario, per analizzare, elaborare, coordinare e rendere disponibili le informazioni raccolte, mediante la definizione di apposite convenzioni.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici devono trasmettere all'osservatorio, a cura di un responsabile preliminarmente individuato, le informazioni relative al comma 2, lettere a) e

- b).
4. *omissis* ⁽¹⁶⁾

Capo III
Norme tecniche

Art. 11
omissis ⁽¹⁷⁾

Art. 12
Prescrizioni tecniche

1. I progetti devono prevedere tutte le prescrizioni tecniche atte a definire puntualmente e completamente i lavori da eseguire, con rinvio all'elenco prezzi previsto dall'articolo 13 in vigore alla data di certificazione d'idoneità del progetto ai fini dell'appalto, nonché alle norme tecniche di settore.

2. Le specifiche tecniche devono consentire pari accesso agli offerenti e non devono comportare la creazione di ostacoli ingiustificati all'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza.

3. Fatte salve le regole tecniche nazionali, obbligatorie nella misura in cui sono compatibili con la normativa comunitaria, le specifiche tecniche sono formulate in uno dei modi che seguono:

- a) mediante riferimento alle specifiche tecniche definite nell'allegato VI della direttiva n. 2004/18/CE e, in ordine di preferenza, alle norme nazionali che recepiscono norme europee, alle specifiche tecniche comuni, alle norme internazionali, ad altri sistemi di riferimento adottati dagli organismi europei di normalizzazione o, se questi mancano, alle norme nazionali, alle omologazioni tecniche nazionali o alle specifiche tecniche nazionali in materia di progettazione, di calcolo e di realizzazione delle opere e di messa in opera dei prodotti; ciascun riferimento contiene la menzione "o equivalente";
- b) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, che possono includere caratteristiche ambientali; tuttavia devono essere abbastanza precisi da consentire agli offerenti di determinare l'oggetto dell'appalto e alle amministrazioni aggiudicatrici di aggiudicare l'appalto;
- c) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali di cui alla lettera b), con riferimento alle specifiche citate nella lettera a), quale mezzo per presumere la conformità a dette prestazioni o a detti requisiti;
- d) mediante riferimento alle specifiche di cui alla lettera a) per certe caratteristiche e alle prestazioni o ai requisiti funzionali di cui alla lettera b) per le altre caratteristiche.

4. Quando si avvalgono della possibilità di fare riferimento alle specifiche di cui al comma 3, lettera a), le amministrazioni aggiudicatrici non possono respingere un'offerta per il motivo che il prodotto e i servizi offerti non sono conformi alle specifiche alle quali hanno fatto riferimento, se nella propria offerta l'offerente prova in modo ritenuto soddisfacente dalle amministrazioni aggiudicatrici, con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni da lui proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche.

5. A meno che non siano giustificate dall'oggetto dell'appalto le specifiche tecniche non possono menzionare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare, né fare riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un'origine o a una

produzione specifica, che avrebbero come effetto di favorire o eliminare certe imprese o certi prodotti. Tale menzione o riferimento sono autorizzati, in via eccezionale, se una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell'oggetto dell'appalto non è possibile applicando i commi 3 e 4; la menzione o il riferimento sono accompagnati dall'espressione "o equivalente" ⁽¹⁸⁾.

Art. 13 *Elenco prezzi*

1. Ai fini della trasparenza e del coordinamento dell'attività tecnico-amministrativa nel settore dei lavori pubblici la Giunta provinciale approva un elenco prezzi da applicarsi ai lavori pubblici di interesse provinciale.

2. Le voci dell'elenco sono determinate con riferimento anche alle prescrizioni tecniche di cui all'articolo 12.

3. L'elenco prezzi viene pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione ed è applicabile a decorrere dalla data della sua pubblicazione. L'elenco prezzi è aggiornato annualmente e viene pubblicato entro il 30 giugno di ogni anno. L'elenco prezzi costituisce necessario parametro di riferimento sia nella fase di progettazione e di affidamento lavori sia nell'eventualità di definizione o di concordamento di nuovi prezzi.

4. L'adozione di prezzi relativi a voci non previste nell'elenco prezzi, nonché l'adozione di prezzi diversi da quelli previsti nell'elenco prezzi deve essere adeguatamente motivata.

5. Il richiamo alle voci dell'elenco prezzi comporta l'applicazione integrale delle prescrizioni tecniche ivi stabilite.

5 bis. L'elenco prezzi prevede uno specifico capitolo per gli oneri della sicurezza.

6. La Giunta provinciale stabilisce le ulteriori modalità di diffusione dell'elenco prezzi.

6 bis. Il dipartimento competente in materia di lavori pubblici, individuato dalla Giunta provinciale, svolge le attività preordinate all'elaborazione dell'elenco prezzi di cui al comma 1 nonché le funzioni di supporto al responsabile del procedimento nella valutazione dell'anomalia delle offerte, anche a favore di amministrazioni aggiudicatrici diverse dalla Provincia ove lo richiedano. La pubblicazione dell'elenco prezzi è disposta sentite le organizzazioni imprenditoriali, professionali e sindacali di categoria.

6 ter. Entro il 30 giugno di ogni anno la Giunta provinciale, ove possibile contestualmente all'approvazione dell'elenco prezzi di cui al comma 1, individua, in riferimento alle rilevazioni effettuate dallo Stato relativamente alle variazioni percentuali annuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi e previo parere del comitato tecnico-amministrativo previsto dall'articolo 55, gli aumenti del costo dei materiali derivanti da fatti eccezionali, tali da determinare un'eccessiva onerosità nell'esecuzione dei lavori pubblici, da compensare con l'indennizzo previsto dall'articolo 46 ter, comma 4 ⁽¹⁹⁾.

Art. 13 bis *Regolamenti e capitolati*

1. Con uno o più regolamenti è dettata la disciplina attuativa della presente legge, previo parere del comitato tecnico-amministrativo previsto dall'articolo 55. Con la stessa procedura si provvede alle successive modificazioni e integrazioni dei regolamenti. I regolamenti possono prevedere anche eventuali disposizioni transitorie.

2. I regolamenti possono disciplinare, tra l'altro, quanto segue:

a) rapporti funzionali tra i soggetti che concorrono alla progettazione e realizzazione dei

- lavori e relative competenze;
- b) norme tecniche connesse con la progettazione dei lavori;
 - c) *omissis*
 - d) *omissis*
 - e) forme di pubblicità e di conoscibilità degli atti procedimentali;
 - f) requisiti soggettivi, certificazioni di qualità, qualificazione degli esecutori e modalità di verifica, secondo i criteri stabiliti dalla presente legge;
 - g) piano di sicurezza e coordinamento, piano operativo di sicurezza, cronoprogramma, programma e tempi di esecuzione dei lavori;
 - h) modalità di approvazione del progetto e attività preliminari alla procedura di affidamento dei contratti;
 - i) procedure di affidamento dei contratti, compresi i servizi di ingegneria e architettura e le prestazioni di consulenza e supporto tecnico-amministrativo, i requisiti e le modalità di funzionamento delle commissioni giudicatrici e di gara, forme di comunicazione, verbali, informazioni ai candidati e agli offerenti, spese di pubblicità, inviti, comunicazioni;
 - j) contenuti della progettazione definitiva in caso di contratti d'appalto aventi a oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori;
 - k) modalità di stipulazione e contenuto del contratto;
 - l) direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, relative coperture assicurative e attività di supporto tecnico-amministrativo;
 - m) disciplina delle penali e dei premi e loro modalità applicative;
 - n) attività necessarie per l'avvio dell'esecuzione dei contratti e per le sospensioni disposte dal direttore dell'esecuzione o dal responsabile del procedimento;
 - o) esecuzione dei lavori; forma e contenuto della contabilità dei lavori; proroghe; contestazioni, controversie e riserve;
 - p) formulazione di nuovi prezzi;
 - q) schemi-tipo di cauzioni e polizze assicurative;
 - r) casi e procedure per l'esecuzione d'ufficio dei lavori;
 - s) modalità di collaudo e attività di supporto tecnico-amministrativo, comprese le ipotesi di collaudo semplificato sulla base di apposite certificazioni di qualità, i relativi compensi, i requisiti professionali secondo le caratteristiche dei lavori.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici adottano capitolati speciali, contenenti la disciplina di dettaglio e tecnica della generalità dei propri contratti o di specifici contratti, nel rispetto della presente legge. I capitolati menzionati nel bando o nell'invito costituiscono parte integrante del contratto.

3 bis. Il regolamento di attuazione può disciplinare, promuovere o premiare l'adozione, da parte dell'appaltatore o del concessionario esecutore, di supporti bancari volti a garantire la sostenibilità finanziaria e la qualità della prestazione nonché la tutela dei lavoratori e dei subappaltatori ⁽²⁰⁾.

Capo IV

Progettazione, direzione lavori e collaudo

Art. 14

Progettazioni

01. Il documento preliminare di progettazione deve contenere i riferimenti alle norme urbanistiche in relazione alla fattibilità dell'opera, i vincoli ambientali, idrogeologici e paesaggistici derivanti da carte tematiche di sintesi, l'eventuale esistenza di vincoli di

tutela storico-artistica, monumentale e archeologica ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004, le norme di riferimento che individuano le caratteristiche tecnico-dimensionali, le motivazioni e gli obiettivi per la realizzazione dell'opera, la valutazione economico-finanziaria dell'intervento, comprensiva degli elementi che caratterizzano i costi di gestione dell'opera, i tempi per le procedure da seguire per la realizzazione dell'opera medesima.

02. Il regolamento di attuazione definisce i contenuti degli elaborati aventi ad oggetto gli elementi indicati dal comma 01, eventualmente anche in relazione a singole categorie di opere e di lavori pubblici.

1. In relazione alle diverse successive definizioni tecniche, la progettazione si articola in preliminare, definitiva ed esecutiva.

1 bis. Il responsabile del procedimento, in relazione alla tipologia dell'opera e alla procedura necessaria per la sua approvazione, può decidere di omettere uno dei primi due livelli di progettazione purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omissis e siano garantiti:

- a) la qualità dell'opera e la sua rispondenza alle esigenze da soddisfare;
- b) la conformità dell'opera alle norme ambientali e urbanistiche;
- c) il soddisfacimento dei requisiti essenziali.

2. Nel procedere alla definizione dei costi dei progetti le amministrazioni aggiudicatrici si attengono all'elenco prezzi di cui all'articolo 13 e possono discostarsene motivatamente qualora gli stessi lavori presentino caratteristiche peculiari esplicitamente individuate.

3. *omissis*

3 bis. In materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico si applicano gli articoli 95 e 96 del decreto legislativo n. 163 del 2006, in quanto compatibili con l'ordinamento provinciale. Alla disciplina attuativa dei predetti articoli provvede la Giunta provinciale con propria deliberazione, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale; la predetta deliberazione può armonizzare le procedure previste dai predetti articoli con la disciplina provinciale in materia di conferenza di servizi e di valutazione di impatto ambientale ⁽²¹⁾.

Art. 15

Progettazione preliminare

1. Il progetto preliminare, che definisce il quadro delle esigenze da soddisfare e che consiste in una sommaria valutazione di fattibilità delle opere e dei lavori, deve contenere:

- a) gli elementi idonei ad individuare, tramite disegni e relazioni illustrative, le principali caratteristiche tecniche, di forma e di inserimento ambientale delle opere e dei lavori, anche, ove possibile, ponendo a confronto soluzioni diverse;
- b) un preventivo sommario basato sui costi parametrici correnti e, ove opportuno, una valutazione sommaria dei costi di esercizio;
- c) una valutazione dei benefici conseguibili e delle prestazioni offerte.

1 bis. Il regolamento di attuazione definisce i contenuti degli elaborati aventi ad oggetto gli elementi di cui al comma 1, eventualmente anche in relazione a singole categorie di opere o lavori pubblici ⁽²²⁾.

Art. 16

Progettazione definitiva

1. Il progetto definitivo, che deve essere redatto secondo criteri che ne garantiscano la completezza e l'accuratezza, deve consentire di individuare, tramite elaborati grafici e

descrittivi:

- a) le caratteristiche architettoniche e le principali caratteristiche tecniche ed impiantistiche dei lavori ed in particolare dei materiali da impiegarsi in relazione ad una loro specifica localizzazione;
- b) le superfici e i volumi da realizzare nonché l'individuazione del tipo di fondazione;
- c) l'inserimento dei lavori nel territorio sotto il profilo urbanistico ed ambientale;
- d) le caratteristiche morfologiche, idrogeologiche e geotecniche dell'area interessata desunte da apposita campagna di rilievi e sondaggi costituenti un'apposita relazione geologica e geognostica;
- e) i tempi necessari per la redazione del progetto esecutivo e per la realizzazione dell'opera;
- f) stima analitica dei costi con possibilità di valutazione forfettaria per gli aspetti propri della progettazione esecutiva;
- g) il piano di manutenzione, che contiene una puntuale valutazione dei benefici delle prestazioni e dei costi di esercizio e di manutenzione;
- h) gli eventuali elaborati connessi alle procedure espropriative degli immobili necessari alla realizzazione dei lavori.

2. Il progetto di cui al comma 1 deve essere definito ad un livello tale che consenta la sua sottoposizione alle valutazioni di carattere tecnico ed ambientale, nonché al rilascio delle autorizzazioni, concessioni e licenze previste dalla legislazione vigente.

3. Nell'ipotesi in cui il progetto definitivo sia sottoposto all'esame degli organi consultivi previsti dal capo X, esso dovrà essere corredato di un apposito elaborato concernente le principali clausole e prescrizioni che dovranno essere inserite nel capitolato speciale d'appalto.

4. La Giunta provinciale specifica nel regolamento di attuazione i contenuti degli elaborati di cui al comma 1, eventualmente anche in relazione a singole categorie di opere o lavori pubblici.

5. Ferme restando le disposizioni della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 (Norme sull'espropriazione per pubblica utilità), per avviare le procedure espropriative e le attività tecniche e operative volte all'approntamento dell'area su cui saranno realizzate le opere è sufficiente:

- a) approvare il progetto definitivo, provvedendo anche al finanziamento dell'opera;
- b) limitatamente all'esproprio delle aree necessariamente coinvolte dalla realizzazione dell'opera pubblica indipendentemente dai successivi sviluppi progettuali, approvare il progetto preliminare, provvedendo anche al finanziamento dell'opera.

6. L'approvazione di cui al comma 5 presuppone l'acquisizione di tutti i pareri, autorizzazioni e nulla osta di rito ⁽²³⁾.

Art. 17

Progettazione esecutiva

1. Il progetto esecutivo deve essere redatto in conformità al progetto definitivo e deve poter consentire l'aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso. Esso consiste in una descrizione completa e dettagliata del territorio e delle categorie di lavori comprese nel progetto stesso in modo che ogni elemento o componente sia identificabile per quantità, forma, tipologia, qualità, dimensioni e prezzo e che siano indicati i materiali da utilizzare, le tecnologie da adottare, gli interventi di minimizzazione dell'impatto ambientale e comunque tutti i lavori da effettuare.

2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, la progettazione esecutiva deve comunque contenere:

- a) relazione tecnica completa del quadro economico;

- b) grafici e particolari necessari per la definizione dell'opera;
- c) computo metrico estimativo dei lavori e delle forniture redatto sulla base dei prezzi unitari;
- d) capitolati speciali d'appalto, completi di elenco dei prezzi unitari, delle prescrizioni tecniche, dei tempi di esecuzione e dei pagamenti;
- e) elaborati connessi alle procedure espropriative degli immobili necessari alla realizzazione dei lavori, ove non contenuti nel progetto definitivo;
- f) in relazione alla tipologia, complete indagini geologiche e/o geotecniche, disegni esecutivi e calcoli definitivi delle strutture e degli impianti con i particolari di compatibilità degli stessi impianti con le strutture edilizie, nonché qualsiasi altro elaborato richiesto dalla normativa tecnica di settore;
- g) ogni altro elaborato tecnico, grafico e di calcolo atto a definire con la massima precisione e completezza tutti i lavori e l'opera da realizzare.

3. La Giunta provinciale specifica nel regolamento di attuazione, in relazione a singole categorie di opere o lavori pubblici, gli elementi di cui al comma 2.

4. L'importo dei lavori e delle relative forniture da eseguire in economia non può superare il 20 per cento dell'importo complessivo posto a base d'appalto.

4 bis. Le somme accantonabili per imprevisti non possono superare il dieci per cento dell'importo complessivo dei lavori ⁽²⁴⁾.

Art. 17 bis

Documento tecnico di cantiere

1. Il direttore dei lavori può chiedere all'appaltatore di produrre il documento tecnico di cantiere, nei casi previsti dal regolamento di attuazione, per lavorazioni nelle quali l'organizzazione dell'appaltatore e le tecnologie operative di cui esso dispone richiedono di dettagliare le fasi esecutive.

2. Il documento tecnico di cantiere è sottoposto per accettazione al direttore dei lavori prima di ogni fase esecutiva per la quale è stato chiesto e ha la funzione di definire condizioni, sequenze, modalità, mezzi d'opera e fasi costruttive di ogni singola lavorazione, allo scopo di garantire la cantierabilità dell'opera.

3. In ogni caso il documento tecnico di cantiere non può costituire completamento del progetto esecutivo ⁽²⁵⁾.

Art. 18

Dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità

1. L'approvazione dei progetti esecutivi di opere pubbliche da parte dei competenti organi delle amministrazioni aggiudicatrici equivale a dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità.

2. Equivale altresì a dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità l'approvazione dei progetti ai sensi dell'articolo 16, comma 5.

3. Rimangono ferme le disposizioni contenute in leggi speciali regolanti la stessa materia, anche per quanto concerne la possibilità di deroga agli strumenti urbanistici vigenti.

4. Gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità cessano se le opere non hanno avuto inizio nel quinquennio successivo all'approvazione.

4 bis. Per conseguire gli effetti di cui ai commi 1 e 2 le amministrazioni aggiudicatrici depositano presso la segreteria del comune nel cui territorio ricadono gli immobili da espropriare gli elaborati grafici e descrittivi previsti dall'articolo 16 o, in alternativa, quelli

previsti dall'articolo 17, ne danno comunicazione ai proprietari o ai possessori, se conosciuti, e ne danno pubblicità mediante avviso all'albo comunale. La stessa procedura è seguita nel caso di varianti progettuali che comportino nuovi vincoli espropriativi o occupativi. La comunicazione avviene nelle forme e nei modi previsti dalla legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23. Gli interessati e il comune possono presentare osservazioni alle amministrazioni aggiudicatrici entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

4 ter. Decorso il termine per la presentazione di osservazioni le amministrazioni aggiudicatrici approvano il progetto dichiarandone, ai sensi dei commi 1 e 2, la pubblica utilità, l'urgenza e l'indifferibilità. La comunicazione e la pubblicità dell'approvazione sono effettuate con le modalità previste dal comma 4 bis ⁽²⁶⁾.

Art. 19 *omissis* ⁽²⁷⁾

Art. 20 *Affidamento degli incarichi di progettazione e di altre attività tecniche*

1. *omissis*

1 bis. Nelle amministrazioni dotate di risorse professionali, tecnologiche e organizzative le attività di progettazione e le altre attività tecniche sono realizzate, anche parzialmente da personale dipendente, compatibilmente con la quantità e la qualità di risorse professionali e tecnologiche effettivamente disponibili presso ciascuna struttura, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 22 e 24.

1 ter. Per lo svolgimento delle attività indicate nel comma 1 bis sono destinate all'erogazione di retribuzioni incentivanti per il personale dipendente risorse in misura non superiore al 2 per cento dell'importo di progetto o di perizia delle opere e degli interventi. Le risorse, comprensive degli oneri previdenziali e assistenziali e delle imposte a carico dell'amministrazione, sono attribuite al personale nelle misure e con le modalità e i criteri individuati dalla contrattazione collettiva provinciale. Per i lavori di cui all'articolo 52, nel caso di affidamento al personale anche degli incarichi in materia di sicurezza previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), le risorse previste da questo comma possono essere ulteriormente incrementate fino al 4 per cento complessivo.

1 quater. A decorrere dall'entrata in vigore di questo comma, in adeguamento ai principi contenuti nel decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le disposizioni contrattuali previste dal comma 1 ter, fatta eccezione per quelle connesse ad attività in materia di sicurezza, si applicano con le seguenti limitazioni:

- a) le retribuzioni incentivanti non sono corrisposte al personale con qualifica dirigenziale;
- b) le retribuzioni incentivanti complessivamente corrisposte nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare per anno di competenza l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.

2. In vista della ottimale utilizzazione delle risorse, le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare all'esterno, indicandone motivatamente le ragioni, compiti preparatori, strumentali ed esecutivi in relazione all'attività di progettazione affidata ai propri servizi

tecnici, secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione.

3. In caso di interventi comportanti la soluzione di complesse questioni tecniche, ovvero per la predisposizione di progetti integrati richiedenti l'apporto di una pluralità di competenze specialistiche, ovvero in caso di esigenze organizzative delle amministrazioni aggiudicatrici determinate da carenze anche temporanee di organico o di competenze specifiche, attestate motivatamente dai dirigenti dei servizi competenti d'intesa con il dirigente generale, le attività di progettazione possono essere affidate, anche parzialmente, ai seguenti soggetti di riconosciuta e specifica competenza in relazione ai lavori da progettare:

- a) liberi professionisti singoli;
- b) liberi professionisti in studi associati;
- c) società di professionisti;
- d) società d'ingegneria;
- e) raggruppamenti temporanei fra i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), i quali prima della presentazione dell'offerta abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza a uno di essi, qualificato capogruppo, che esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti, o che s'impegnino a costituire il raggruppamento in caso di aggiudicazione e prima della sottoscrizione del contratto, conformemente alla vigente normativa in materia;
- f) consorzi stabili di società di professionisti e di società d'ingegneria;
- g) persone fisiche e persone giuridiche appartenenti ad altri Stati aderenti all'Unione europea abilitate nei loro paesi d'origine.

4. Nei casi previsti al comma 3 le amministrazioni aggiudicatrici possono altresì istituire gruppi misti di progettazione tra liberi professionisti e dipendenti dell'amministrazione, secondo le modalità stabilite nel regolamento di attuazione.

5. Se non gli viene affidata la direzione dei lavori, il progettista redige le eventuali varianti, salvo diversa e motivata decisione dell'amministrazione aggiudicatrice.

5 bis. Nel caso di affidamento delle attività di progettazione ai soggetti di cui al comma 3, lettera e), questi devono prevedere la presenza di un professionista abilitato da meno di dieci anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza.

6. *omissis*

7. Ai fini dell'espletamento delle attività di progettazione di cui agli articoli 15, 16 e 17, le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare studi, ricerche e consulenze, nonché valutazioni tecniche, a strutture universitarie ovvero ad enti o soggetti pubblici e privati, dotati di specifica qualificazione e capacità tecnica.

7 bis. Gli studi finalizzati alla valutazione di impatto ambientale, di cui all'articolo 3 della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 concernente "Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente", possono essere affidati a professionisti, singoli o associati anche temporaneamente, secondo criteri obiettivi, tenendo conto di documentate capacità, esperienze e specializzazioni professionali in conformità a quanto stabilito nel regolamento di attuazione.

8. *omissis*

9. *omissis*

10. *omissis*

11. *omissis*

12. *omissis*

12 bis. In tutti gli affidamenti previsti da questo articolo l'affidatario può avvalersi del subappalto esclusivamente per le attività relative alla caratterizzazione dei suoli, con esclusione delle relazioni geologiche, ai sondaggi, ai rilievi, alle misurazioni e alle picchettazioni, nonché alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio. Resta

comunque impregiudicata la responsabilità del progettista.

12 ter. Ai fini dell'affidamento degli incarichi previsti da questo articolo è richiesto il documento unico di regolarità contributiva nonché la dichiarazione che attesta l'insussistenza di motivi di esclusione, con le modalità stabilite dal regolamento di attuazione ⁽²⁸⁾.

Art. 21 *omissis* ⁽²⁹⁾

Art. 21 bis *Concorso di idee*

1. Per predisporre il documento preliminare di progettazione o lo studio di fattibilità di un'opera pubblica le amministrazioni aggiudicatrici possono indire un concorso di idee.

2. In caso di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo nonché tecnologico l'amministrazione aggiudicatrice valuta l'opportunità di applicare la procedura del concorso di idee.

3. I concorsi di idee di importo inferiore alla soglia comunitaria sono svolti nel rispetto dei principi del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in tema di trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione e proporzionalità, con la procedura prevista dall'articolo 33, comma 4, selezionando almeno cinque soggetti.

4. Il bando prevede un congruo premio al soggetto o ai soggetti che hanno elaborato le idee ritenute migliori.

5. L'idea o le idee premiate sono acquisite in proprietà dall'amministrazione aggiudicatrice e, previa eventuale definizione degli assetti tecnici, possono essere poste a base di un concorso di progettazione o di una procedura di affidamento dell'incarico di progettazione. Alla procedura sono ammessi a partecipare i premiati, se in possesso dei relativi requisiti soggettivi.

6. L'amministrazione aggiudicatrice può affidare direttamente al vincitore del concorso di idee la realizzazione dei successivi livelli di progettazione se tale facoltà è prevista nel bando e se il soggetto è in possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economica previsti nel bando in rapporto ai livelli progettuali da sviluppare ⁽³⁰⁾.

Art. 22 *Incarichi di direzione dei lavori*

1. Per l'esecuzione di lavori pubblici le amministrazioni aggiudicatrici devono istituire la direzione dei lavori, costituita da un direttore dei lavori ed eventualmente da assistenti con funzioni di direttori operativi o di ispettori di cantiere.

2. La direzione dei lavori è di norma affidata ai competenti servizi tecnici delle amministrazioni aggiudicatrici in possesso delle necessarie professionalità.

3. Per gli incarichi di direzione dei lavori si applica, in quanto compatibile, l'articolo 20, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12 e 12 ter.

4. La direzione dei lavori è preposta alla direzione e al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'intervento. Il direttore provvede a dare carattere unitario agli interventi della direzione dei lavori e garantisce il coordinamento delle attività nei confronti dell'appaltatore.

5. La direzione dei lavori può essere costituita anche nella forma del gruppo misto di direzione formato da dipendenti dell'amministrazione e da professionisti esterni.

6. Le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori previsti dalle norme sulla sicurezza nei cantieri sono svolte dal direttore dei lavori o possono essere affidate a un componente della direzione dei lavori, individuato dall'amministrazione aggiudicatrice, che abbia i requisiti previsti dalle norme sulla sicurezza nei cantieri.

6 bis. Le funzioni di coordinatore per la progettazione sono svolte di norma dal coordinatore per la esecuzione dei lavori ⁽³¹⁾.

Art. 22 bis *Sorveglianza sui lavori*

1. Le amministrazioni aggiudicatrici devono garantire che la direzione lavori, prevista dall'articolo 22, assicuri la sorveglianza continuativa del cantiere, mediante la presenza quotidiana del direttore o di altro componente della direzione, per una durata non inferiore al 10 per cento delle ore lavorative giornaliere del cantiere.

2. Nelle funzioni di sorveglianza rientra la compilazione quotidiana del giornale dei lavori e la verifica del libro del personale ai fini della sicurezza e della regolarità del lavoro, previsto dall'articolo 43, comma 11 ⁽³²⁾.

Art. 23 *Garanzie*

1. *omissis*

2. La garanzia a corredo dell'offerta può essere prestata sotto forma di fideiussione o di cauzione. La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso il tesoriere dell'amministrazione aggiudicatrice, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

3. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), che svolgano in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

4. La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Il bando o l'invito possono chiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice, nel corso della procedura e per la durata indicata nel bando, se, al momento della sua scadenza, non è ancora intervenuta l'aggiudicazione.

5. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. Le amministrazioni aggiudicatrici, nell'atto con cui comunicano l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvedono contestualmente nei loro confronti allo svincolo della garanzia prevista dal comma 2, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.

6. *omissis*

7. Inoltre l'offerta è corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a

rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, se l'offerente risulta affidatario.

8. Entro dieci giorni dalla richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice e prima della sottoscrizione del contratto l'esecutore dei lavori deve costituire una garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto.

9. La garanzia fideiussoria prevista dal comma 8 copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 26, comma 2.

10. Le garanzie fideiussorie previste dai commi 2 e 8 devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'amministrazione aggiudicatrice; devono contenere anche le eventuali ulteriori clausole ritenute necessarie a garanzia dell'amministrazione aggiudicatrice, da individuare con idonei provvedimenti.

11. La garanzia fideiussoria prevista dal comma 8 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di un analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato, previo benestare del committente, ad avvenuta approvazione del collaudo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 26, comma 2. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento dell'istituto garante nei confronti dell'impresa per la quale è prestata la garanzia.

12. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 8 nel termine ivi previsto determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia prevista dal comma 2 da parte dell'amministrazione aggiudicatrice; questa aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria ⁽³³⁾.

Art. 23 bis *Coperture assicurative*

1. L'esecutore dei lavori è obbligato a stipulare una polizza assicurativa, conforme a uno schema-tipo adottato con apposito regolamento, che tenga indenni le amministrazioni aggiudicatrici da tutti i rischi di esecuzione determinati da qualsiasi causa, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori fino alla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione. La somma assicurata per i danni alle amministrazioni aggiudicatrici o a terzi deve essere proporzionata alle specifiche situazioni di rischio esistenti.

2. Per i lavori da eseguire in economia ai sensi dell'articolo 52, il dirigente che approva il progetto o la perizia può chiedere la stipula delle predette polizze assicurative solo in presenza di specifiche situazioni di rischio.

3. Per i lavori d'importo pari o superiore a 10 milioni di euro, inoltre, l'esecutore è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo, una polizza indennitaria decennale e una polizza per responsabilità civile verso terzi della

medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera o dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.

4. Il regolamento di attuazione può istituire un sistema di garanzia globale di esecuzione per i lavori d'importo superiore a 100 milioni di euro. Esso si applica a partire dalla data di applicazione del sistema di garanzia globale previsto dalla disciplina statale e secondo quanto previsto da quest'ultima.

5. Il progettista o i progettisti incaricati della progettazione esecutiva devono essere muniti, a far data dall'approvazione del progetto, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di loro competenza, per tutta la durata dei lavori e fino alla data di emissione del certificato di collaudo. La polizza del progettista o dei progettisti deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, i maggiori costi che l'amministrazione aggiudicatrice deve sopportare per le varianti derivanti da errori od omissioni di progettazione, resesi necessarie in corso di esecuzione. La garanzia è prestata per un massimale non inferiore al 10 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 1 milione di euro per lavori d'importo inferiore a 5 milioni di euro, IVA esclusa, e per un massimale non inferiore al 20 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 2,5 milioni di euro per lavori d'importo pari o superiore a 5 milioni di euro, IVA esclusa. La mancata presentazione della polizza di garanzia da parte dei progettisti esonera le amministrazioni pubbliche dal pagamento della parcella professionale. Si applica il beneficio della riduzione secondo quanto previsto dalla normativa provinciale vigente.

5 bis. Le amministrazioni aggiudicatrici diverse dalla Provincia possono assicurare i propri dipendenti ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della legge provinciale 15 dicembre 1980, n. 35 (Determinazione delle quote di aggiunta di famiglia e disposizioni varie in materia di personale) ⁽³⁴⁾.

Art. 24 Collaudo

1. Al collaudo delle opere e dei lavori pubblici provvede il personale tecnico di enti pubblici in servizio o in stato di quiescenza, oppure liberi professionisti abilitati, in possesso di laurea in ingegneria, architettura, geologia, scienze agrarie e forestali secondo le specifiche competenze professionali e con particolare e comprovata esperienza nel settore dei lavori pubblici, iscritti in un apposito elenco. La Giunta provinciale definisce i criteri e le modalità per la prestazione del collaudo da parte del personale tecnico di enti pubblici in servizio o in stato di quiescenza e per l'iscrizione all'elenco dei liberi professionisti.

2. Oltre al caso previsto dall'articolo 51, qualora le opere e i lavori presentino particolare rilevanza tecnica o amministrativa può essere nominata una commissione collaudatrice presieduta da tecnici di cui al comma 1 e composta anche da laureati in giurisprudenza, di particolare e comprovata esperienza nel settore dei lavori pubblici.

3. Il collaudatore o la commissione sono nominati di norma in corso d'opera dalle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 2. Detta nomina è obbligatoria per i lavori di importo a base d'asta superiore a 5 milioni di euro.

4. Nel caso di opere o lavori eseguiti da soggetti privati di cui all'articolo 2, comma 3, il certificato di collaudo sostituisce gli adempimenti previsti dall'articolo 22, commi 3 e 4 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 concernente "Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo". Nelle ipotesi disciplinate dal presente comma compete altresì al collaudatore, ovvero alla commissione collaudatrice, l'espletamento delle verifiche in ordine alla regolarità delle procedure

adottate per l'affidamento dei lavori e delle relative forniture.

5. Il collaudo dei lavori di manutenzione annuale o pluriennale può essere affidato anche a tecnici dipendenti pubblici provvisti del diploma di geometra o altro titolo equipollente.

6. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non possono aver svolto alcuna funzione decisionale diretta nell'attività di amministrazione attiva relativa alla realizzazione dei lavori soggetti a collaudo e non possono aver partecipato in alcun modo alla progettazione, alla direzione, all'alta sorveglianza e all'esecuzione dei medesimi lavori.

7. Per lavori di particolare complessità tecnica o di grande rilevanza economica il collaudo è effettuato sulla base di apposita certificazione di qualità. Il regolamento di attuazione stabilisce i casi in cui detta certificazione è necessaria, nonché i criteri, le modalità ed i compensi relativi al suo rilascio ⁽³⁵⁾.

Art. 25

Certificato di regolare esecuzione

1. Nel caso di lavori d'importo fino a 500.000 euro il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione; per i lavori d'importo superiore, ma non eccedente il milione di euro, è facoltà del soggetto appaltante sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione.

2. Il certificato di regolare esecuzione è approvato dal dirigente del servizio competente per materia ⁽³⁶⁾.

Art. 26

Termini e modalità dei collaudi

1. Il collaudo dei lavori pubblici deve essere concluso entro sei mesi dalla data della loro ultimazione; nel caso di lavori complessi o qualora lo richieda la particolare natura dei lavori, il capitolato speciale può motivatamente prolungare tale termine per un periodo comunque non superiore ad un anno dall'ultimazione. Il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

2. Se il certificato di collaudo o quello di regolare esecuzione non sono approvati entro sei mesi dalla scadenza dei termini di cui al comma 1, e salvo che ciò non dipenda da fatto imputabile all'impresa, l'appaltatore, ferme restando le eventuali responsabilità a suo carico accertate in sede di collaudo, ha diritto alla restituzione della somma costituente la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto e delle somme trattenute a titolo di garanzia. Alla stessa data si estinguono le eventuali garanzie fideiussorie ⁽³⁷⁾.

Capo V

Norme comuni di pubblicità

Art. 27

Bandi di gara

1. Le amministrazioni aggiudicatrici, nel bando di gara, indicano se un appalto pubblico o un accordo quadro sono aggiudicati mediante procedura aperta o procedura ristretta o procedura negoziata o dialogo competitivo.

2. Nel bando di gara d'importo inferiore alla soglia comunitaria devono essere indicati il termine e le modalità per la presentazione delle offerte o delle richieste d'invito, ogni altra

informazione ritenuta utile dall'amministrazione aggiudicatrice e, nel caso di procedure ristrette, il termine massimo entro il quale il soggetto appaltante spedisce gli inviti a presentare offerte, non superiore a centoventi giorni. Scaduto tale termine la procedura di gara deve essere rinnovata.

3. *omissis* ⁽³⁸⁾

Art. 27 bis

Pubblicità dei bandi di gara

1. I bandi di gara per l'esecuzione dei lavori pubblici sono pubblicati nell'albo dell'amministrazione aggiudicatrice o, in mancanza, nell'albo del comune dove essa ha sede, per un periodo corrispondente al termine di ricezione delle offerte o delle domande stabilito dal bando medesimo.

2. *omissis*

3. *omissis*

4. Gli estratti dei bandi di gara contengono le seguenti notizie: la tipologia e l'importo dei lavori, la località di esecuzione, il termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla gara e dell'offerta, l'indirizzo dell'ufficio dove si possono acquisire le informazioni necessarie e, per gli appalti sopra soglia comunitaria, la data di spedizione all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea.

5. L'amministrazione aggiudicatrice può ricorrere a ulteriori forme di pubblicità, anche telematica.

6. *omissis*

7. Nei bandi, negli avvisi e negli inviti di gara è indicato il nome del responsabile del procedimento ⁽³⁹⁾.

Art. 28

Pubblicità degli avvisi di aggiudicazione

1. L'amministrazione aggiudicatrice che ha attribuito un appalto o una concessione d'importo inferiore alla soglia comunitaria ne rende noto il risultato mediante avviso da pubblicare nell'albo dell'amministrazione aggiudicatrice o, in mancanza, nell'albo del comune dove essa ha sede, per un periodo minimo di dieci giorni. Parimenti l'amministrazione aggiudicatrice procede in caso di mancata aggiudicazione.

2. *omissis*

3. *omissis*

4. *omissis*

5. Copia dell'avviso di aggiudicazione o di mancata aggiudicazione è trasmessa all'osservatorio provinciale dei lavori pubblici e delle concessioni.

6. L'amministrazione aggiudicatrice può ricorrere a ulteriori forme di pubblicità, anche telematica ⁽⁴⁰⁾.

Art. 28 bis

omissis ⁽⁴¹⁾

Capo VI

Esecuzione dei lavori

Art. 29
Sistemi di esecuzione

1. I lavori pubblici di interesse provinciale sono eseguiti mediante appalto ovvero mediante concessione.

2. I lavori pubblici di interesse provinciale e le forniture ad essi funzionali possono essere altresì eseguiti in economia secondo le disposizioni di cui al capo IX.

2 bis. In relazione alla natura dell'opera i contratti per l'esecuzione di lavori pubblici sono stipulati a corpo o a misura, o parte a corpo e parte a misura. I contratti possono essere stipulati a misura nei casi previsti dalla normativa statale. Per le prestazioni a corpo il prezzo offerto rimane fisso e non può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva dei lavori eseguiti. Per le prestazioni a misura il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva dei lavori eseguiti. Per l'esecuzione di lavori a misura il contratto fissa i prezzi invariabili per unità di misura ⁽⁴²⁾.

Art. 30
Procedure di affidamento

1. L'affidamento di lavori pubblici in appalto ha luogo mediante procedura aperta ai sensi dell'articolo 30 bis, procedura ristretta ai sensi dell'articolo 31, procedura negoziata ai sensi degli articoli 32 bis e 33, o dialogo competitivo, se ricorrono le specifiche condizioni previste dall'articolo 33 bis.

1 bis. *omissis*

2. L'affidamento di concessioni di lavori pubblici ha luogo ai sensi delle norme di cui al capo VII.

3. *omissis*

3 bis. *omissis*

4. Gli atti conformi agli schemi-tipo [definiti dal regolamento ai sensi dell'articolo 13 bis, comma 2, lettera d),] non sono soggetti ad approvazione.

5. Le modalità di svolgimento delle procedure di affidamento non previste dalla presente legge sono disciplinate nel regolamento di attuazione.

5 bis. Le amministrazioni aggiudicatrici prevedono nel bando di gara l'obbligo, per i concorrenti, di produrre le analisi dei prezzi mediante procedure telematiche. In tal caso, le amministrazioni aggiudicatrici valutano la congruità delle offerte secondo quanto previsto dall'articolo 58.29. Le amministrazioni mettono a disposizione dei concorrenti idonei mezzi informatici predisposti dalla Provincia. Le analisi dei prezzi prodotte dall'aggiudicatario sono parte integrante del contratto.

5 bis 1. Nei lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria, costituisce elemento specifico ai fini della valutazione della congruità delle offerte, ai sensi del comma 5 bis, il caso in cui l'importo complessivo del costo del personale dell'offerta è pari o inferiore alla media aritmetica degli importi complessivi del costo del personale di tutte le offerte ammesse.

5 ter. La determinazione a contrarre stabilisce, motivando, nelle ipotesi previste dalle lettere b) e c) di questo comma, in ordine alle esigenze tecniche, organizzative ed economiche, se il contratto ha per oggetto:

a) la sola esecuzione;

b) la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo dell'amministrazione aggiudicatrice;

c) previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori sulla base del progetto preliminare dell'amministrazione

aggiudicatrice. Lo svolgimento della gara è effettuato sulla base di un progetto preliminare e di un capitolato prestazionale corredato dall'indicazione delle prescrizioni, delle condizioni e dei requisiti tecnici inderogabili. L'offerta ha per oggetto il progetto definitivo e il prezzo. L'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva, per la progettazione esecutiva e per l'esecuzione dei lavori.

5 quater. Per le stazioni appaltanti diverse dalle pubbliche amministrazioni l'oggetto del contratto è stabilito nel bando di gara.

5 quinquies. Quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione, ai sensi del comma 5 ter, i soggetti ammessi a partecipare alle gare devono possedere i requisiti prescritti per i progettisti o avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell'offerta, o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione. Il bando indica i requisiti richiesti per i progettisti, secondo quanto previsto da questa legge, e l'ammontare delle spese di progettazione comprese nell'importo a base del contratto.

5 sexies. Per i contratti previsti dal comma 5 ter, lettere b) e c), se, ai sensi del comma 5 quinquies, l'appaltatore si avvale di uno o più soggetti qualificati alla realizzazione del progetto, la stazione appaltante può indicare nel bando di gara le modalità per la corresponsione diretta al progettista della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione, al netto del ribasso d'asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei relativi documenti fiscali del progettista.

5 septies. Quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione, l'esecuzione può iniziare solo dopo l'approvazione del progetto esecutivo da parte della stazione appaltante⁽⁴³⁾.

Art. 30.1

Cessione di beni immobili a titolo di prezzo

1. In sostituzione totale o parziale delle somme di denaro costituenti il corrispettivo del contratto, il bando di gara può prevedere il trasferimento all'affidatario della proprietà di beni immobili appartenenti all'amministrazione aggiudicatrice, individuati negli strumenti di programmazione, che non assolvono più a funzioni di interesse pubblico, secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione.

2. Il bando di gara può prevedere che l'immissione in possesso dell'immobile avvenga in un momento anteriore a quello del trasferimento della proprietà, trasferimento che può essere disposto solo dopo l'approvazione del certificato di collaudo.

3. Le offerte specificano:

- a) se l'offerente ha interesse a conseguire la proprietà dell'immobile, e il prezzo che in tal caso viene offerto per l'immobile, nonché il differenziale di prezzo eventualmente necessario per l'esecuzione del contratto;
- b) se l'offerente non ha interesse a conseguire la proprietà dell'immobile, il prezzo richiesto per l'esecuzione del contratto.

4. Nella sola ipotesi in cui l'amministrazione aggiudicatrice non abbia stanziato mezzi finanziari diversi dal prezzo per il trasferimento dell'immobile, quale corrispettivo del contratto, il bando specifica che la gara deve intendersi deserta se non sono presentate offerte per l'acquisizione del bene.

5. La selezione della migliore offerta avviene utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, o quello del prezzo più basso nei casi previsti dalla normativa provinciale vigente, valutando congiuntamente le componenti dell'offerta di cui al comma 3⁽⁴⁴⁾.Art. 30 bis

Procedura aperta

1. La procedura aperta è la procedura in cui ogni operatore economico interessato può presentare un'offerta.

2. Il bando di gara può prevedere che non si proceda ad aggiudicazione nel caso di una sola offerta valida o nel caso di due sole offerte valide, che non vengono aperte. Le amministrazioni aggiudicatrici possono decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

3. I risultati della gara non sono soggetti ad approvazione.

4. *omissis* ⁽⁴⁵⁾

Art. 31 *Licitazione*

1. Con la licitazione si fa luogo ad una gara pubblica, esperita sulla base di un progetto esecutivo o definitivo nei casi previsti dalla legge, fra più soggetti invitati a questo scopo.

2. Se non perviene più di una domanda di partecipazione la gara si intende deserta. Il bando di gara può prevedere la facoltà di non procedere ad aggiudicazione nel caso di una sola offerta valida. Le amministrazioni aggiudicatrici possono decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

3. I risultati della gara non sono soggetti ad approvazione ⁽⁴⁶⁾.

Art. 32 *omissis* ⁽⁴⁷⁾

Art. 32 bis *Procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara*

1. Le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare i contratti pubblici mediante procedura negoziata, previa pubblicazione di un bando di gara, nelle seguenti ipotesi:

a) quando, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta o di un dialogo competitivo, tutte le offerte presentate sono irregolari o inammissibili, con riguardo a quanto disposto da questa legge in relazione ai requisiti degli offerenti e delle offerte. Nella procedura negoziata non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto. Le amministrazioni aggiudicatrici possono omettere la pubblicazione del bando di gara se invitano alla procedura negoziata tutti i concorrenti che, nella procedura precedente, hanno presentato offerte rispondenti ai requisiti formali della nuova procedura, purché in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 34, 36 e 37 e per i quali non sussistono motivi di esclusione;

b) per lavori realizzati unicamente a scopo di ricerca, sperimentazione o messa a punto, e non per assicurare una redditività o il recupero dei costi di ricerca e sviluppo.

2. Nei casi previsti dal comma 1 le amministrazioni aggiudicatrici negoziano con gli offerenti le offerte presentate, per adeguarle alle esigenze indicate nel bando di gara, nel capitolato d'oneri e negli eventuali documenti complementari, e per individuare l'offerta migliore.

3. Nel corso della negoziazione le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono la parità di trattamento tra tutti gli offerenti e non forniscono in maniera discriminatoria informazioni che possano avvantaggiare determinati offerenti rispetto ad altri.

4. Le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere che la procedura negoziata si svolga in fasi successive, per ridurre il numero di offerte da negoziare applicando i criteri di aggiudicazione indicati nel bando di gara o nel capitolato d'oneri. Il ricorso a tale facoltà è indicato nel bando di gara o nel capitolato d'oneri.

5. I risultati della procedura non sono soggetti ad approvazione ⁽⁴⁸⁾.

Art. 33

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara

1. Le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare contratti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nelle ipotesi previste da questo articolo, dandone conto con adeguata motivazione nella delibera o determinazione a contrarre.

2. La procedura è consentita:

- a) se, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, non è stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, o nessuna candidatura. Nella procedura negoziata non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto. Alla Commissione dell'Unione europea, su sua richiesta, va trasmessa una relazione sulle ragioni della mancata aggiudicazione a seguito di procedura aperta o ristretta e sull'opportunità della procedura negoziata;
- b) se, per ragioni di natura tecnica o artistica o attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto può essere affidato unicamente a un operatore economico determinato;
- c) nella misura strettamente necessaria quando l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le amministrazioni aggiudicatrici, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara. Le circostanze invocate a giustificazione dell'estrema urgenza non devono essere imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici.

3. La procedura disciplinata da questo articolo è consentita, inoltre, per i lavori complementari non compresi nel progetto iniziale né nel contratto iniziale che, a seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti necessari all'esecuzione dell'opera o del servizio oggetto del progetto o del contratto iniziale, purché aggiudicati all'operatore economico che presta tale servizio o esegue tale opera, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) i lavori complementari non possono essere separati dal contratto iniziale, sotto il profilo tecnico o economico, senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante, o pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento;
- b) il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per lavori complementari non supera il 50 per cento dell'importo del contratto iniziale.

4. Se possibile la stazione appaltante individua gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, e seleziona almeno tre operatori economici, se ci sono soggetti idonei in tal numero. Gli operatori economici selezionati sono contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta. La stazione appaltante sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, o quello del prezzo più basso nei casi previsti dalla normativa provinciale vigente, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o negoziata previo bando.

5. Se è consentito dalla normativa statale vigente i lavori d'importo complessivo

inferiore a un milione di euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dal comma 4. L'invito è rivolto ad almeno dieci soggetti, se ci sono aspiranti idonei in tal numero.

6. I risultati della procedura non sono soggetti ad approvazione.

7. E' vietato in ogni caso il rinnovo tacito dei contratti. I contratti rinnovati tacitamente sono nulli ⁽⁴⁹⁾.

Art. 33.1

Intervento di estrema urgenza in materia di vincolo idrogeologico, di normativa antisismica e di messa in sicurezza degli edifici scolastici e dei conservatori di musica

1. Per i lavori d'importo inferiore alla soglia comunitaria, fatti salvi i casi previsti dall'articolo 33, comma 2, lettera c), costituisce estrema urgenza la situazione in cui l'ente interessato, a seguito di apposita ricognizione, certifica come indifferibili gli interventi, anche su impianti, arredi e dotazioni funzionali, destinati:

- a) alla messa in sicurezza degli edifici scolastici di ogni ordine e grado, degli asili nido e dei conservatori di musica, comprese le nuove edificazioni sostitutive di manufatti non rispondenti ai requisiti di salvaguardia dell'incolumità e della salute degli studenti e dei docenti;
- b) alla mitigazione dei rischi idraulici, geomorfologici e del territorio;
- c) all'adeguamento alla normativa antisismica;
- d) alla tutela ambientale e del patrimonio culturale.

2. Per l'affidamento degli interventi indicati nel comma 1:

- a) non si applica l'articolo 40 bis, commi 6 e 6 bis;
- b) i bandi previsti dall'articolo 27 bis e gli avvisi di aggiudicazione previsti dall'articolo 28 sono pubblicati unicamente sul sito informatico dell'amministrazione aggiudicatrice;
- c) i termini di ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, di comunicazione degli elaborati progettuali e dei documenti complementari per la presentazione e la ricezione dell'offerta sono dimezzati;
- d) i lavori d'importo inferiore a un milione di euro sono affidati dall'amministrazione aggiudicatrice con la procedura prevista dall'articolo 33, comma 4, con invito rivolto a dieci operatori economici. Per gli altri lavori d'importo inferiore alla soglia comunitaria le amministrazioni aggiudicatrici affidano i lavori avvalendosi dell'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando e previo invito di venti operatori economici.

3. Le lettere a), b) e c) del comma 2 non si applicano alle procedure di affidamento degli incarichi di progettazione e delle altre attività tecniche indicate nell'articolo 20 e degli appalti che hanno ad oggetto le attività indicate nell'articolo 30, comma 5 ter, lettere b) e c) ⁽⁵⁰⁾.

Art. 33 bis

Dialogo competitivo

1. Nel caso di appalti particolarmente complessi le amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi del dialogo competitivo se ritengono che il ricorso alla procedura aperta o ristretta non permette l'aggiudicazione dell'appalto.

2. Ai fini del ricorso al dialogo competitivo un appalto pubblico è considerato particolarmente complesso quando l'amministrazione aggiudicatrice:

- a) non è oggettivamente in grado di definire i mezzi tecnici atti a soddisfare le sue

necessità o i suoi obiettivi;

- b) non è oggettivamente in grado di specificare l'impostazione giuridica o finanziaria di un progetto; in particolare, s'intendono come particolarmente complessi gli appalti per i quali l'amministrazione aggiudicatrice non dispone di studi in merito all'identificazione e quantificazione dei suoi bisogni o all'individuazione dei mezzi strumentali al soddisfacimento di questi bisogni, alle loro caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie, all'analisi dello stato di fatto e di diritto di ogni intervento nelle sue eventuali componenti storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche e nelle componenti di sostenibilità ambientale, socio-economiche, amministrative e tecniche.

3. Il provvedimento con cui l'amministrazione aggiudicatrice decide di ricorrere al dialogo competitivo deve contenere una specifica motivazione in merito alla sussistenza dei presupposti previsti dal comma 2.

4. L'unico criterio per l'aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

5. Le amministrazioni aggiudicatrici pubblicano un bando di gara ai sensi dell'articolo 27, in cui rendono note le loro necessità o i loro obiettivi, che definiscono nel bando stesso o in un documento descrittivo, nel quale sono indicati anche i requisiti di ammissione al dialogo competitivo, i criteri di valutazione delle offerte e il termine entro il quale gli interessati possono presentare domanda di partecipazione alla procedura.

6. Le amministrazioni aggiudicatrici avviano con i candidati ammessi conformemente ai requisiti previsti dal comma 5 un dialogo finalizzato a individuare e a definire i mezzi più idonei a soddisfare le loro necessità o i loro obiettivi. Nella fase del dialogo le amministrazioni aggiudicatrici possono discutere con i candidati ammessi tutti gli aspetti dell'appalto.

7. Durante il dialogo le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono la parità di trattamento a tutti i partecipanti. In particolare non forniscono in modo discriminatorio informazioni che possono favorire alcuni partecipanti rispetto ad altri.

8. Le amministrazioni aggiudicatrici non possono rivelare agli altri partecipanti le soluzioni proposte, né altre informazioni riservate comunicate dal candidato partecipante al dialogo, senza l'accordo di quest'ultimo.

9. Le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere che la procedura si svolga in fasi successive, in modo da ridurre il numero di soluzioni da discutere durante la fase del dialogo, applicando i criteri di aggiudicazione precisati nel bando di gara o nel documento descrittivo. Il ricorso a questa facoltà è indicato nel bando di gara o nel documento descrittivo.

10. Le amministrazioni aggiudicatrici proseguono il dialogo finché non sono in grado di individuare, se del caso dopo averle confrontate, la soluzione o le soluzioni che possono soddisfare le loro necessità o i loro obiettivi.

11. Le amministrazioni aggiudicatrici possono ritenere motivatamente che nessuna delle soluzioni proposte soddisfi le loro necessità o i loro obiettivi; in tal caso informano immediatamente i partecipanti, ai quali non spetta alcun indennizzo o risarcimento, salvo quanto previsto dal comma 16.

12. Negli altri casi, dopo aver dichiarato concluso il dialogo e averne informato i partecipanti, le amministrazioni aggiudicatrici li invitano a presentare le loro offerte finali in base alla soluzione o alle soluzioni presentate e specificate nella fase del dialogo. Le offerte devono contenere tutti gli elementi richiesti e necessari per l'esecuzione del progetto.

13. Su richiesta delle amministrazioni aggiudicatrici le offerte possono essere chiarite, precisate e perfezionate. Le precisazioni, i chiarimenti, i perfezionamenti o i complementi non devono avere l'effetto di modificare gli elementi fondamentali dell'offerta o dell'appalto

quale posto in gara, se la variazione rischia di falsare la concorrenza o di avere un effetto discriminatorio.

14. Le amministrazioni aggiudicatrici valutano le offerte ricevute sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nel bando di gara o nel documento descrittivo, individuando l'offerta economicamente più vantaggiosa. Per i lavori, la procedura si può concludere con l'affidamento mediante concessione.

15. L'offerente che risulta aver presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa può essere invitato a precisare gli aspetti della sua offerta o a confermare gli impegni che vi figurano, se ciò non ha l'effetto di modificare elementi fondamentali dell'offerta o dell'appalto quale posto in gara, falsare la concorrenza o comportare discriminazioni.

16. Le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere premi o incentivi per i partecipanti al dialogo, anche per l'ipotesi prevista dal comma 11 ⁽⁵¹⁾.

Art. 33 ter *Accordo quadro*

1. Le amministrazioni aggiudicatrici possono concludere accordi quadro esclusivamente in relazione ai lavori di manutenzione. Gli accordi quadro non sono ammessi per la progettazione e per gli altri servizi di natura intellettuale.

2. Ai fini della conclusione di un accordo quadro le amministrazioni aggiudicatrici seguono le regole di procedura previste da questa legge in tutte le fasi, fino all'aggiudicazione degli appalti basati sull'accordo quadro.

3. Gli appalti basati su un accordo quadro sono aggiudicati secondo le procedure previste dai commi 4 e 5. Tali procedure sono applicabili solo tra le amministrazioni aggiudicatrici e gli operatori economici inizialmente parti dell'accordo quadro. In sede di aggiudicazione degli appalti pubblici basati su un accordo quadro le parti non possono in nessun caso apportare modifiche sostanziali alle condizioni fissate nell'accordo quadro, in particolare nel caso previsto dal comma 4.

4. Quando un accordo quadro è concluso con un solo operatore economico gli appalti basati su di esso sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro. Per l'aggiudicazione di questi appalti le amministrazioni aggiudicatrici possono consultare per iscritto l'operatore parte dell'accordo quadro, chiedendogli di completare, se necessario, la sua offerta.

5. Quando un accordo quadro è concluso con più operatori economici il numero di questi deve essere almeno pari a tre, purché vi sia un numero sufficiente di operatori economici che soddisfano i criteri di selezione o di offerte accettabili corrispondenti ai criteri di aggiudicazione.

6. Gli appalti basati su accordi quadro conclusi con più operatori economici possono essere aggiudicati mediante applicazione delle condizioni stabilite nell'accordo quadro senza nuovo confronto competitivo.

7. Per il caso del comma 6 l'aggiudicazione dell'accordo quadro contiene l'ordine di priorità per la scelta dell'operatore economico cui affidare il singolo appalto, privilegiando il criterio della rotazione.

8. Gli appalti basati su accordi quadro conclusi con più operatori economici, se l'accordo quadro non fissa tutte le condizioni, possono essere affidati solo dopo aver rilanciato il confronto competitivo fra le parti in base alle medesime condizioni, se necessario precisandole e, se del caso, ad altre condizioni indicate nel capitolato d'onere dell'accordo quadro, secondo la seguente procedura:

- a) per ogni appalto da aggiudicare le amministrazioni aggiudicatrici consultano per iscritto gli operatori economici che sono in grado di realizzare l'oggetto dell'appalto;
- b) le amministrazioni aggiudicatrici fissano un termine sufficiente per presentare le offerte

relative a ciascun appalto specifico, tenendo conto di elementi quali la complessità dell'oggetto dell'appalto e il tempo necessario per la trasmissione delle offerte;

- c) le offerte sono presentate per iscritto; il loro contenuto deve rimanere segreto fino alla scadenza del termine previsto per la loro presentazione;
- d) le amministrazioni aggiudicatrici aggiudicano ogni appalto all'offerente che ha presentato l'offerta migliore sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nel capitolato d'onori dell'accordo quadro.

9. La durata di un accordo quadro non può superare i quattro anni, salvo casi eccezionali debitamente motivati, in particolare, dall'oggetto dell'accordo quadro.

10. Le amministrazioni aggiudicatrici non possono ricorrere agli accordi quadro al di fuori dei casi previsti da questa legge o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza ⁽⁵²⁾.

Art. 33 quater *omissis* ⁽⁵³⁾

Art. 34 *Requisiti di partecipazione*

1. Le imprese che partecipano alle procedure di affidamento di lavori d'importo superiore a 150.000 euro devono essere in possesso del sistema di qualificazione, per categorie e classifiche d'importo, previsto dalle norme statali, fatto salvo quanto previsto da questo articolo.

2. Se l'importo dei lavori è inferiore o pari a quello indicato dal comma 1, la qualificazione è sostituita dall'iscrizione nel registro delle imprese oppure, se si tratta d'impresе stabilite in altri paesi, da un'iscrizione equivalente nel paese di appartenenza.

3. *omissis*

4. *omissis*

5. *omissis*

6. Per le imprese stabilite in altri stati aderenti all'Unione europea l'esistenza dei requisiti prescritti per la partecipazione delle imprese italiane alle gare di appalto è accertata in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei loro paesi ⁽⁵⁴⁾.

Art. 34 bis *Certificazione di qualità*

1. Se le amministrazioni aggiudicatrici chiedono la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare l'ottemperanza del concorrente a determinate norme in materia di garanzia della qualità, esse fanno riferimento ai sistemi di assicurazione della qualità basati sulle serie di norme europee in materia e certificati da organismi conformi alle serie di norme europee relative alla certificazione. Le amministrazioni aggiudicatrici riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri stati membri; inoltre ammettono altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità prodotte dagli operatori economici ⁽⁵⁵⁾.

Articolo 34 ter *Norme di gestione ambientale*

1. Se le amministrazioni aggiudicatrici, in relazione alla tipologia dell'opera, chiedono la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare il rispetto da parte del concorrente di determinate norme di gestione ambientale, esse fanno riferimento al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) o a norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali certificate da organismi conformi alla legislazione comunitaria o alle norme europee o internazionali relative alla certificazione. Le amministrazioni aggiudicatrici riconoscono i certificati equivalenti in materia rilasciati da organismi stabiliti in altri stati membri; inoltre accettano altre prove relative a misure equivalenti in materia di gestione ambientale prodotte dagli operatori economici ⁽⁵⁶⁾.

Art. 35
omissis ⁽⁵⁷⁾

Art. 35 bis
Tassatività delle cause di esclusione

1. L'amministrazione aggiudicatrice esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste da questa legge, dal regolamento di attuazione e da altre disposizioni di legge applicabili, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte. I bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione. Dette prescrizioni sono comunque nulle ⁽⁵⁸⁾.

Art. 35 ter
omissis ⁽⁵⁹⁾

Art. 36
Soggetti ammessi alle gare

1. Sono ammessi a presentare offerte per gli appalti e le concessioni i seguenti soggetti:

- a) le imprese individuali, anche artigiane, le società commerciali, le società cooperative;
- b) i consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro di cui alla legge 25 giugno 1909, n. 422 (Costituzione di consorzi di cooperative per appalti di lavori pubblici), e al decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 (Provvedimenti per la cooperazione), e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge-quadro per l'artigianato);
- c) i consorzi stabili costituiti, anche in forma di società consortile ai sensi dell'articolo 2615 ter del codice civile, tra imprese individuali anche artigiane, società commerciali e società cooperative di produzione e lavoro, sulla base delle disposizioni statali in materia;
- d) le associazioni temporanee di concorrenti fra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) che, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo con

rappresentanza ad una di esse, qualificata capogruppo, la quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e delle mandanti;

- e) i consorzi di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti fra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c), anche in forma di società consortile ai sensi dell'articolo 2615 ter del codice civile, con tutte le imprese consorziate o parte di esse, con le medesime modalità delle associazioni temporanee di cui alla lettera d);
- e bis) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4 ter), del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 (Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; si applicano quest'articolo e l'articolo 37, in quanto compatibili;
- f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240 (Norme per l'applicazione del regolamento n. 85/2137/CEE relativo all'istituzione di un gruppo europeo di interesse economico GEIE, ai sensi dell'art. 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 428), e altri soggetti di cui alle vigenti disposizioni comunitarie e statali.

2. In caso di licitazione, di appalto-concorso, di dialogo competitivo o di procedura negoziata, l'impresa invitata individualmente o il candidato ammesso individualmente nella procedura di dialogo competitivo ha la facoltà di presentare un'offerta o di trattare per sé o quale capogruppo di imprese riunite, ai sensi del comma 1; in caso di associazione sono ammesse modificazioni rispetto alla composizione del concorrente invitato, a condizione che non muti il soggetto indicato quale capogruppo e permangano i requisiti richiesti dal bando di gara di natura economico-finanziaria e tecnico-organizzativa. In questi casi le imprese associate in sede di presentazione dell'offerta devono dichiarare il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 34, l'insussistenza di motivi di esclusione e presentare le ulteriori dichiarazioni richieste dal bando di gara.

2 bis. Nel caso di licitazione, di appalto-concorso, di dialogo competitivo o di procedura negoziata, che comprendono lavorazioni previste dall'articolo 37, comma 5, le amministrazioni aggiudicatrici possono invitare imprese qualificate nella categoria prevalente per l'intero importo dell'appalto; si applica in tale caso il comma 2, fermo restando che l'offerta deve essere presentata da imprese qualificate secondo la normativa statale vigente.

3. Per assicurare l'effettiva concorrenzialità e trasparenza nella partecipazione alle procedure concorsuali il concorrente non può partecipare alla medesima procedura in più di un'associazione temporanea, in più di un consorzio di cui al comma 1, lettera e), o in più soggetti di cui al comma 1, lettera f).

4. È vietata la partecipazione contestuale alla medesima procedura sia in qualità di impresa singola che in qualità di mandante o mandataria di raggruppamento temporaneo.

5. È vietata la partecipazione contestuale alla medesima procedura sia in qualità di impresa singola che in quella di consorziate di consorzio di cui al comma 1, lettera e), o quale aderente agli altri soggetti di cui al comma 1, lettera f).

6. I consorzi previsti dal comma 1, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato, ferma restando l'applicazione dell'articolo 353 del codice penale. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

7. È vietata l'associazione in partecipazione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 37, commi 5 bis e 5 ter, è vietata qualsiasi modificazione delle associazioni temporanee di imprese, dei consorzi di cui al comma 1, lettera e), e dei soggetti di cui al comma 1, lettera f), rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

8. La violazione del comma 7 comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità

del contratto nonché l'esclusione dei concorrenti dalla nuova gara relativa all'affidamento degli stessi lavori, fatta salva l'applicazione del comma 9.

9. Le amministrazioni aggiudicatrici prevedono nel bando la facoltà, in caso di fallimento, di risolvere il contratto per grave inadempimento dell'originario appaltatore o, nelle ipotesi di cui al comma 8, di procedere in base all'articolo 58.8.

10. *omissis*

11. Se i candidati o i concorrenti, singoli, associati o consorziati, cedono, affittano l'azienda o un ramo d'azienda, oppure procedono alla trasformazione, fusione o scissione della società, il cessionario, l'affittuario o il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione sono ammessi alla gara, all'aggiudicazione, alla stipulazione previo accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 34 e dell'assenza di motivi di esclusione, anche in ragione della cessione, della locazione, della fusione, della scissione e della trasformazione previsti dalla presente legge ⁽⁶⁰⁾.

Art. 37

Riunione di concorrenti

1. La costituzione di riunioni di concorrenti, la partecipazione alle gare e l'esecuzione delle opere da parte delle riunioni di concorrenti sono disciplinate dalla normativa statale, salvo quanto diversamente disposto da questa legge e dalla sua disciplina attuativa.

2. *omissis*

2 bis. *omissis*

3. *omissis*

4. *omissis*

5. Qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, e qualora una o più di tali opere superi in valore il 15 per cento dell'importo totale dei lavori, se i soggetti affidatari non sono in grado di realizzare le predette componenti, possono utilizzare il subappalto con i limiti dettati dall'articolo 42. L'eventuale subappalto non può essere suddiviso senza ragioni obiettive. Le opere previste da questo comma e i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione sono individuati dalla normativa statale.

5 bis. *omissis*

5 ter. *omissis*

5 quater. *omissis*

5 quinquies. *omissis*

5 sexies. *omissis*

5 septies. *omissis*

5 octies. *omissis* ⁽⁶¹⁾.

Art. 38

Criteri di selezione

1. Nelle procedure ristrette i soggetti da invitare alla procedura di gara sono quelli che abbiano presentato domanda di partecipazione e che siano in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 34, 37 e per i quali non sussistano motivi di esclusione.

2. Qualora siano pervenute richieste di invito in numero inferiore a dieci le amministrazioni aggiudicatrici provvedono ad integrare gli inviti sino a raggiungere il numero minimo di dieci.

3. *omissis*⁽⁶²⁾

Art. 39
omissis ⁽⁶³⁾

Art. 39 bis

Commissione tecnica nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

1. Se il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte è effettuata da una commissione tecnica la cui composizione è disciplinata nel regolamento di attuazione.

2. *omissis*

3. Le spese relative alla commissione tecnica sono inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione dell'amministrazione aggiudicatrice ⁽⁶⁴⁾.

Art. 40

Offerte anomale e turbative di gara

1. L'amministrazione aggiudicatrice procede alla valutazione delle offerte anomale ed alla loro esclusione dalla procedura concorsuale secondo le modalità ed i criteri automatici fissati nel regolamento di attuazione ⁽⁶⁵⁾.

2. Qualora vi sia fondato motivo di ritenere sussistenti accordi tra imprese volti a condizionare il risultato della gara, il presidente della commissione dà avviso al Presidente della Giunta provinciale per l'attivazione della procedura di cui all'articolo 8, comma 3.

Art. 40 bis

Fasi dell'aggiudicazione

1. Al termine della procedura di gara è dichiarata l'aggiudicazione a favore del miglior offerente.

2. L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

3. L'offerta è vincolante per il periodo indicato nel bando o nell'invito e, in caso di mancata indicazione, per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. L'amministrazione aggiudicatrice può chiedere agli offerenti il differimento del termine.

4. L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito nel comma 5.

5. La stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro il termine di sessanta giorni decorrenti dall'aggiudicazione divenuta efficace, salvo che un diverso termine sia previsto nel bando o nell'invito ad offrire, o che l'ipotesi di differimento sia espressamente concordata con l'aggiudicatario. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l'aggiudicatario, mediante atto notificato all'amministrazione aggiudicatrice, può sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Se è intervenuta la consegna dei lavori ai sensi dell'articolo 46, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori,

comprese quelle per opere provvisoriale.

6. Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni dell'avvenuta aggiudicazione. Il termine dilatorio non si applica nei seguenti casi:

- a) se, a seguito di pubblicazione di bando o di avviso con cui si indice una gara o di inoltro degli inviti, è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva;
- b) nel caso di un appalto basato su un accordo quadro ai sensi dell'articolo 33 ter.

6 bis. Se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato, dal momento della notificazione dell'istanza cautelare all'amministrazione aggiudicatrice e per i successivi venti giorni, a condizione che entro tale termine intervenga almeno il provvedimento cautelare di primo grado o la pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado in caso di decisione del merito all'udienza cautelare ovvero fino alla pronuncia di detti provvedimenti se successiva. L'effetto sospensivo sulla stipula del contratto cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza concedere misure cautelari o rinvia al giudizio di merito l'esame della domanda cautelare, con il consenso delle parti, da intendersi quale implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare.

7. Il contratto è stipulato mediante atto pubblico notarile o mediante forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata, nonché in forma elettronica, secondo le norme vigenti per ciascuna amministrazione aggiudicatrice.

8. Ai fini della stipula del contratto o ai fini dell'approvazione del progetto esecutivo nel caso in cui il contratto abbia ad oggetto congiuntamente la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei relativi lavori, l'aggiudicatario deve produrre all'amministrazione il piano operativo di sicurezza e il programma dei lavori, redatto in conformità all'eventuale cronoprogramma e al piano delle misure di sicurezza e coordinamento. Il regolamento di attuazione disciplina i contenuti del programma dei lavori.

9. Il contratto deve recare la dichiarazione dell'aggiudicatario relativamente alla perfetta conoscenza delle condizioni dei luoghi e di tutte le circostanze generali e speciali che possono influire sull'esecuzione dei lavori nonché relativamente all'attuale realizzabilità dell'opera sulla base del progetto di gara ⁽⁶⁶⁾.

Art. 41 *omissis* ⁽⁶⁷⁾

Art. 42 *Disposizioni organizzative per il ricorso al subappalto*

1. *omissis*
2. *omissis*
3. Le autorizzazioni al subappalto sono pubblicate sul sito dell'osservatorio provinciale dei lavori pubblici e delle concessioni.
4. *omissis*
- 4 bis. *omissis*
- 4 ter. *omissis*
5. *omissis*

6. Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici nonché i dati di cui al comma 2, lettera c).

7. I piani operativi di sicurezza sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, per rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio questo obbligo incombe sul mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

8. *omissis*

9. Il subappaltatore non può subappaltare a sua volta le prestazioni a lui affidate, salvo che per la fornitura con posa in opera di impianti o di strutture speciali da individuare con il regolamento di attuazione. Il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio di questi impianti e strutture speciali, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, lettera d), con le modalità definite dal regolamento di attuazione.

10. *omissis*

11. *omissis*

12. *omissis*

13. *omissis*

14. *omissis*

15. *omissis* ⁽⁶⁸⁾

Art. 43

Tutela dei lavoratori

1. L'appaltatore, il subappaltatore e il concessionario, se esecutore, devono applicare, nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dei lavori, anche se assunti al di fuori della provincia di Trento, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro, per i dipendenti del settore relativo ai lavori rispettivamente assunti, vigenti in provincia di Trento durante il periodo di svolgimento dei lavori, compresa, se prevista da questi contratti collettivi, l'iscrizione alla cassa edile della provincia autonoma di Trento. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative.

2. L'appaltatore, il subappaltatore e il concessionario, se esecutore, devono osservare, nei confronti dei lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dei lavori, le leggi e i regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi di effettuazione e di versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e al versamento dei contributi previdenziali e assicurativi.

3. In tema di responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore si applica la normativa statale vigente.

4. A garanzia dell'osservanza degli obblighi dell'appaltatore o del concessionario esecutore previsti dal comma 2, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,5 per cento. Le ritenute possono essere svincolate soltanto dopo la liquidazione del conto finale, previa approvazione del collaudo e comunque se le eventuali inadempienze accertate sono state sanate. Il regolamento di attuazione prevede le modalità con cui l'amministrazione aggiudicatrice provvede al pagamento, a valere sulle ritenute previste da questo comma, di quanto dovuto per le inadempienze dell'appaltatore o del concessionario esecutore rispetto agli obblighi previsti dal comma 2, accertate dagli

enti competenti che ne chiedano il pagamento nelle forme di legge. Nel regolamento di attuazione possono essere previste disposizioni per promuovere e premiare l'appaltatore o il concessionario esecutore relativamente all'applicazione di meccanismi di accertamento e certificazione, anche assunti dal solo appaltatore o concessionario esecutore, della regolarità contributiva e retributiva dell'appaltatore o del concessionario esecutore e dei subappaltatori.

5. L'amministrazione aggiudicatrice provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore o al concessionario esecutore, a titolo di acconto, previa verifica degli adempimenti connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'esecuzione dei lavori, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva positivo riferito all'appaltatore o al concessionario esecutore e agli eventuali subappaltatori. L'appaltatore o il concessionario esecutore comunicano all'amministrazione aggiudicatrice la data d'inizio e di fine di ciascun subappalto entro dieci giorni dal suo termine; nel medesimo termine l'amministrazione aggiudicatrice chiede all'autorità competente la dichiarazione di regolarità retributiva nei confronti del subappaltatore. La dichiarazione è rilasciata entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi inutilmente i quali si intende concessa. Per il pagamento del saldo è richiesta la documentazione prevista per il pagamento degli acconti riferita al periodo successivo all'ultimo stato di avanzamento dei lavori liquidato, nonché la dichiarazione di regolarità retributiva rilasciata dall'autorità competente nei confronti dell'appaltatore o del concessionario esecutore anche per i dipendenti degli eventuali subappaltatori.

6. Se l'amministrazione aggiudicatrice rileva, anche attraverso la documentazione di cui al comma 5, il mancato o parziale adempimento, accertato, nella corresponsione delle retribuzioni e nell'effettuazione del versamento delle ritenute previdenziali, assicurative e assistenziali da parte dell'appaltatore o del concessionario esecutore e degli eventuali subappaltatori, la liquidazione del certificato di pagamento, in acconto o a saldo, rimane sospesa per l'importo equivalente alle inadempienze accertate. Se l'importo relativo alle inadempienze accertate non è quantificabile la liquidazione rimane sospesa, senza applicazione di interessi per ritardato pagamento:

- a) per il 20 per cento dell'intero certificato di pagamento, se le inadempienze riguardano l'appaltatore o il concessionario esecutore oppure nel caso di impedimento nell'acquisizione della documentazione di cui al comma 5 per cause dipendenti dall'appaltatore o dal concessionario esecutore;
- b) per una quota pari al 20 per cento dell'importo autorizzato del contratto di subappalto, se le inadempienze riguardano il subappaltatore oppure nel caso di impedimento nell'acquisizione della documentazione di cui al comma 5 per cause dipendenti dal subappaltatore.

7. Per i pagamenti in acconto, se la documentazione di cui al comma 5 non perviene all'amministrazione per cause non imputabili all'appaltatore o al concessionario esecutore o agli eventuali subappaltatori, il certificato di pagamento è liquidato rinviando improrogabilmente la verifica della documentazione al successivo pagamento.

8. Il corrispettivo non liquidato di cui al comma 6 viene svincolato solo previa dimostrazione di avvenuta regolarizzazione da parte dell'appaltatore o del concessionario esecutore o, per il suo tramite, da parte del subappaltatore, salvo che l'importo non sia utilizzato dall'amministrazione aggiudicatrice per il pagamento diretto dei dipendenti dell'appaltatore o del concessionario esecutore, secondo le disposizioni del regolamento di attuazione.

9. Ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), l'appaltatore, il subappaltatore e il concessionario esecutore devono munire i lavoratori di un'apposita tessera di riconoscimento corredata di

fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori devono esporre la tessera di riconoscimento. Tali obblighi gravano anche sui lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali devono provvedervi per proprio conto, e sui datori di lavoro con meno di dieci dipendenti. In caso di violazione si applicano le sanzioni previste dalla normativa statale.

10. I contratti di lavori pubblici devono riportare le prescrizioni di questo articolo e devono prevedere anche:

- a) l'obbligo per l'appaltatore o per il concessionario esecutore e, per suo tramite, per i subappaltatori, di trasmettere all'amministrazione aggiudicatrice prima dell'inizio dei lavori la documentazione prevista dalla vigente normativa relativamente agli adempimenti assicurativi e antinfortunistici, nonché una copia del piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- b) l'obbligo per l'appaltatore o per il concessionario esecutore di consegnare all'ente appaltante il piano operativo di sicurezza nel rispetto delle vigenti disposizioni, prima della consegna dei lavori; se questo obbligo non viene rispettato l'amministrazione aggiudicatrice non procede alla consegna dei lavori e diffida l'appaltatore o il concessionario esecutore a ottemperare entro un termine massimo di trenta giorni, trascorso inutilmente il quale si procede alla risoluzione del contratto secondo le disposizioni vigenti; in tal caso l'amministrazione aggiudicatrice affida l'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto all'impresa che segue in graduatoria;
- c) l'obbligo, nei casi di immediata consegna dei lavori prima della stipula del relativo contratto ai sensi dell'articolo 46, di presentare il piano operativo di sicurezza non oltre trenta giorni dalla consegna dei lavori; se questo obbligo non viene rispettato l'ente appaltante diffida l'appaltatore o il concessionario esecutore a ottemperare entro un termine massimo di trenta giorni, trascorso inutilmente il quale non si procede alla stipula del contratto e si affidano i lavori oggetto dell'appalto all'impresa che segue in graduatoria;
- d) l'obbligo di indicare, all'atto della consegna del piano operativo di sicurezza, il direttore tecnico del cantiere responsabile del rispetto del piano.

11. Per perseguire la sicurezza e la regolarità del lavoro è istituito il "libro del personale ai fini della sicurezza e della regolarità del lavoro", tenuto e aggiornato nel cantiere dall'appaltatore o dal concessionario esecutore. Il documento contiene l'indicazione giornaliera dei nominativi di tutto il personale comunque impiegato nell'esecuzione dei lavori. A tal fine l'impresa subappaltatrice deve comunicare all'appaltatore o al concessionario esecutore, al momento dell'ingresso in cantiere dei propri lavoratori, i dati necessari per la corretta compilazione del libro. L'appaltatore o il concessionario esecutore è responsabile dell'esattezza dei dati indicati nonché della tenuta giornaliera del libro. L'eventuale inadempienza rileva contrattualmente e comporta l'applicazione delle norme in materia di sicurezza per l'appaltatore o per il concessionario esecutore e il subappaltatore, per quanto di rispettiva competenza, fatte salve le fattispecie già disciplinate da disposizioni particolari. La direzione dei lavori e il responsabile del procedimento devono avere libero accesso al libro. Il direttore dei lavori, ogni dieci giorni e comunque in occasione di ciascuna visita in cantiere, in contraddittorio con il direttore di cantiere dell'impresa, verifica l'esattezza delle annotazioni sul libro del personale, annotandovi gli esiti. Il libro non ha validità ai fini della contabilità dell'appalto. Le modalità di tenuta del libro e le conseguenze in caso di non corretta tenuta sono definite dal regolamento di attuazione. Il regolamento, inoltre, può stabilire le modalità per il trattamento informatico dei dati contenuti nel libro, anche con riferimento alle verifiche necessarie per l'emissione del documento unico di regolarità contributiva, e i casi in cui non è obbligatoria la tenuta del libro ⁽⁶⁹⁾.

Art. 44
omissis ⁽⁷⁰⁾

Art. 45
Semplificazione delle procedure

1. Si prescinde da qualsiasi parere, concessione, autorizzazione e nulla osta per l'esecuzione di opere di diretta competenza dei comuni, della Provincia o dei suoi enti strumentali relativi al pronto soccorso e al ripristino a seguito di frane, valanghe, alluvioni e altre calamità, nonché per l'esecuzione, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta provinciale, dei lavori di manutenzione stradale da realizzare nelle fasce di rispetto delle strade provinciali e delle strade statali di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche). Questo comma si applica anche per l'esecuzione dei lavori di manutenzione delle altre opere pubbliche di competenza della Provincia, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale.

1 bis. Per gli interventi di ripristino di cui al comma 1 che interessano siti archeologici e beni sottoposti al regime di tutela ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004, si applica la procedura prevista per le situazioni di urgenza dall'articolo 27 del decreto legislativo n. 42 del 2004.

2. Per l'approvazione dei progetti definitivi di lavori d'importo superiore alla soglia comunitaria rientranti nella competenza della Provincia o dei suoi enti funzionali e negli ulteriori casi individuati da disposizioni provinciali è indetta una conferenza di servizi con le procedure previste dagli articoli 4, 5, 6, 7 e 9 della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13, relativi al piano straordinario delle opere pubbliche, nonché da questo articolo.

2 bis. Fuori dai casi di cui al comma 2, per l'approvazione di progetti rientranti nella competenza della Provincia o dei suoi enti funzionali, la conferenza di servizi può essere indetta quando le questioni tecniche e amministrative sono particolarmente complesse e quando è necessario determinare, con un progetto almeno definitivo, l'effetto di variante degli strumenti urbanistici subordinati al piano urbanistico provinciale. Le strutture e le amministrazioni coinvolte nella conferenza di servizi, comprese quelle preposte alla tutela dei beni culturali di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, nonché quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute, si pronunciano sulle soluzioni progettuali prescelte per quanto riguarda l'interesse tutelato da ciascuna. La conferenza di servizi è convocata una prima volta con finalità istruttorie e in una seconda occasione per la formulazione dei pronunciamenti delle strutture o delle amministrazioni coinvolte. L'atto di approvazione del progetto richiama i dissensi e le osservazioni formulate dalle strutture o amministrazioni coinvolte nella conferenza di servizi. Se le strutture e le amministrazioni coinvolte nella conferenza di servizi si sono già pronunciate sul medesimo progetto, anche a un livello antecedente di progettazione, valutano soltanto le nuove soluzioni progettuali e quelle su cui hanno formulato dissensi oppure osservazioni. La conferenza di servizi, se valuta un progetto preliminare, specifica quali sono le condizioni per ottenere sui successivi gradi di progettazione i pareri, le autorizzazioni, le intese, i concerti, i nulla osta o gli atti di assenso comunque denominati richiesti dalla normativa vigente.

2 ter. *omissis* ⁽⁷¹⁾

Art. 46
Consegna dei lavori

1. Il soggetto competente in caso di urgenza può autorizzare la consegna dei lavori dopo l'aggiudicazione e prima della stipulazione del relativo contratto, decorso il termine di cui all'articolo 40 bis, comma 6, salvo che nelle procedure in cui la legge non prevede la pubblicazione del bando di gara o nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari. Di questa facoltà è data notizia nel bando o nella lettera di invito a presentare l'offerta; la consegna dei lavori è disposta previa verifica dei requisiti dichiarati ai fini della partecipazione alla procedura di gara e dell'assenza di impedimenti previsti dalla vigente normativa antimafia ⁽⁷²⁾.

2. Il pagamento degli acconti, in caso di consegna immediata ai sensi del precedente comma 1, ha luogo secondo quanto previsto dal capitolato speciale d'appalto indipendentemente dalla stipulazione e registrazione del contratto e nel limite di un terzo dell'importo complessivo dell'offerta.

Art. 46 bis

Anticipazioni alle imprese appaltatrici

1. Subordinatamente all'avvenuta consegna dei lavori e alla costituzione da parte dell'appaltatore di idonea garanzia fideiussoria, le amministrazioni aggiudicatrici corrispondono all'appaltatore un'anticipazione sull'importo del contratto d'appalto per un valore pari al 5 per cento dell'importo stesso.

2. L'anticipazione è gradualmente recuperata in corso d'opera, mediante trattenute sui pagamenti in conto effettuate in una percentuale pari a quella dell'anticipazione stessa.

3. L'importo della garanzia fideiussoria di cui al comma 1 è pari a quello dell'anticipazione da corrispondere ed è gradualmente ridotto in corso d'opera al totale dell'anticipazione ancora da recuperare.

4. L'anticipazione è erogata all'appaltatore entro trenta giorni dalla data di ricevimento da parte dell'amministrazione aggiudicatrice della documentazione comprovante l'avvenuta e regolare costituzione della garanzia fideiussoria, ma comunque non prima di venti giorni dalla data di consegna dei lavori.

5. Sull'importo dell'anticipazione, in caso di mancata erogazione, decorrono gli interessi di mora previsti dal regolamento di attuazione ⁽⁷³⁾.

Art. 46 ter

Disciplina economica dell'esecuzione dei lavori pubblici

1. Il regolamento di attuazione disciplina modalità, condizioni e termini per i pagamenti da corrispondere all'appaltatore, prevedendo soglie diversificate degli stati di avanzamento in relazione alla tipologia o all'entità dei lavori. In ogni caso i termini per i pagamenti non devono superare i quarantacinque giorni per gli stati di avanzamento e i novanta giorni per il saldo, decorrenti, rispettivamente, dalla data di emissione del certificato di pagamento e dalla data di approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, ferme restando la completezza e la regolarità della documentazione richiesta, ivi comprese le fatture dell'appaltatore e le fatture quietanzate dei subappaltatori. I predetti termini sono sospesi fino al ricevimento della documentazione richiesta.

2. Il regolamento di attuazione disciplina i limiti di ammissibilità, i criteri di calcolo e i casi di corresponsione dei premi di accelerazione per l'anticipata conclusione dei lavori rispetto al termine contrattuale, anche per il caso in cui i premi non siano previsti nel bando di gara o nel capitolato speciale.

3. Per i lavori pubblici affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici indicate dall'articolo 2, comma 1, non è ammessa la revisione dei prezzi. A questi lavori si applicano le disposizioni per il prezzo chiuso di cui all'articolo 133 del decreto legislativo n. 163 del 2006.

4. Se nel corso dei lavori si verificano aumenti del costo dei materiali, derivanti da fatti eccezionali, superiori al 10 per cento e tali da comportare un aumento del 5 per cento del valore complessivo del contratto, accertati dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 13, comma 6 ter, l'appaltatore può chiedere, comprovando i costi sostenuti, un indennizzo per la parte eccedente la percentuale del 10 per cento.

5. La Giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalità per l'accertamento e la corresponsione dell'indennizzo previsto dal comma 4 ⁽⁷⁴⁾.

Art. 47 *omissis* ⁽⁷⁵⁾

Art. 47 bis *Indennizzi*

1. Per ridurre le perdite economiche derivanti dalla chiusura parziale o totale di strade o piazze a causa dell'apertura di cantieri per l'esecuzione di opere pubbliche di importo pari o superiore ad un milione di euro, la Provincia concede contributi a fondo perduto, a titolo di indennizzo.

2. I contributi spettano ai titolari di imprese che hanno subito perdite, in termini di minori entrate o maggiori spese, per effetto della chiusura al traffico veicolare o anche solo pedonale della strada o della piazza costituenti l'accesso principale all'esercizio. La chiusura deve avere una durata non inferiore a trenta giorni.

3. La richiesta di contributo è presentata nell'ambito di una specifica conferenza pubblica d'informazione e concertazione, ed è accompagnata dall'indicazione della percentuale di perdita ipotizzata rispetto agli introiti dell'anno precedente, con riferimento al tempo previsto per il cantiere.

4. Il contributo richiesto, previa valutazione ed eventuale rideterminazione dell'importo, è concesso nella misura massima del 70 per cento della perdita riconosciuta. Per la copertura di tali oneri si procede a carico del quadro di spesa dell'opera o facendo ricorso ad un fondo istituito nell'ambito dello strumento di pianificazione. Al fine della liquidazione del contributo il richiedente deve fornire prova dell'effettiva perdita subita.

5. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore di quest'articolo, la Giunta provinciale con propria deliberazione stabilisce i criteri e le modalità per la sua attuazione, prevedendo fra l'altro:

- a) le esatte modalità per l'accertamento e la quantificazione della perdita;
- b) le percentuali ed i criteri per l'erogazione dei contributi;
- c) i termini e le modalità per la presentazione delle domande di contributo.

6. Quanto disposto da quest'articolo ha efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso relativo alla decisione di autorizzazione della Commissione europea, ai sensi degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, relativi agli aiuti alle imprese ⁽⁷⁶⁾.

Capo VII *Concessione di lavori pubblici*

Art. 48
Ambito di applicazione

1. Questo capo si applica a tutte le amministrazioni aggiudicatrici (77).

Art. 49
Concessione di lavori pubblici

1. Ai fini della presente legge la concessione di lavori pubblici è un contratto che ha le stesse caratteristiche di un appalto di lavori pubblici ad eccezione del fatto che il corrispettivo dei lavori consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera o in tale diritto accompagnato da un prezzo. La gestione funzionale ed economica può anche riguardare, eventualmente in via anticipata, opere o parti di opere direttamente connesse a quelle oggetto della concessione e da ricomprendere nella stessa.

2. Le concessioni di lavori pubblici hanno, di regola, ad oggetto la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità, e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica eventualmente estesa, anche in via anticipata, ad opere o parti di opere in tutto o in parte già realizzate e direttamente connesse a quelle oggetto della concessione e da ricomprendere nella stessa.

3. Se è obiettivamente necessario, l'amministrazione aggiudicatrice stabilisce in sede di gara anche un prezzo nonché, eventualmente, la gestione funzionale ed economica, anche anticipata, di opere o parti di opere già realizzate, qualora al concessionario venga imposto di praticare nei confronti degli utenti prezzi inferiori a quelli corrispondenti alla remunerazione degli investimenti e alla somma del costo del servizio e dell'ordinario utile di impresa, ovvero qualora sia necessario assicurare al concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare. Nella determinazione del prezzo si tiene conto dell'eventuale prestazione di beni e servizi da parte del concessionario alla stessa amministrazione aggiudicatrice, relativamente all'opera concessa, secondo le previsioni del bando di gara.

4. Se il concedente dispone di una progettazione definitiva ed esecutiva, l'oggetto della concessione, per quanto concerne le prestazioni progettuali, è circoscritto alla revisione della progettazione e al suo completamento da parte del concessionario.

5. La durata della concessione è fissata in funzione dell'ammortamento degli investimenti, comprensivi di un equo profitto, evidenziati nel piano economico-finanziario predisposto dal concessionario e approvato dal concedente.

6. I presupposti e le condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione, da richiamare nelle premesse del contratto, ne costituiscono parte integrante. Le variazioni apportate dall'amministrazione aggiudicatrice a detti presupposti o condizioni di base, nonché le norme legislative e regolamentari che stabiliscono nuovi meccanismi tariffari o che comunque incidono sull'equilibrio del piano economico-finanziario, comportano la necessaria revisione del piano medesimo, da attuare mediante rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio, anche tramite la proroga del termine di scadenza delle concessioni. In mancanza della predetta revisione il concessionario può recedere dal contratto. Nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino più favorevoli delle precedenti per il concessionario, la revisione del piano dovrà essere effettuata a favore del concedente.

6 bis. Ai fini dell'applicazione del comma 6 la convenzione definisce i presupposti e le condizioni di base del piano economico-finanziario le cui variazioni non imputabili al

concessionario, se determinano una modifica dell'equilibrio del piano, comportano la sua revisione. La convenzione contiene anche una definizione di equilibrio economico-finanziario che fa riferimento a indicatori di redditività e di capacità di rimborso del debito, nonché la procedura di verifica e la cadenza temporale degli adempimenti connessi.

7. Nel caso di recesso del concessionario ai sensi del comma 6, esso ha diritto al rimborso del valore delle opere realizzate, compresi gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti o, se l'opera non ha ancora superato la fase di collaudo, dei costi effettivamente sostenuti, inclusi tutte le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere a causa della risoluzione del contratto di concessione.

8. Il piano economico-finanziario deve prevedere le modalità di copertura degli investimenti e la specificazione del valore residuo al netto degli ammortamenti annuali nonché l'eventuale valore residuo dell'investimento non ammortizzato al termine della concessione. Le offerte devono dare conto del preliminare coinvolgimento di uno o più istituti finanziatori nel progetto.

9. È vietato l'affidamento di concessioni di lavori pubblici che non abbiano a oggetto anche la gestione funzionale ed economica delle opere realizzate.

10. Le amministrazioni aggiudicatrici, previa analisi di convenienza economica, possono prevedere nel piano economico-finanziario e nella convenzione, a titolo di prezzo, la cessione in proprietà o in diritto di godimento di beni immobili nella loro disponibilità o allo scopo espropriati la cui utilizzazione ovvero valorizzazione sia necessaria all'equilibrio economico-finanziario della concessione. Le modalità di utilizzazione ovvero di valorizzazione dei beni immobili sono definite dall'amministrazione aggiudicatrice unitamente all'approvazione del progetto posto a base di gara, e costituiscono uno dei presupposti che determinano l'equilibrio economico-finanziario della concessione. Nel caso di gara indetta ai sensi dell'articolo 50 quater, le predette modalità di utilizzazione ovvero di valorizzazione sono definite dall'amministrazione aggiudicatrice nell'ambito dello studio di fattibilità.

10 bis. All'atto della consegna dei lavori il soggetto concedente dichiara di disporre di tutte le autorizzazioni, licenze, abilitazioni, nulla osta, permessi o altri atti di consenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente, e dichiara che questi atti sono legittimi, efficaci e validi ⁽⁷⁸⁾.

Art. 50

Modalità di pubblicità e di affidamento delle concessioni di lavori pubblici

1. Le amministrazioni aggiudicatrici procedono all'affidamento delle concessioni di lavori pubblici nel rispetto delle norme di pubblicità di cui al capo V attraverso la pubblicazione di un bando contenente tutte le informazioni che l'amministrazione aggiudicatrice ritiene utili.

2. Il bando pubblicato deve contenere una bozza di contratto, le cui condizioni sono soggette a confronto concorrenziale ai sensi del comma 4.

2 bis. I bandi e i relativi allegati, ivi compresi, a seconda dei casi, lo schema di contratto e il piano economico-finanziario, sono definiti in modo da assicurare adeguati livelli di bancabilità dell'opera.

2 ter. Il bando può prevedere che l'offerta sia corredata dalla dichiarazione, sottoscritta da uno o più istituti finanziatori, di interesse a finanziare l'operazione, anche in considerazione dei contenuti dello schema di contratto e del piano economico-finanziario.

2 quater. L'amministrazione aggiudicatrice prevede nel bando di gara che il contratto di concessione stabilisca la risoluzione del rapporto in caso di mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento o di mancata sottoscrizione o collocamento delle obbligazioni di progetto entro un congruo termine fissato dal bando, comunque non superiore a

ventiquattro mesi, decorrente dalla data di approvazione del progetto definitivo. Resta salva la facoltà del concessionario di reperire la liquidità necessaria alla realizzazione dell'investimento attraverso altre forme di finanziamento previste dalla normativa vigente, purché sottoscritte entro lo stesso termine. Nel caso di risoluzione del rapporto ai sensi di questo comma il concessionario non ha diritto ad alcun rimborso delle spese sostenute, incluse quelle relative alla progettazione definitiva. Il bando di gara può prevedere, inoltre, che in caso di parziale finanziamento del progetto, e comunque per uno stralcio tecnicamente ed economicamente funzionale, il contratto di concessione rimanga valido limitatamente alla parte che regola la realizzazione e gestione dello stralcio funzionale.

3. A seguito della pubblicazione del bando le amministrazioni aggiudicatrici provvedono all'affidamento delle concessioni di lavori pubblici ai soggetti in possesso di provata capacità imprenditoriale, finanziaria e gestionale.

4. Le stazioni appaltanti affidano le concessioni di lavori pubblici con procedura aperta o ristretta, utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

4 bis. Per le concessioni da affidare con procedura ristretta il bando può prevedere che, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, è indetta una consultazione preliminare con i soggetti invitati a presentare le offerte, per verificare l'insussistenza di criticità del progetto posto a base di gara sotto il profilo della sua finanziabilità; inoltre può prevedere che a seguito della consultazione l'amministrazione aggiudicatrice possa adeguare gli atti di gara, aggiornando il termine di presentazione delle offerte. Il termine non può essere inferiore a trenta giorni decorrenti dalla relativa comunicazione agli interessati. Non può essere oggetto di consultazione l'importo delle misure di defiscalizzazione e dei contributi pubblici.

5. Il termine per la presentazione delle candidature alla concessione non può essere inferiore a cinquantadue giorni dalla data di spedizione del bando, a meno che il soggetto concedente non proceda per via elettronica ⁽⁷⁹⁾.

Art. 50 bis

Affidamenti diretti al concessionario

1. Possono essere affidati direttamente al concessionario i lavori complementari che non figurano nel progetto inizialmente previsto nella concessione né nel contratto inizialmente affidato e che sono divenuti necessari a seguito di una circostanza imprevista.

2. L'affidamento ai sensi del comma 1 è possibile solo se, alternativamente:

- a) i lavori complementari non possono essere tecnicamente o economicamente separati dal contratto iniziale senza gravi inconvenienti, tecnici o economici, per il concedente;
- b) i lavori, pur separabili nell'esecuzione dell'appalto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento.

3. L'importo cumulato degli affidamenti oggetto di questo articolo non può superare il 50 per cento dell'importo del contratto aggiudicato ⁽⁸⁰⁾.

Art. 50 ter

Appalti del concessionario

1. Il concedente può, alternativamente:

- a) imporre al concessionario di lavori pubblici di affidare a terzi appalti di lavori pubblici corrispondenti a una percentuale pari al 30 per cento del valore globale dei lavori oggetto della concessione; i candidati concessionari possono aumentare questa percentuale;
- b) invitare i candidati concessionari a dichiarare nell'offerta che presentano in sede di

gara la percentuale del valore globale oggetto della concessione che intendono affidare a terzi.

2. Il concessionario può realizzare tutti i lavori se il concedente non ha disposto diversamente ai sensi del comma 1.

3. In ogni caso il concessionario è l'unico soggetto responsabile nei confronti del concedente. Il concedente è estraneo ai rapporti del concessionario con i suoi eventuali appaltatori, fornitori e terzi in genere; tali rapporti intercorrono esclusivamente tra il concessionario e detti soggetti, senza che sia configurabile alcuna forma di responsabilità, diretta o indiretta, del concedente.

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, agli appalti di lavori affidati dal concessionario che non è amministrazione aggiudicatrice si applicano, in quanto compatibili, i principi per l'aggiudicazione dei contratti pubblici, gli articoli 7 bis, 10, 40 bis e 58.12, nonché le disposizioni di questa legge in tema di pubblicità, termini delle procedure, requisiti di ordine generale e di partecipazione delle imprese, subappalto, progettazione, collaudo e piani di sicurezza.

5. Il concessionario che non sia un'amministrazione aggiudicatrice può affidare direttamente i propri contratti di lavori pubblici a soggetti facenti parte del raggruppamento con cui si è aggiudicato la concessione e ad imprese ad essi collegate ⁽⁸¹⁾.

Art. 50 quater *Finanza di progetto*

1. Per la realizzazione di lavori pubblici d'interesse provinciale o di lavori di pubblica utilità, inseriti negli strumenti di programmazione formalmente approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente, finanziabili in tutto o in parte con capitali privati, le amministrazioni aggiudicatrici, in alternativa all'affidamento mediante concessione ai sensi dell'articolo 49, possono affidare una concessione ponendo a base di gara uno studio di fattibilità, mediante pubblicazione di un bando finalizzato alla presentazione di offerte che contemplino l'utilizzo di risorse totalmente o parzialmente a carico dei soggetti proponenti.

1 bis. Lo studio di fattibilità per la finanza di progetto contiene gli elementi previsti per il documento preliminare di progettazione ai sensi dell'articolo 14, commi 01 e 02, e gli ulteriori elementi individuati dal regolamento di attuazione.

2. Il bando di gara è pubblicato con le modalità previste dall'articolo 27 bis, ponendo a base di gara lo studio di fattibilità predisposto dall'amministrazione aggiudicatrice o adottato ai sensi del comma 19.

3. Il bando, oltre al contenuto previsto dal capo VII, specifica:

- a) che l'amministrazione aggiudicatrice ha la possibilità di chiedere al promotore prescelto in base al comma 10, lettera b), di apportare al progetto preliminare da lui presentato le modifiche eventualmente intervenute in fase di approvazione del progetto, e che in tal caso la concessione è aggiudicata al promotore solo dopo che quest'ultimo accetta le modifiche progettuali e il conseguente eventuale adeguamento del piano economico-finanziario;
- b) che, se il promotore non accetta di apportare modifiche al progetto preliminare, l'amministrazione ha facoltà di chiedere progressivamente ai concorrenti successivi in graduatoria l'accettazione delle modifiche da apportare al progetto preliminare presentato dal promotore, alle stesse condizioni proposte al promotore e da lui non accettate.

4. Le amministrazioni aggiudicatrici valutano le offerte presentate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

5. Per il caso delle concessioni l'esame delle proposte è esteso agli aspetti relativi

alla qualità del progetto preliminare presentato, al valore economico e finanziario del piano e al contenuto della bozza di convenzione.

6. Il bando indica i criteri in base ai quali si procede alla valutazione comparativa tra le diverse proposte, secondo l'ordine d'importanza loro attribuito.

7. Il disciplinare di gara, richiamato espressamente nel bando, indica in particolare l'ubicazione e la descrizione dell'intervento da realizzare, la destinazione urbanistica, la consistenza, le tipologie del servizio da gestire, in modo da consentire che le proposte siano presentate secondo presupposti omogenei.

8. Alla procedura sono ammessi solo i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 50, comma 3, anche associando o consorziando altri soggetti, ferma restando l'insussistenza di motivi di esclusione.

9. Le offerte devono contenere un progetto preliminare, una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, nonché la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione. Il piano economico-finanziario comprende l'importo delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno previsti dall'articolo 2578 del codice civile. Tale importo non può superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dallo studio di fattibilità posto a base di gara.

10. L'amministrazione aggiudicatrice:

- a) prende in esame le offerte che sono pervenute nei termini indicati nel bando;
- b) redige una graduatoria e nomina promotore il soggetto che ha presentato la migliore offerta; la nomina del promotore può aver luogo anche in presenza di una sola offerta;
- c) pone in approvazione il progetto preliminare presentato dal promotore, secondo le modalità previste dalle disposizioni provinciali che regolano la materia. In questa fase è onere del promotore procedere alle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'approvazione del progetto e a tutti gli adempimenti di legge, anche ai fini della valutazione d'impatto ambientale, senza che ciò comporti alcun compenso aggiuntivo, né alcun incremento delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte indicate nel piano finanziario;
- d) quando il progetto non necessita di modifiche progettuali, stipula direttamente la concessione;
- e) se il promotore non accetta di modificare il progetto, ha facoltà di chiedere progressivamente ai concorrenti successivi in graduatoria l'accettazione delle modifiche al progetto presentato dal promotore, alle stesse condizioni proposte al promotore e da lui non accettate.

11. La stipulazione del contratto di concessione può avvenire solamente a seguito della conclusione, con esito positivo, della procedura di approvazione del progetto preliminare e dell'accettazione delle modifiche progettuali da parte del promotore o del diverso concorrente aggiudicatario.

12. Se risulta aggiudicatario della concessione un soggetto diverso dal promotore quest'ultimo ha diritto al pagamento delle spese indicate nel comma 9, terzo periodo, a carico dell'aggiudicatario.

13. Le offerte sono corredate dalla garanzia prevista dall'articolo 23, comma 2, e da un'ulteriore cauzione fissata dal bando in misura pari al 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dallo studio di fattibilità posto a base di gara. L'aggiudicatario deve prestare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto prevista dall'articolo 23, comma 8. Dalla data in cui inizia l'esercizio del servizio il concessionario deve una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto

adempimento degli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera, da prestare nella misura del 10 per cento del costo annuo operativo di esercizio e con le modalità stabilite dall'articolo 23. La mancata presentazione della cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale.

14. Se necessario si applica la legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 (legge provinciale sugli espropri).

15. Le amministrazioni aggiudicatrici, ferme restando le disposizioni relative al contenuto del bando previste dall'alinea del comma 3, possono, in alternativa a quanto prescritto dal comma 3, lettere a) e b), procedere come segue:

- a) pubblicare un bando precisando che la procedura non comporta l'aggiudicazione al promotore prescelto ma l'attribuzione a esso del diritto di essere preferito al miglior offerente individuato con le modalità previste dalle lettere b), c), d), e) e f) di questo comma, se il promotore prescelto intende adeguare la propria offerta a quella ritenuta più vantaggiosa;
- b) provvedere all'approvazione del progetto preliminare in conformità al comma 10, lettera c);
- c) bandire una nuova procedura selettiva, ponendo a base di gara il progetto preliminare approvato e le condizioni economiche e contrattuali offerte dal promotore, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- d) se non sono state presentate offerte valutate economicamente più vantaggiose rispetto a quella del promotore il contratto è aggiudicato a quest'ultimo;
- e) se sono state presentate una o più offerte valutate economicamente più vantaggiose di quella del promotore posta a base di gara, quest'ultimo - entro quarantacinque giorni dalla comunicazione dell'amministrazione aggiudicatrice - può adeguare la propria proposta a quella del migliore offerente, aggiudicandosi il contratto. In questo caso l'amministrazione aggiudicatrice rimborsa al miglior offerente, a spese del promotore, le spese sostenute per la partecipazione alla gara, nella misura massima stabilita dal comma 9, terzo periodo;
- f) se il promotore, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione dell'amministrazione aggiudicatrice, non adegua la propria proposta a quella del miglior offerente individuato in gara, quest'ultimo è aggiudicatario del contratto e l'amministrazione aggiudicatrice rimborsa al promotore, a spese dell'aggiudicatario, le spese sostenute nella misura massima stabilita dal comma 9, terzo periodo. Se le amministrazioni aggiudicatrici si avvalgono di quanto disposto da questo comma non si applicano i commi 10, lettere d) ed e), 11 e 12, ferma restando l'applicazione dei commi da 1 a 9.

16. In relazione a ciascun lavoro inserito negli strumenti di programmazione previsti dalla normativa provinciale per il quale le amministrazioni aggiudicatrici non provvedono alla pubblicazione dei bandi entro sei mesi dalla approvazione degli strumenti stessi, i soggetti in possesso dei requisiti indicati nel comma 8 possono presentare, entro e non oltre quattro mesi dal decorso di quest'ultimo termine, una proposta avente il contenuto dell'offerta di cui al comma 9, garantita dalla garanzia prevista dall'articolo 23, comma 2, corredata dalla documentazione dimostrativa del possesso dei requisiti soggettivi e dell'impegno a prestare una cauzione nella misura dell'importo stabilito dal comma 9, terzo periodo, nel caso d'indizione di gara ai sensi delle lettere a), b) e c) di questo comma. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di quattro mesi le amministrazioni aggiudicatrici, anche se è pervenuta una sola proposta, pubblicano un avviso con le modalità stabilite dall'articolo 27, contenente i criteri in base ai quali si procede alla valutazione delle proposte. Le eventuali proposte rielaborate e ripresentate alla luce di questi criteri e le nuove proposte sono presentate entro novanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso. Le amministrazioni aggiudicatrici esaminano queste ultime proposte, assieme alle proposte già presentate e non rielaborate, entro sei mesi dalla scadenza dell'ultimo

termine. Le amministrazioni aggiudicatrici, verificato preliminarmente il possesso dei requisiti, individuano la proposta ritenuta di pubblico interesse, procedendo poi in via alternativa:

- a) se il progetto preliminare necessita di modifiche, quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 33 bis, comma 2, a indire un dialogo competitivo, ponendo a base di esso il progetto preliminare e la proposta;
- b) se il progetto preliminare non necessita di modifiche, previa approvazione del progetto preliminare presentato dal promotore, a bandire una concessione ai sensi dell'articolo 49, ponendo lo stesso progetto a base di gara e invitando alla gara il promotore;
- c) se il progetto preliminare non necessita di modifiche, previa approvazione del progetto preliminare presentato dal promotore, a procedere ai sensi del comma 15, lettere c), d), e) e f), ponendo lo stesso progetto a base di gara e invitando alla gara il promotore.

17. Se il soggetto che ha presentato la proposta prescelta ai sensi del comma 16 non partecipa alle gare previste dal comma 16, lettere a), b) e c), l'amministrazione aggiudicatrice incamera la garanzia prevista dall'articolo 23, comma 2. Nelle gare previste dal comma 16, lettere a), b) e c), si applica il comma 13.

18. Il promotore che non risulta aggiudicatario nella procedura prevista dal comma 16, lettera a), ha diritto al rimborso delle spese sostenute, con onere a carico dell'affidatario, nella misura massima stabilita dal comma 9, terzo periodo. Al promotore che non risulta aggiudicatario nelle procedure previste dal comma 16, lettere b) e c), si applica il comma 15, lettere e) e f).

19. Gli operatori economici possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità non presenti negli strumenti di programmazione approvati dalle amministrazioni aggiudicatrici. La Giunta provinciale può adottare direttive per l'applicazione di questo comma, con particolare riguardo ai parametri di valutazione delle proposte. La proposta contiene un progetto preliminare, una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti previsti dal comma 9, primo periodo, e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione. Il piano economico-finanziario comprende l'importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno previsti dall'articolo 2578 del codice civile. La proposta è corredata dalle autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti previsti dai commi 8 e 20, dalla garanzia che correda l'offerta prevista dall'articolo 23 e dall'impegno a prestare una cauzione nella misura dell'importo previsto dal comma 9, terzo periodo, nel caso di indizione di gara. L'amministrazione aggiudicatrice valuta, entro tre mesi, il pubblico interesse della proposta. A tal fine l'amministrazione aggiudicatrice può invitare il proponente ad apportare al progetto preliminare le modifiche necessarie per la sua approvazione. Se il proponente non apporta le modifiche richieste, la proposta non può essere valutata di pubblico interesse. Il progetto preliminare, eventualmente modificato, è inserito negli strumenti di programmazione dell'amministrazione aggiudicatrice; il proponente è tenuto ad apportare le eventuali ulteriori modifiche chieste in sede di approvazione del progetto; in difetto, il progetto si intende non approvato. Il progetto preliminare approvato è posto a base di gara per l'affidamento di una concessione, alla quale è invitato il proponente, che assume la denominazione di promotore. Nel bando l'amministrazione aggiudicatrice può chiedere ai concorrenti, compreso il promotore, la presentazione di eventuali varianti al progetto. Nel bando è specificato che il promotore può esercitare il diritto di prelazione. I concorrenti, compreso il promotore, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal comma 8 e presentare un'offerta contenente una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti previsti dal comma 9, primo periodo, la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, nonché le eventuali varianti al progetto

preliminare; si applicano i commi 4, 5, 6, 7 e 13. Se il promotore non risulta aggiudicatario, può esercitare, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario. Se il promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta nei limiti indicati nel comma 9. Se il promotore esercita la prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore, dell'importo delle spese per la predisposizione dell'offerta nei limiti indicati nel comma 9.

19 bis. La proposta prevista dal comma 19, primo periodo, può riguardare, in alternativa alla concessione, la locazione finanziaria come disciplinata dalla normativa statale.

19 ter. In coerenza con l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche), nei casi previsti dal comma 19 non sono ammissibili proposte in contrasto con il piano urbanistico provinciale, ivi compresa la disciplina delle invariants, quando l'attuazione di queste proposte impone l'adozione di una variante al piano medesimo.

20. Possono presentare le proposte previste dal comma 19, primo periodo, i soggetti in possesso dei requisiti previsti dal comma 8, nonché i soggetti dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali, specificati dal regolamento, nonché i soggetti previsti dagli articoli 20, comma 3, lettera d), e 36 eventualmente associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori di servizi. La realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità rientra tra i settori ammessi indicati nell'articolo 1, comma 1, lettera c bis), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 (Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461). Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nell'ambito degli scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico dalle stesse perseguiti, possono aggregarsi alla presentazione di proposte di realizzazione di lavori pubblici previste dal comma 19, ferma restando la loro autonomia decisionale.

21. Limitatamente alle ipotesi disciplinate dai commi 16, 19 e 20, i soggetti che hanno presentato le proposte possono recedere dalla composizione dei proponenti in ogni fase della procedura fino alla pubblicazione del bando di gara, purché il recesso non faccia venir meno la presenza dei requisiti per la qualificazione. In ogni caso la mancanza dei requisiti in capo a singoli soggetti comporta la loro esclusione senza inficiare la validità della proposta, a condizione che i restanti componenti posseggano i requisiti necessari per la qualificazione.

21 bis. Per assicurare adeguati livelli di bancabilità e il coinvolgimento del sistema bancario si applica, in quanto compatibile, l'articolo 50, commi 2 bis, 2 ter, 2 quater e 4 bis⁽⁸²⁾.

Art. 50 quinquies
omissis⁽⁸³⁾

Art. 50 sexies - Art. 50 undecies
omissis⁽⁸⁴⁾

Art. 50 duodecies
Società di progetto

1. Il bando di gara può prevedere che l'aggiudicatario, dopo l'aggiudicazione, possa o debba costituire una società di progetto in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile. Il bando di gara indica l'ammontare minimo del capitale sociale della società. In caso di concorrente costituito da più soggetti, nell'offerta è indicata la quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto. La società così costituita diventa la concessionaria, subentrando nel rapporto di concessione all'aggiudicatario senza necessità di approvazione o autorizzazione. Il subentro non costituisce cessione di contratto.

2. I lavori da eseguire e i servizi da prestare da parte delle società previste dal comma 1 si intendono realizzati e prestati in proprio anche quando sono affidati direttamente da queste società ai propri soci, sempre che essi siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari. Restano ferme le disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali che prevedono obblighi di affidamento dei lavori o dei servizi a soggetti terzi.

3. Per effetto del subentro di cui al comma 1, che non costituisce cessione del contratto, la società di progetto diventa concessionaria a titolo originario e sostituisce l'aggiudicatario in tutti i rapporti con l'amministrazione concedente. Nel caso di versamento di un prezzo in corso d'opera da parte della pubblica amministrazione i soci della società restano solidalmente responsabili con la società di progetto nei confronti dell'amministrazione per l'eventuale rimborso del contributo percepito. In alternativa, la società di progetto può fornire alla pubblica amministrazione garanzie bancarie e assicurative per le somme versate a titolo di prezzo in corso d'opera, liberando in tal modo i soci. Queste garanzie cessano alla data di emissione del certificato di collaudo dell'opera. Il contratto di concessione stabilisce le modalità per l'eventuale cessione delle quote della società di progetto, fermo restando che i soci che hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione sono tenuti a partecipare alla società e a garantire, nei limiti di cui sopra, il buon adempimento degli obblighi del concessionario fino alla data di emissione del certificato di collaudo dell'opera. L'ingresso nel capitale sociale della società di progetto e lo smobilizzo delle partecipazioni da parte di banche e altri investitori istituzionali che non abbiano concorso a formare i requisiti per la qualificazione possono avvenire in qualsiasi momento ⁽⁸⁵⁾.

Art. 50 ter decies
Emissione di obbligazioni da parte delle società di progetto

1. Per l'emissione di obbligazioni e di titoli di debito da parte delle società di progetto si applica la normativa statale ⁽⁸⁶⁾.

Art. 50 quater decies
Risoluzione

1. Se il rapporto è risolto per inadempimento del soggetto concedente o se questo ultimo revoca la concessione per motivi di pubblico interesse sono rimborsati al concessionario:

a) il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti o, se l'opera non ha ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal concessionario;

- b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione;
- c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire o della parte del servizio ancora da gestire, valutato sulla base del piano economico-finanziario.

2. Le somme di cui al comma 1 sono destinate prioritariamente al soddisfacimento dei crediti dei finanziatori del concessionario e dei titolari di titoli emessi ai sensi dell'articolo 50 ter decies, limitatamente alle obbligazioni emesse successivamente alla data di entrata in vigore del presente comma e sono indisponibili da parte di quest'ultimo fino al completo soddisfacimento di detti crediti.

3. L'efficacia della revoca della concessione è sottoposta alla condizione del pagamento da parte del concedente di tutte le somme previste dai commi 1 e 2 ⁽⁸⁷⁾.

Art. 50 quindicies *Subentro*

1. In tutti i casi di risoluzione di un rapporto concessorio per motivi attribuibili al concessionario, gli enti finanziatori del progetto, ivi inclusi i titolari di obbligazioni e titoli simili emessi dal concessionario, possono impedire la risoluzione designando, entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione scritta da parte del concedente dell'intenzione di risolvere il rapporto, una società che subentra nella concessione al posto del concessionario e che è accettata dal concedente a condizione che:

- a) la società designata dai finanziatori abbia caratteristiche tecniche e finanziarie sostanzialmente corrispondenti a quelle previste nel bando di gara o negli atti in forza dei quali la concessione è stata affidata, avendo comunque riguardo alla situazione concreta del progetto e allo stato di avanzamento dello stesso alla data del subentro;
- b) l'inadempimento del concessionario che avrebbe causato la risoluzione cessi entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine previsto dall'alinfa di questo comma o in un termine più ampio che potrà essere eventualmente concordato tra il concedente e i finanziatori.

2. Con regolamento di attuazione sono fissati i criteri e le modalità di attuazione del comma 1 ⁽⁸⁸⁾.

Art. 50 sedecies *Privilegio sui crediti*

1. I crediti dei soggetti che finanziano o rifinanziano, a qualsiasi titolo, anche tramite la sottoscrizione di obbligazioni e titoli simili la realizzazione di lavori pubblici, di opere d'interesse pubblico o la gestione di pubblici servizi hanno privilegio generale sui beni mobili, ivi inclusi i crediti, del concessionario ai sensi degli articoli da 2745 a 2783 bis del codice civile.

2. Il privilegio, a pena di nullità, deve risultare da atto scritto. Nell'atto devono essere esattamente descritti i finanziatori originari dei crediti, il debitore, l'ammontare in linea capitale del finanziamento o della linea di credito e gli elementi che costituiscono il finanziamento.

3. L'opponibilità ai terzi del privilegio sui beni è subordinata alla trascrizione dell'atto dal quale risulta il privilegio nel registro indicato dall'articolo 1524, secondo comma, del codice civile. Della costituzione del privilegio è dato avviso mediante pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione; dall'avviso devono risultare gli estremi dell'avvenuta trascrizione. La trascrizione e la pubblicazione devono essere effettuate presso i competenti uffici del luogo dove ha sede l'impresa finanziata.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1153 del codice civile, il privilegio può essere esercitato anche nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sui beni che sono oggetto del privilegio dopo la trascrizione prevista dal comma 3. Se non è possibile far valere il privilegio nei confronti del terzo acquirente il privilegio si trasferisce sul corrispettivo ⁽⁸⁹⁾.

Art. 50 septies decies
omissis ⁽⁹⁰⁾

Art. 50 duodevicies
Contratto di disponibilità

1. Il contratto di disponibilità è il contratto mediante il quale sono affidate, a rischio e a spesa dell'affidatario, la costruzione e la messa a disposizione a favore dell'amministrazione aggiudicatrice di un'opera di proprietà privata destinata all'esercizio di un pubblico servizio, a fronte di un corrispettivo. Si intende per messa a disposizione l'onere assunto a proprio rischio dall'impresa affidataria di assicurare all'amministrazione aggiudicatrice la costante fruibilità dell'opera, nel rispetto dei parametri di funzionalità previsti dal contratto, garantendo allo scopo la perfetta manutenzione e la risoluzione di tutti gli eventuali vizi, anche sopravvenuti.

2. L'affidatario del contratto di disponibilità è retribuito con i seguenti corrispettivi, soggetti ad adeguamento monetario secondo le previsioni del contratto:

- a) un canone di disponibilità, da versare soltanto in corrispondenza alla effettiva disponibilità dell'opera; il canone è proporzionalmente ridotto o annullato nei periodi di ridotta o nulla disponibilità dell'opera per manutenzione, vizi o qualsiasi motivo non rientrante tra i rischi a carico dell'amministrazione aggiudicatrice ai sensi del comma 3;
- b) l'eventuale riconoscimento di un contributo in corso d'opera, comunque non superiore al 50 per cento del costo di costruzione dell'opera, in caso di trasferimento della proprietà dell'opera all'amministrazione aggiudicatrice;
- c) un eventuale prezzo di trasferimento, parametrato, in relazione ai canoni già versati e all'eventuale contributo in corso d'opera previsto nella lettera b), al valore di mercato residuo dell'opera, da corrispondere, al termine del contratto, in caso di trasferimento della proprietà dell'opera all'amministrazione aggiudicatrice.

3. L'affidatario assume il rischio della costruzione e della gestione tecnica dell'opera per il periodo di messa a disposizione dell'amministrazione aggiudicatrice. Il contratto determina le modalità di ripartizione dei rischi tra le parti, che possono comportare variazioni dei corrispettivi dovuti per gli eventi incidenti sul progetto, sulla realizzazione o sulla gestione tecnica dell'opera, derivanti dal sopravvenire di norme o provvedimenti cogenti di pubbliche autorità. Salvo diversa determinazione contrattuale, i rischi della costruzione e della gestione tecnica dell'opera derivanti da mancato o ritardato rilascio di autorizzazioni, pareri, nulla-osta e ogni altro atto di natura amministrativa sono a carico dell'amministrazione aggiudicatrice.

4. Il bando di gara è pubblicato con le modalità previste dall'articolo 27 bis, secondo l'importo del contratto, ponendo a base di gara un capitolato prestazionale, predisposto dall'amministrazione aggiudicatrice, che indica, in dettaglio, le caratteristiche tecniche e funzionali che deve assicurare l'opera costruita e le modalità per determinare la riduzione del canone di disponibilità, nei limiti previsti nel comma 10.

5. Le offerte devono contenere un progetto preliminare rispondente alle caratteristiche indicate nel capitolato prestazionale e sono corredate dalla garanzia

prevista dall'articolo 23, comma 2; il soggetto aggiudicatario è tenuto a prestare la garanzia prevista dall'articolo 23, comma 8. Dalla data di inizio della messa a disposizione da parte dell'affidatario è dovuta una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla messa a disposizione dell'opera, da prestarsi nella misura del 10 per cento del costo annuo operativo di esercizio e con le modalità previste dall'articolo 23; la mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale.

6. L'amministrazione aggiudicatrice valuta le offerte presentate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Il bando indica i criteri, secondo l'ordine di importanza loro attribuita, in base ai quali si procede alla valutazione comparativa tra le diverse offerte.

7. Gli oneri connessi agli eventuali espropri sono considerati nel quadro economico degli investimenti e finanziati nell'ambito del contratto di disponibilità.

8. Al contratto di disponibilità si applicano le disposizioni previste da questa legge in materia di requisiti generali di partecipazione alle procedure di affidamento e di qualificazione degli operatori economici.

9. Il progetto definitivo, il progetto esecutivo e le relative varianti sono redatti a cura dell'affidatario; l'affidatario ha la facoltà di introdurre le eventuali varianti finalizzate ad una maggiore economicità di costruzione o di gestione, nel rispetto del capitolato prestazionale e delle norme e provvedimenti di pubbliche autorità vigenti e sopravvenuti; il progetto definitivo, il progetto esecutivo e le relative varianti sono ad ogni effetto approvati dall'affidatario, previa comunicazione all'amministrazione aggiudicatrice e, ove prescritto, alle terze autorità competenti. Il rischio della mancata o ritardata approvazione da parte di terze autorità competenti della progettazione e delle eventuali varianti è a carico dell'affidatario.

10. L'attività di collaudo, posta in capo all'amministrazione aggiudicatrice, verifica la realizzazione dell'opera al fine di accertare il puntuale rispetto del capitolato prestazionale e delle norme e disposizioni cogenti; il collaudatore o la commissione collaudatrice possono proporre all'amministrazione aggiudicatrice, a questi soli fini, modificazioni, varianti e rifacimento di lavori eseguiti ovvero, sempre che siano assicurate le caratteristiche funzionali essenziali, la riduzione del canone di disponibilità. Il contratto individua, anche a salvaguardia degli enti finanziatori e dei titolari di titoli emessi ai sensi dell'articolo 50 ter decies, il limite di riduzione del canone di disponibilità superato il quale il contratto è risolto.

11. L'adempimento degli impegni dell'amministrazione aggiudicatrice resta in ogni caso condizionato al positivo controllo della realizzazione dell'opera ed alla messa a disposizione della stessa secondo le modalità previste dal contratto di disponibilità ⁽⁹¹⁾.

Capo VIII

Varianti

Art. 51

Varianti progettuali

1. *omissis*
2. *omissis*
3. *omissis*

4. Di norma le varianti sono elaborate dal progettista, previamente esaminate dai competenti organi dell'amministrazione aggiudicatrice e approvate con le modalità previste da questo articolo.

5. Le varianti sono approvate dal dirigente della struttura competente per materia mediante verbale di accertamento nei seguenti casi:

a) se sono riferite a lavori non ancora oggetto di affidamento, purché siano contenute entro l'importo complessivo impegnato per il progetto, tenendo conto delle variazioni sopravvenute;

b) *omissis*

6. *omissis*

7. *omissis*

8. Il direttore dei lavori può ordinare solo variazioni tecniche volte a dare perfetta esecuzione ai lavori senza mutare sostanzialmente le previsioni progettuali, mediante compensazioni tra lavorazioni nei limiti e secondo quanto stabilito dal regolamento di attuazione, e purché l'importo complessivo di contratto non venga superato. Eventuali nuovi prezzi concordati con l'appaltatore sono approvati dal responsabile del procedimento.

9. Nel calcolo di cui al comma 5 non sono tenuti in conto gli aumenti, rispetto alle previsioni contrattuali, di varianti per cause di imprevisto geologico e cause di forza maggiore qualificate come eventi di pubblica calamità ai sensi della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2 (Organizzazione degli interventi della Provincia in materia di protezione civile). Il regolamento di attuazione individua i casi di imprevisto geologico.

10. *omissis* ⁽⁹²⁾

Art. 51 bis
omissis ⁽⁹³⁾

Capo IX *Spese in economia*

Art. 52 *Spese in economia*

1. Possono essere eseguiti in economia, sia con il sistema del cottimo che dell'amministrazione diretta, opere e lavori pubblici, compresa la fornitura dei materiali necessari, per un importo non eccedente per singolo contratto 500.000 euro.

2. Si prescinde dal suddetto limite di valore nelle circostanze in cui la legge prevede specificamente il ricorso all'economia.

3. Anche per i lavori in amministrazione diretta le amministrazioni aggiudicatrici possono rivolgersi ad imprese industriali o artigianali per la fornitura di manodopera unitamente ai mezzi e ai materiali necessari, provvedendo al pagamento della relativa spesa su fattura.

4. L'esecuzione delle opere, dei lavori e delle forniture previste dal presente articolo è previamente autorizzata dagli organi competenti sulla base di un progetto esecutivo; in alternativa l'esecuzione dei lavori concernenti le manutenzioni ordinarie e straordinarie, gli scavi archeologici e comunque di lavori non progettualizzabili, può essere autorizzata sulla base di apposita perizia che individua anche genericamente le opere, i lavori e le forniture.

5. Nelle ipotesi di varianti relative a lavori suppletivi ad un contratto già stipulato per l'esecuzione di opere o lavori in economia, l'accertamento della commissione di collaudo nominata in corso d'opera di cui all'articolo 51, comma 6, non è dovuto.

6. Tra le voci di perizia già autorizzate sono ammesse compensazioni automatiche

nel limite dell'impegno totale di spesa.

6 bis. Relativamente all'affidamento di lavori o forniture suppletivi ad un contratto già stipulato per l'esecuzione in economia trova applicazione l'articolo 51.

7. Ai dirigenti dei servizi competenti per materia sono demandati gli adempimenti volti alla scelta del contraente, alla stipulazione dell'eventuale atto negoziale e ad ogni altro atto conseguente, secondo le modalità fissate dal regolamento di attuazione; alle opere, ai lavori e alle forniture di importo non superiore a 10.000 euro il dirigente può provvedere tramite ordinativi scritti alla controparte.

8. Gli adempimenti di cui al comma 7 sono tutti o in parte delegabili al direttore dei lavori o ad altri soggetti specificamente individuati nel regolamento di attuazione.

9. L'affidamento è preceduto da gara ufficiosa o da sondaggio informale fra almeno cinque imprese. I relativi risultati non sono soggetti ad approvazione. Nella lettera di richiesta d'offerta è fissato il criterio di affidamento dei lavori e delle forniture tra quelli indicati nel regolamento di attuazione e può essere stabilito il ricorso alla valutazione delle offerte anomale ai sensi dell'articolo 40, comma 1, nonché al subappalto di cui all'articolo 42. È ammessa deroga alla procedura concorsuale per gli interventi di somma urgenza di cui all'articolo 53, per i casi di impossibilità, per i casi in cui sussistano comprovate ragioni tecniche, ovvero quando la gara o il sondaggio siano andati deserti, nonché per contratti di importo non superiore a 50.000 euro.

10. Nell'esecuzione in economia di opere, lavori e forniture si applicano le disposizioni di cui all'articolo 45.

10 bis. Il pagamento dei lavori e delle forniture da eseguire in economia può aver luogo in unica soluzione ad avvenuta prestazione, ovvero ratealmente in ragione delle prestazioni via via eseguite. Sul prezzo contrattuale non sono corrisposte anticipazioni. Nel caso in cui l'importo contrattuale non sia superiore a 100.000 euro, l'adempimento degli obblighi retributivi, contributivi, assicurativi e antinfortunistici nei confronti dei dipendenti può essere certificato, ai fini della corresponsione del saldo, da una dichiarazione sostitutiva del rappresentante legale dell'impresa, salva la possibilità per l'amministrazione di subordinare motivatamente il pagamento del saldo all'effettuazione di ulteriori verifiche.

10 ter. *omissis*

10 quater. *omissis* ⁽⁹⁴⁾

Art. 53

Interventi di somma urgenza

1. In circostanze di somma urgenza nelle quali qualunque indugio diventi pericoloso e sia quindi richiesta l'immediata esecuzione dei lavori, il tecnico arrivato per primo sul luogo compila il processo verbale in cui, in modo succinto e preciso, sono descritti i guasti avvenuti e le conseguenze di essi ed è fatto cenno delle cause che li produssero e dei modi per ripararli.

2. Sulla base del processo verbale, il dirigente del servizio competente, previa comunicazione al Presidente della Giunta provinciale, può disporre l'immediata esecuzione in economia dei lavori necessari per un importo massimo di un milione di euro, provvedendo anche tramite ordinativi scritti fino all'importo di 400.000 euro.

3. Entro quarantacinque giorni dalla data del processo verbale il dirigente del servizio competente approva la perizia dei lavori di cui al comma 2.

3 bis. Per interventi di somma urgenza si intendono anche i lavori nei quali ogni ritardo è pregiudizievole all'integrità dei siti archeologici e dei beni sottoposti al regime di tutela ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004 ⁽⁹⁵⁾.

Capo X
Attività consultive in materia di lavori pubblici

Art. 54
Attività consultive

1. Per la realizzazione di lavori pubblici o di interesse pubblico è richiesto il parere tecnico-amministrativo ed economico in ordine:

- a) ai progetti preliminari nel caso di appalto-concorso, ai progetti definitivi, esecutivi e relative varianti;
- b) qualora si tratti di lavori d'importo superiore a un milione di euro eseguiti dalla Provincia o con contributo provinciale, al ricorso alla procedura negoziata, all'affidamento in concessione o secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, anche nel caso di affidamento mediante la procedura dell'appalto-concorso;
- c) alle proposte di transazione o di accordo bonario riguardanti vertenze sorte con gli appaltatori in corso d'opera o in sede di collaudo per maggiori compensi o per esonero da penalità contrattuali, qualora l'importo delle concessioni fatte alla controparte dalle amministrazioni aggiudicatrici o dai beneficiari di contributi provinciali sia superiore a 200.000 euro.

2. È altresì richiesto il parere tecnico-amministrativo ed economico per la classificazione o declassificazione delle strade provinciali ⁽⁹⁶⁾.

Art. 55
Organi consultivi

1. Il comitato tecnico amministrativo è organo consultivo della Giunta provinciale in materia di lavori pubblici ed esprime parere tecnico-amministrativo ed economico nei casi previsti dalla presente legge e dalle vigenti leggi.

2. In particolare, spetta al comitato tecnico-amministrativo:

- a) esprimere il parere di cui all'articolo 54, comma 1, lettera a), per progetti di importo superiore a 5 milioni di euro redatti dalle amministrazioni aggiudicatrici;
- b) esprimere il parere di cui all'articolo 54, comma 1, lettera a), solo quando sia chiesto un contributo alla Provincia per progetti di importo superiore a 5 milioni di euro redatti da soggetti diversi dalle amministrazioni aggiudicatrici;
- c) esprimere parere nelle ipotesi previste dall'articolo 54, comma 1, lettere b) e c);
- d) esprimere il parere nelle ipotesi previste dall'articolo 54, comma 2;
- d bis) esprimere il parere previsto dall'articolo 13 bis, comma 1;
- d ter) esprimere parere, se richiesto dalla Giunta provinciale, sulle direttive della medesima nelle materie di questa legge.

3. Spetta ai dirigenti dei servizi provinciali individuati dalla Giunta provinciale in relazione alle rispettive competenze:

- a) esprimere il parere di cui all'articolo 54, comma 1, lettera a), per progetti di importo non superiore a 5 milioni di euro redatti dalla Provincia;
- b) *omissis*
- c) *omissis*

4. L'espressione del parere previsto dall'articolo 54, comma 1, lettera a), per progetti d'importo non superiore a 5 milioni di euro, spetta ai responsabili degli uffici tecnici delle amministrazioni aggiudicatrici diverse dalla Provincia in possesso del diploma di laurea in ingegneria o architettura e della relativa abilitazione all'esercizio della professione. Se non

è presente tale professionalità, le amministrazioni aggiudicatrici provvedono mediante le loro forme associative o collaborative.

4 bis. Per le amministrazioni aggiudicatrici diverse dalla Provincia e dai suoi enti funzionali il comitato esprime il parere previsto dall'articolo 54, comma 1, lettera c), solo su transazioni o accordi bonari relativi a lavori finanziati con specifici trasferimenti della Provincia. Al di fuori di questi casi il parere è reso dall'organo tecnico individuato dagli ordinamenti interni di ciascuna amministrazione.

5. L'organo consultivo che si è espresso sul progetto originario è competente ad esprimere parere anche sulle relative varianti.

6. Il parere di cui al presente capo sostituisce ogni altro parere tecnico-amministrativo in materia di lavori pubblici e di utilizzazione delle acque pubbliche richiesto ai sensi della normativa vigente ad organi consultivi statali, ad esclusione della valutazione di impatto ambientale e delle valutazioni dovute dal servizio dighe del Ministero dei lavori pubblici.

7. Le amministrazioni aggiudicatrici diverse dalla Provincia possono richiedere l'espressione del parere previsto dall'articolo 54 agli organi consultivi provinciali competenti, ancorché il medesimo parere non sia dovuto.

7 bis. I pareri degli organi consultivi previsti da questo capo sostituiscono quelli attribuiti dalla normativa vigente alla funzione consultiva del consiglio superiore dei lavori pubblici, del magistrato delle acque, del magistrato per il Po o di altri organi tecnici dell'amministrazione dello Stato, nell'ambito delle competenze spettanti alla Provincia ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del Testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), e relative norme di attuazione (⁹⁷).

Art. 56

Composizione del comitato tecnico-amministrativo

1. Il comitato tecnico-amministrativo è composto da:

- a) i dirigenti generali dei dipartimenti competenti in materia di lavori pubblici, di protezione civile e di ambiente;
- b) un ingegnere, un architetto e un geologo designati dai rispettivi ordini professionali;
- c) un esperto in materie giuridico-amministrative;
- d) i dirigenti dei servizi competenti in materia di lavori pubblici, di edilizia pubblica, di viabilità, di opere igienico-sanitarie, di utilizzazione delle acque pubbliche e di opere idrauliche, urbanistica e tutela del paesaggio e in materie geologiche;
- e) *omissis*

e bis) il dirigente della struttura provinciale competente in materia di energia o un suo delegato.

2. Il comitato è integrato, per la trattazione degli affari di competenza delle strutture organizzative della Provincia, dai rispettivi dirigenti.

3. Svolge le funzioni di presidente del comitato il dirigente generale del dipartimento competente nella materia dei lavori pubblici. All'attività di segreteria del comitato provvede una struttura incardinata nel suddetto dipartimento.

4. Il comitato è nominato dalla Giunta provinciale; la nomina dei componenti esterni alla Provincia è conferita per la durata della legislatura. Il vicepresidente è scelto tra i dirigenti generali di cui al comma 1, lettera a). Il segretario e il suo sostituto sono scelti tra dipendenti provinciali assegnati al servizio che provvede all'attività di segreteria.

5. Il presidente del comitato può chiamare a partecipare ai lavori del comitato, senza diritto di voto, esperti, legali rappresentanti o dirigenti delle altre amministrazioni.

6. Ai fini della validità delle riunioni del comitato è richiesta la presenza della

maggioranza assoluta dei componenti. I pareri del comitato sono adottati con voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del presidente.

7. Oltre a quanto previsto dal presente articolo il comitato tecnico-amministrativo osserva per il proprio funzionamento le disposizioni emanate dalla Giunta provinciale e, per quanto ivi non previsto, con propria determinazione.

8. Ove particolari circostanze tecniche, di urgenza ed organizzative lo richiedano, nei casi in cui la vigente normativa preveda, in aggiunta al parere del comitato, l'autorizzazione, l'approvazione, il nulla osta, il permesso o altro atto di assenso comunque denominato, l'esame o il parere di un determinato organo consultivo o di un servizio della Provincia, tali atti si intendono emessi o concessi ove il rappresentante dell'organo o del servizio, purché dotato del potere di esprimere la volontà, abbia partecipato alla riunione del comitato, previa convocazione del suo presidente, ed abbia espresso in tale sede il suo giudizio favorevole.

9. Ai componenti del comitato sono corrisposti i compensi stabiliti dalla normativa provinciale vigente in materia ⁽⁹⁸⁾.

Art. 57

Espressione dei pareri degli organi consultivi

1. La Giunta provinciale determina con propria deliberazione le modalità di espressione del parere degli organi consultivi di cui al presente capo ⁽⁹⁹⁾.

Art. 58

Deroghe alla richiesta di parere

1. Non è richiesto il parere degli organi consultivi di cui all'articolo 55 in ordine a:

- a) progetti di importo non superiore a 300.000 euro ⁽¹⁰⁰⁾;
- b) varianti progettuali previste dall'articolo 51, comma 5, nonché varianti relative agli oneri fiscali, agli oneri per occupazioni, espropri e asservimenti ed agli oneri per spese tecniche;
- c) progetti esecutivi redatti nel rispetto di progetti definitivi già esaminati favorevolmente, purché l'importo complessivo dei lavori del progetto esecutivo non presenti variazioni superiori al venti per cento rispetto all'importo complessivo previsto nel progetto definitivo;
- d) stralci di progetti esecutivi già esaminati favorevolmente;
- e) varianti che non alterino la natura e la destinazione dell'opera di progetti non sottoposti originariamente al parere dell'organo consultivo, anche se, per effetto delle stesse, il progetto variato rientri per importo nelle competenze dell'organo consultivo;
- f) progetti redatti a seguito di affidamento dei lavori pubblici in concessione o secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- g) *omissis*
- g bis) *omissis*
- g ter) progetti relativi alle iniziative adottate dalla Provincia in attuazione della legge provinciale 17 marzo 1988, n. 10 (Sostegno della cooperazione allo sviluppo), e della legge provinciale 3 novembre 2000, n. 12 (Interventi a favore dei trentini emigrati all'estero e dei loro discendenti) ⁽¹⁰¹⁾.

Il contratto ⁽¹⁰²⁾

Art. 58.1

Divieto di cessione

1. Gli affidatari devono eseguire in proprio le opere o i lavori, i servizi e le forniture compresi nel contratto. Salvo quanto previsto dall'articolo 42, il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità ⁽¹⁰³⁾.

Art. 58.2

Recesso

1. L'amministrazione aggiudicatrice ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.

2. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.

3. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali l'amministrazione aggiudicatrice prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo.

4. I materiali il cui valore è riconosciuto dall'amministrazione aggiudicatrice a norma del comma 1 sono soltanto quelli già accettati dal direttore dei lavori prima della comunicazione del preavviso previsto dal comma 3.

5. L'amministrazione aggiudicatrice può trattenere le opere provvisoriale e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili, se li ritiene ancora utilizzabili. In tal caso corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.

6. L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i magazzini e i cantieri a disposizione dell'amministrazione aggiudicatrice nel termine stabilito. In caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese ⁽¹⁰⁴⁾.

Art. 58.3

Risoluzione del contratto per reati accertati

1. Fermo restando quanto previsto da altre disposizioni di legge, se nei confronti dell'appaltatore è intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione previste dall'articolo 3 della legge n. 1423 del 1956, o è intervenuta una sentenza di condanna passata in giudicato per reati di usura, riciclaggio nonché per frodi nei riguardi dell'amministrazione aggiudicatrice, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento valuta l'opportunità di procedere alla risoluzione del contratto, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento.

1 bis. Qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione, per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni

mendaci, risultante dal casellario informatico dell'osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, l'amministrazione aggiudicatrice procede alla risoluzione del contratto.

2. In caso di risoluzione l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ⁽¹⁰⁵⁾.

Art. 58.4

Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo

1. Quando il direttore dei lavori accerta che comportamenti dell'appaltatore concretano un grave inadempimento alle obbligazioni del contratto, tale da compromettere la buona riuscita dei lavori, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'appaltatore.

2. Su indicazione del responsabile del procedimento il direttore dei lavori formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento.

3. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, o scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, l'amministrazione aggiudicatrice, su proposta del responsabile del procedimento, dispone la risoluzione del contratto.

4. Se, al di fuori dei precedenti casi, l'esecuzione dei lavori ritarda per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del programma, il direttore dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo; inoltre dà le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.

5. Scaduto il termine assegnato, il direttore dei lavori verifica, in contraddittorio con l'appaltatore o, in sua mancanza, con l'assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita e ne compila processo verbale da trasmettere al responsabile del procedimento.

6. Sulla base del processo verbale, se l'inadempimento permane, l'amministrazione aggiudicatrice delibera la risoluzione del contratto, su proposta del responsabile del procedimento ⁽¹⁰⁶⁾.

Art. 58.5

Inadempimento di contratti di cottimo

1. Per i contratti di cottimo, in caso di inadempimento dell'appaltatore la risoluzione è dichiarata per iscritto dal responsabile del procedimento, previa ingiunzione del direttore dei lavori, salvi i diritti e le facoltà riservate dal contratto all'amministrazione aggiudicatrice ⁽¹⁰⁷⁾.

Art. 58.6

Provvedimenti in seguito alla risoluzione del contratto

1. Il responsabile del procedimento, nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali,

macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.

2. Se è stato nominato l'organo di collaudo esso redige, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità indicate dal regolamento di attuazione. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; inoltre è accertata la presenza di eventuali opere riportate nello stato di consistenza ma non previste nel progetto approvato o nelle eventuali perizie di variante.

3. In sede di liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto sono posti a carico dell'appaltatore la maggiore spesa sostenuta per affidare a un'altra impresa i lavori, se l'amministrazione aggiudicatrice non si è avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 36, comma 9, nonché ogni eventuale altro danno ⁽¹⁰⁸⁾.

Art. 58.7

Obblighi in caso di risoluzione del contratto

1. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto disposta dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi degli articoli 58.3, 58.4 e 58.5, l'appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tal fine assegnato dall'amministrazione aggiudicatrice; in caso di mancato rispetto del termine assegnato l'amministrazione aggiudicatrice provvede d'ufficio, addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese ⁽¹⁰⁹⁾.

Art. 58.8

Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto

1. Le amministrazioni aggiudicatrici in caso di fallimento dell'appaltatore o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso o di risoluzione del contratto, ai sensi degli articoli 58.3 e 58.4 o di recesso dal contratto previsto dall'articolo 11, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia), possono interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per affidare il completamento dei lavori. Si interpellano i soggetti a partire da quello che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'aggiudicatario originario.

2. L'affidamento avviene alle condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta ⁽¹¹⁰⁾.

Art. 58.9

Esecuzione d'ufficio

1. Se per negligenza dell'appaltatore il progresso del lavoro, a giudizio del direttore dei lavori, non assicura il compimento nei tempi fissati dal contratto, l'amministrazione, dopo una formale ingiunzione data senza effetto, può far eseguire tutte le opere o una parte di esse d'ufficio, in economia o per cottimi, a maggiori spese dell'impresa ⁽¹¹¹⁾.

Art. 58.10

Vicende soggettive dell'esecutore del contratto

1. Le cessioni d'azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna amministrazione aggiudicatrice fino a che il cessionario, o il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non ha fatto le comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 1991, n. 187 (Regolamento per il controllo delle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche e per il divieto delle intestazioni fiduciarie, previsto dall'art. 17, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55, sulla prevenzione della delinquenza di tipo mafioso), e finché non ha documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dalla presente legge.

2. Nei sessanta giorni successivi l'amministrazione aggiudicatrice può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, se, in relazione alle comunicazioni previste dal comma 1, non sussistono i requisiti di cui all'articolo 10 sexies della legge n. 575 del 1965.

3. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti previsti dal comma 1 producono tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge nei confronti delle amministrazioni aggiudicatrici.

4. Questo articolo si applica anche nei casi di trasferimento o di affitto di azienda da parte degli organi della procedura concorsuale, se compiuto a favore di cooperative costituite o da costituirsi, in base alla legge 31 gennaio 1992, n. 59 (Nuove norme in materia di società cooperative), con la partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di soci cooperatori nei cui confronti risultino estinti, a seguito della procedura concorsuale, rapporti di lavoro subordinato, oppure che si trovino in regime di cassa integrazione guadagni o in lista di mobilità ai sensi dell'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro) ⁽¹¹²⁾.

Art. 58.11

Cessione dei crediti derivanti dal contratto

1. Le disposizioni della legge 21 febbraio 1991, n. 52 (Disciplina della cessione dei crediti di impresa), sono estese ai crediti verso le amministrazioni aggiudicatrici derivanti da contratti disciplinati dalla presente legge, compresi i concorsi di progettazione e gli incarichi di progettazione. Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari, disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa.

2. Ai fini dell'opponibilità alle amministrazioni aggiudicatrici che sono amministrazioni pubbliche, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici.

3. Le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione e concorso di progettazione sono efficaci e opponibili alle amministrazioni aggiudicatrici che sono amministrazioni pubbliche se queste non le rifiutano con comunicazione da notificare al cedente e al cessionario entro quindici giorni dalla notifica della cessione.

4. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in un atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione.

5. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con esso stipulato

(¹¹³).

Art. 58.12

Riserve. Contestazioni tra l'amministrazione aggiudicatrice e l'appaltatore

1. Le riserve dell'appaltatore sono esaminate e valutate dal responsabile del procedimento secondo le disposizioni del regolamento di attuazione, entro il termine di cui all'articolo 26, comma 1, fatto salvo quanto disposto dal comma 2 di questo articolo. Il responsabile del procedimento formula una proposta di accordo bonario per la risoluzione delle riserve, sentito l'appaltatore e previo parere della struttura competente in materia legale; l'organo competente dell'amministrazione aggiudicatrice si pronuncia definitivamente sulla proposta entro il termine previsto dall'articolo 26, comma 2.

2. Se sono stati già eseguiti e contabilizzati lavori per una quota pari ad almeno il 50 per cento dell'importo stabilito dal contratto e se l'importo delle riserve supera il 5 per cento dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento esamina e valuta le riserve secondo le disposizioni del regolamento di attuazione e formula una proposta di accordo bonario per la loro risoluzione entro centoventi giorni dall'apposizione delle riserve. L'amministrazione aggiudicatrice si pronuncia entro novanta giorni dalla formulazione della proposta di accordo bonario.

3. Per i fini di questo articolo, le riserve espone dall'appaltatore non sono esaminate e valutate dal responsabile del procedimento nei seguenti casi:

- a) richiesta di maggiori oneri per fermo cantiere o rallentamento della produzione, se non risulta provato dal programma dei lavori presentato dall'appaltatore e dalla dichiarazione della direzione dei lavori che le risorse disponibili in cantiere non potevano essere impiegate altrove nel cantiere;
- b) richiesta di maggiori oneri per il verificarsi di fatti impeditivi nella realizzazione dei lavori conosciuti al momento della stipula del contratto relativamente a sminamento, siti per deposito materiale, accesso difficoltoso, presenza di inquinanti;
- c) richiesta di maggiori oneri per errori od omissioni progettuali, se la procedura di affidamento dei lavori o l'oggetto del contratto prevede la progettazione dell'opera da parte dell'affidatario;
- d) richiesta di maggiori oneri con riferimento a nuovi prezzi formulati dall'amministrazione in base all'elenco prezzi provinciale vigente al momento della formulazione dei nuovi prezzi e con applicazione del ribasso;
- e) sussistenza di diritti dell'appaltatore previsti dalla legge.

4. A fine lavori le riserve previste dal comma 3 possono comunque essere sottoposte dall'appaltatore al dirigente generale competente, nei casi e con le modalità previste dal regolamento di attuazione.

5. L'accordo bonario ha natura transattiva.

6. Il pagamento delle somme eventualmente riconosciute dall'amministrazione aggiudicatrice deve avvenire entro il termine previsto per il pagamento del saldo dall'articolo 46 ter. In caso di ritardato pagamento decorrono gli interessi al tasso legale.

7. Nel caso di riserve relative alla mancata contabilizzazione o all'errata misurazione di lavorazioni si provvede mediante la contabilità dei lavori in occasione del primo stato di avanzamento dei lavori successivo alla loro iscrizione. Nel caso di riserve relative a errori od omissioni di progettazione si applica la disciplina delle varianti. Le riserve di questo comma non rilevano ai fini del raggiungimento della soglia prevista dal comma 2.

8. L'appaltatore può ricorrere alla Giunta provinciale per chiedere la rivalutazione delle riserve non trattate o respinte.

8 bis. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. L'importo

complessivo delle riserve non può in ogni caso essere superiore al 20 per cento dell'importo contrattuale ⁽¹¹⁴⁾.

Capo X ter
Lavori su beni culturali ⁽¹¹⁵⁾

Art. 58.13
Ambito di applicazione

1. Questo capo disciplina i lavori pubblici concernenti i beni mobili e immobili e gli interventi sugli elementi architettonici e sulle superfici decorate di beni del patrimonio culturale, sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, al fine di assicurare l'interesse pubblico alla conservazione e protezione di questi beni e in considerazione delle loro caratteristiche oggettive.

2. Le disposizioni di questo capo relative alle attività indicate nel comma 1 si applicano all'esecuzione di scavi archeologici, anche subacquei.

3. Per quanto non espressamente previsto da questo capo, relativamente alle attività indicate nei commi 1 e 2, si applicano le disposizioni della presente legge e del decreto legislativo n. 42 del 2004. Il regolamento di attuazione può disciplinare specifici aspetti relativi ai lavori previsti da questo capo tra cui, in particolare:

- a) i requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori ad integrazione dei requisiti definiti da questa legge, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 29, comma 6, del decreto legislativo n. 42 del 2004, in relazione agli esecutori di lavori concernenti beni mobili e superfici decorate di beni architettonici;
- b) le modalità di effettuazione della progettazione e del collaudo;
- c) gli adempimenti connessi allo svolgimento dei lavori ⁽¹¹⁶⁾.

Art. 58.14
Disciplina degli appalti misti per alcune tipologie di interventi

1. Per gli appalti aventi ad oggetto gli allestimenti di musei, archivi e biblioteche o di altri luoghi d'interesse culturale, o la manutenzione e il restauro dei giardini storici, se i servizi d'installazione e di montaggio di attrezzature e impianti e le forniture di materiali ed elementi, nonché le forniture degli arredi da collocare nei locali e nelle aree, assumono rilevanza prevalente ai fini dell'oggetto dell'appalto e della qualità dell'intervento, l'amministrazione aggiudicatrice, previo provvedimento motivato del responsabile del procedimento, può applicare la disciplina, rispettivamente, dei servizi o delle forniture, anche se il valore economico dei lavori d'installazione e di adeguamento dell'immobile risulta superiore.

2. Negli appalti previsti dal comma 1 l'amministrazione aggiudicatrice appaltante specifica nel bando di gara o nella lettera di invito i requisiti di qualificazione che i candidati devono possedere con riferimento all'oggetto complessivo della gara ⁽¹¹⁷⁾.

Art. 58.14.1
Disciplina delle procedure per la selezione di sponsor

1. Al fine di assicurare il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità, le amministrazioni aggiudicatrici competenti per la realizzazione degli interventi relativi ai beni culturali, nell'ambito dei

rispettivi strumenti di programmazione, individuano in un apposito allegato i lavori in relazione ai quali intendono ricercare sponsor per il finanziamento o la realizzazione degli interventi. A tal fine le amministrazioni aggiudicatrici provvedono a predisporre i relativi studi di fattibilità, anche semplificati, o i progetti preliminari. In tale allegato possono essere altresì inseriti i lavori per i quali siano pervenute dichiarazioni spontanee di interesse alla sponsorizzazione.

2. La ricerca dello sponsor avviene mediante bando pubblicato sul sito istituzionale dell'amministrazione aggiudicatrice per almeno trenta giorni. Di detta pubblicazione è dato avviso ai sensi dell'articolo 27 bis. L'avviso contiene:

- a) una sommaria descrizione di ciascun intervento, con l'indicazione del valore di massima e dei tempi di realizzazione;
- b) la richiesta di offerte in aumento sull'importo del finanziamento minimo indicato;
- c) nell'avviso è altresì specificato se si intende acquisire una sponsorizzazione di puro finanziamento, anche mediante accollo, da parte dello sponsor, delle obbligazioni di pagamento dei corrispettivi dell'appalto dovuti dall'amministrazione aggiudicatrice, ovvero una sponsorizzazione tecnica, consistente in una forma di partenariato estesa alla progettazione e alla realizzazione di parte o di tutto l'intervento a cura e a spese dello sponsor. Nel bando, in caso di sponsorizzazione tecnica, sono indicati gli elementi e i criteri di valutazione delle offerte.

3. Nel bando e negli avvisi è stabilito il termine, non inferiore a sessanta giorni, entro il quale i soggetti interessati possono far pervenire offerte impegnative di sponsorizzazione.

4. Le offerte pervenute sono esaminate direttamente dall'amministrazione aggiudicatrice o, in caso di interventi il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto sia superiore a 1 milione di euro e nei casi di particolare complessità, mediante una commissione giudicatrice.

5. L'amministrazione procede a stilare la graduatoria delle offerte e può indire una successiva fase finalizzata all'acquisizione di ulteriori offerte migliorative, stabilendo il termine ultimo per i rilanci.

6. L'amministrazione procede, quindi, alla stipula del contratto di sponsorizzazione con il soggetto che ha offerto il finanziamento maggiore, in caso di sponsorizzazione pura, o ha proposto l'offerta realizzativa giudicata migliore, in caso di sponsorizzazione tecnica.

7. Nel caso in cui non sia stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, ovvero tutte le offerte presentate siano irregolari ovvero inammissibili, in ordine a quanto disposto dalla presente legge in relazione ai requisiti degli offerenti e delle offerte, o non siano rispondenti ai requisiti formali della procedura, l'amministrazione aggiudicatrice può, nei successivi sei mesi, ricercare di propria iniziativa lo sponsor con cui negoziare il contratto di sponsorizzazione, ferme restando la natura e le condizioni essenziali delle prestazioni richieste nella sollecitazione pubblica. I progetti per i quali non sono pervenute offerte utili, ai sensi del precedente periodo, possono essere nuovamente pubblicati nell'allegato dello strumento di programmazione relativo all'anno successivo.

8. Restano fermi i presupposti e i requisiti di compatibilità stabiliti dall'articolo 120 del decreto legislativo n. 42 del 2004, l'insussistenza di motivi di esclusione in capo ai partecipanti nonché, per i soggetti incaricati di tutta o di parte della realizzazione degli interventi, i requisiti di idoneità professionale, di qualificazione, oltre ai requisiti speciali e ulteriori previsti dal regolamento di attuazione ai sensi dell'articolo 58.13, comma 3 ⁽¹¹⁸⁾.

Art. 58.15 *Affidamenti separati*

1. I lavori concernenti beni mobili e superfici decorate di beni architettonici sottoposti

alle disposizioni di tutela dei beni culturali e quelli concernenti scavi archeologici, anche subacquei, sono affidati separatamente dai lavori afferenti ad altre categorie di opere generali e speciali, salvo che motivate esigenze di coordinamento dei lavori, accertate dal responsabile del procedimento, non rendano opportuno l'affidamento congiunto. È fatto salvo quanto previsto dal comma 3 in ordine all'obbligo del possesso dei requisiti di qualificazione stabiliti da questo capo.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3 si possono affidare separatamente, previo provvedimento motivato del responsabile del procedimento che ne indichi le caratteristiche distintive, i lavori indicati dall'articolo 58.13 concernenti beni i quali, ancorché inseriti in una collezione o in un compendio immobiliare unitario, siano distinti in base alla tipologia, ai materiali impiegati, alla tecnica e all'epoca di realizzazione o alle tecnologie specifiche da utilizzare per gli interventi.

3. L'amministrazione aggiudicatrice, in sede di bando di gara o d'invito a presentare l'offerta, deve richiedere espressamente il possesso di tutti i requisiti di qualificazione stabiliti dalla presente legge e necessari per l'esecuzione dell'intervento da parte dei soggetti affidatari dei lavori ai sensi dei commi 1 e 2 ⁽¹¹⁹⁾.

Art. 58.16
omissis ⁽¹²⁰⁾

Art. 58.17
Attività di progettazione, direzione dei lavori e accessorie

1. Per interventi di particolare complessità o specificità nell'ambito dei lavori indicati dall'articolo 58.13 l'amministrazione aggiudicatrice può prevedere, in sede di progettazione preliminare, la redazione di una o più schede tecniche finalizzate alla puntuale individuazione delle caratteristiche del bene oggetto dell'intervento da realizzare. La scheda tecnica è obbligatoria se si tratta di interventi relativi ai beni mobili e alle superfici decorate di beni architettonici.

2. La scheda tecnica è redatta e sottoscritta da professionisti o restauratori con specifica competenza sull'intervento oggetto della scheda; in ogni caso è redatta da restauratori di beni culturali se si tratta di interventi relativi a beni mobili e superfici decorate di beni architettonici.

3. Per le attività inerenti ai lavori, alle forniture o ai servizi sui beni di cui all'articolo 58.13, a eccezione delle opere indicate nel comma 2 dello stesso articolo, quando non è necessaria un' idonea abilitazione professionale, le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico alle attività del responsabile del procedimento possono essere espletate anche da un soggetto con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della normativa vigente.

4. Le attività indicate nei commi 2 e 3 possono essere svolte da funzionari tecnici delle amministrazioni aggiudicatrici in possesso di adeguata professionalità in relazione all'intervento da attuare.

5. Per i lavori concernenti beni mobili e superfici decorate di beni architettonici sottoposti al regime di tutela ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004 d'importo superiore a 150.000 euro o anche d'importo inferiore, se la competente soprintendenza lo ritiene di particolare importanza, l'ufficio di direzione dei lavori deve comprendere, tra gli assistenti con funzioni di direttore operativo, un soggetto con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della normativa vigente, in possesso di specifiche competenze coerenti con l'intervento.

6. Le amministrazioni aggiudicatrici, anche mediante il ricorso a convenzioni quadro stipulate con compagnie assicurative, provvedono alle coperture assicurative richieste dalla presente legge per l'espletamento degli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 da parte dei propri dipendenti ⁽¹²¹⁾.

Art. 58.18
omissis ⁽¹²²⁾

Art. 58.19
Progettazione

1. L'affidamento dei lavori è disposto sulla base del progetto definitivo, integrato con il capitolato speciale di appalto, o del progetto esecutivo.

2. L'esecuzione dei lavori può prescindere dall'avvenuta redazione del progetto esecutivo nei casi previsti dalla normativa statale. Il responsabile del procedimento, rilevata la necessità della progettazione esecutiva, dispone che, se la stessa non è effettuata dall'amministrazione, sia affidata all'appaltatore, redatta anche in corso d'opera e per stralci successivi, sulla base dell'esperienza delle precedenti fasi di progettazione e di cantiere e approvata entro i termini stabiliti con il bando di gara o con la lettera di invito.

3. *omissis* ⁽¹²³⁾

Art. 58.20
Varianti

1. Non sono considerate varianti in corso d'opera gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente l'opera nel suo insieme e che non comportano modificazioni relativamente all'importo complessivo contrattuale. Eventuali nuovi prezzi concordati con l'appaltatore sono approvati dal responsabile del procedimento ⁽¹²⁴⁾.

Capo X quater
Disciplina applicabile agli appalti d'importo superiore alla soglia comunitaria ⁽¹²⁵⁾

Art. 58.21
Appalti soprasoglia

1. Questo capo disciplina in via esclusiva le procedure di affidamento dei lavori pubblici di cui all'articolo 1 d'importo superiore alla soglia comunitaria ⁽¹²⁶⁾.

Art. 58.22
Procedure di affidamento di incarichi

1. Per l'affidamento degli incarichi di progettazione di cui all'articolo 20 d'importo pari o superiore alla soglia comunitaria si applicano le disposizioni del regolamento di attuazione inerenti i contenuti del bando, le forme di pubblicità, i requisiti di partecipazione,

i criteri di aggiudicazione e gli elementi di valutazione delle offerte.

2. Di norma le progettazioni definitiva ed esecutiva sono affidate al medesimo soggetto, pubblico o privato, salvo che sussistano particolari ragioni in senso contrario, accertate dal responsabile del procedimento. In tal caso occorre che il nuovo progettista accetti l'attività progettuale precedentemente svolta. L'affidamento può comprendere entrambi i livelli di progettazione, fermo restando che l'avvio di quello esecutivo resta sospensivamente condizionato alla determinazione delle amministrazioni aggiudicatrici sulla progettazione definitiva.

3. Quando la prestazione riguarda la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo nonché tecnologico, le amministrazioni aggiudicatrici valutano in via prioritaria l'opportunità di applicare la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee.

4. I soggetti indicati nell'articolo 1, comma 5, operanti nei settori speciali, possono affidare le progettazioni e le connesse attività tecnico-amministrative per lo svolgimento delle procedure di affidamento e realizzazione dei lavori nei settori speciali, direttamente a società d'ingegneria di cui alla normativa statale da essi controllate, purché almeno l'80 per cento della cifra d'affari media realizzata da queste società nell'Unione europea negli ultimi tre anni derivi dalla prestazione di servizi al soggetto da cui esse sono controllate. Le situazioni di controllo si determinano ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile ⁽¹²⁷⁾.

Art. 58.23 - Art. 58.24
omissis ⁽¹²⁸⁾

Art. 58.25

Numero minimo dei candidati da invitare nelle procedure ristrette

1. Nelle procedure ristrette le amministrazioni aggiudicatrici possono limitare il numero dei candidati idonei invitati a presentare un'offerta, purché vi sia un numero sufficiente di candidati idonei. Quando si avvalgono di tale facoltà le amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di gara i criteri, oggettivi e non discriminatori, che intendono applicare per la selezione, il numero dei candidati che intendono invitare o il numero minimo e massimo.

2. Nelle procedure ristrette il numero minimo dei candidati non può essere inferiore a dieci, se esiste un tal numero di soggetti idonei.

3. In ogni caso il numero dei candidati invitati deve essere sufficiente ad assicurare un'effettiva concorrenza.

4. Le amministrazioni aggiudicatrici invitano un numero di candidati almeno pari al numero minimo prestabilito nel bando, non inferiore comunque a dieci, se ci sono soggetti idonei in tal numero.

5. Se è stato raggiunto il numero minimo previsto dal comma 2 le amministrazioni aggiudicatrici non possono invitare i soggetti che non hanno chiesto di partecipare o che comunque non hanno i requisiti richiesti. Se non è stato raggiunto il numero minimo le amministrazioni aggiudicatrici integrano gli inviti fino a raggiungere il numero minimo di dieci.

6. Se il numero di candidati che soddisfano i criteri di selezione e i livelli minimi è inferiore al numero di cui al comma 1 le amministrazioni aggiudicatrici proseguono la procedura invitando il candidato o i candidati in possesso delle capacità richieste, salvo quanto disposto dal comma 7.

7. Se non perviene più di una domanda di partecipazione la gara si intende deserta.

Il bando di gara può prevedere che non si proceda ad aggiudicazione nel caso di una sola offerta valida. Le amministrazioni aggiudicatrici possono decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto ⁽¹²⁹⁾.

Art. 58.26
omissis ⁽¹³⁰⁾

Art. 58.27
omissis ⁽¹³¹⁾

Art. 58.28
omissis ⁽¹³²⁾

Art. 58.29
Verifica delle offerte anomale

1. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso le stazioni appaltanti valutano la congruità delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all'unità superiore, delle offerte di maggior ribasso e di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media.

2. Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa le stazioni appaltanti valutano la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.

3. In ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base a elementi specifici, appare anormalmente bassa.

4. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure aperte gli enti aggiudicatori devono valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori. Ai fini di questo comma il costo del lavoro è quello determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale e assistenziale, dei diversi settori merceologici e per il territorio provinciale. In mancanza di contratti collettivi applicabili il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

5. Il costo relativo alla sicurezza non può essere comunque soggetto a ribasso d'asta.

6. Il comma 1 non si applica quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque. In tal caso le stazioni appaltanti procedono ai sensi del comma 3.

7. Quando un'offerta appare anormalmente bassa la stazione appaltante chiede

all'offerente le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara, nonché, in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, relative agli altri elementi di valutazione dell'offerta, procedendo ai sensi dei commi da 8 a 18. Si può provvedere all'esclusione solo dopo l'ulteriore verifica, in contraddittorio.

8. Le giustificazioni possono riguardare, a titolo esemplificativo:

- a) l'economia del procedimento di costruzione, del processo di fabbricazione, del metodo di prestazione del servizio;
- b) le soluzioni tecniche adottate;
- c) le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i lavori, per fornire i prodotti o per prestare i servizi;
- d) l'originalità del progetto, dei lavori, delle forniture, dei servizi offerti;
- e) l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato;
- f) il costo del lavoro, come determinato periodicamente in apposite tabelle dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale e assistenziale, dei diversi settori merceologici e per il territorio provinciale; in mancanza di contratti collettivi applicabili il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

9. Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.

10. Non sono ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza, al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e alla relativa stima dei costi, conforme all'allegato XV del decreto legislativo n. 81 del 2008. Nella valutazione dell'anomalia la stazione appaltante tiene conto dei costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificamente indicati nell'offerta e risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture.

11. Nell'ambito dei requisiti per la qualificazione previsti dall'articolo 34 devono essere considerate anche le informazioni fornite dal soggetto interessato relativamente all'avvenuto adempimento, nella sua azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

12. Se la stazione appaltante accerta che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato può respingere l'offerta per questo solo motivo unicamente quando, consultato l'offerente, quest'ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine stabilito dall'amministrazione e non inferiore a quindici giorni, che l'aiuto in questione era stato concesso legalmente. Quando la stazione appaltante respinge un'offerta per tali circostanze ne informa tempestivamente la Commissione europea.

13. La stazione appaltante chiede per iscritto la presentazione di giustificazioni scritte, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni.

14. La stazione appaltante, se lo ritiene opportuno, può istituire una commissione con i criteri stabiliti dal regolamento, per esaminare le giustificazioni; se non le ritiene sufficienti a escludere l'incongruità dell'offerta chiede per iscritto all'offerente le precisazioni ritenute pertinenti.

15. All'offerente è assegnato un termine non inferiore a cinque giorni per presentare, per iscritto, le precisazioni richieste.

16. La stazione appaltante o la commissione prevista dal comma 14, se istituita, esaminano gli elementi costitutivi dell'offerta, tenendo conto delle precisazioni fornite.

17. Prima di escludere l'offerta ritenuta eccessivamente bassa la stazione appaltante convoca l'offerente con un anticipo non inferiore a tre giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile. Se l'offerente non si presenta alla data di convocazione

stabilita la stazione appaltante può prescindere dalla sua audizione.

18. La stazione appaltante sottopone a verifica la prima migliore offerta, se essa appare anormalmente bassa; se la ritiene anomala procede nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino a individuare la migliore offerta non anomala. In alternativa la stazione appaltante, se si è riservata questa facoltà nel bando di gara, nell'avviso di gara o nella lettera d'invito, può procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la decima, fermo restando quanto previsto nei commi da 13 a 17. All'esito del procedimento di verifica la stazione appaltante dichiara le eventuali esclusioni di ciascuna offerta che in base all'esame degli elementi forniti risulta, nel suo complesso, inaffidabile, e procede all'aggiudicazione in favore della migliore offerta non anomala.

19. Il regolamento può disciplinare i criteri e le modalità di verifica delle offerte anomale, ai sensi di quest'articolo (¹³³).

Art. 58.30

Progettista e direzione dei lavori

1. Il progettista rimane responsabile del progetto e mantiene tale ruolo anche durante la fase di realizzazione dell'opera, salvo diversa e motivata decisione dell'amministrazione aggiudicatrice. Il regolamento di attuazione definisce il ruolo del progettista nella fase di realizzazione dell'opera progettata e stabilisce i casi per i quali il ruolo di direttore dei lavori e di progettista sono incompatibili (¹³⁴).

Art. 58 bis
omissis (¹³⁵)

Capo XI

Modificazioni di leggi provinciali

Art. 59
omissis (¹³⁶)

Art. 60
omissis (¹³⁷)

Art. 61
omissis (¹³⁸)

Art. 62
omissis (¹³⁹)

Art. 63
omissis ⁽¹⁴⁰⁾

Capo XII
Disposizioni finali, transitorie e finanziarie

Art. 64
Disposizioni finali

1. Per gli istituti non previsti dalla presente legge trova applicazione la normativa comunitaria in materia, che può essere specificata mediante i regolamenti di attuazione.

1 bis. I rinvii contenuti in questa legge, relativi a disposizioni abrogate dalla legge provinciale concernente "Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012", o dal relativo regolamento di attuazione, si intendono riferiti agli istituti disciplinati dalla medesima legge.

2. I regolamenti di attuazione della presente legge sono approvati dalla Giunta provinciale previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale ⁽¹⁴¹⁾.

Art. 65
Abrogazioni

1. Fatto salvo quanto disposto dal regolamento di attuazione in applicazione dell'articolo 64, comma 3, dalla data di entrata in vigore dello stesso regolamento, sono abrogate le seguenti norme:

- a) la legge provinciale 28 luglio 1975, n. 28;
- b) gli articoli 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35 bis e 51 della legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2;
- c) l'articolo 12 della legge provinciale 20 gennaio 1987, n. 3;
- d) gli articoli 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16 e 19 della legge provinciale 25 novembre 1988, n. 44;
- e) l'articolo 22 della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 2;
- f) l'articolo 16 della legge provinciale 31 agosto 1991, n. 18;
- g) l'articolo 43 della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2;
- h) l'articolo 18 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3.

2. Sono altresì abrogate tutte le altre norme incompatibili con la presente legge.

Art. 66
Riferimento delle spese e copertura degli oneri

1. Per l'attuazione dell'osservatorio provinciale dei lavori pubblici, di cui all'articolo 10, il servizio statistica utilizza le assegnazioni della Provincia di cui all'articolo 21, primo comma, lettera a), della legge provinciale 13 aprile 1981, n. 6 recante "Istituzione del

servizio statistica della Provincia di Trento" (capitolo 12460).

2. Per gli incarichi di progettazione, concorsi di idee, direzione lavori e collaudi a carico della Provincia, di cui agli articoli 20, 21, 22, 24 e 51, comma 4, si utilizzano le autorizzazioni di spesa già disposte o da disporre per opere ed interventi, a norma dell'articolo 21, comma 5, della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 2 concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria)" sostituito dall'articolo 19 della legge provinciale 30 gennaio 1992, n. 6.

3. Alle spese derivanti dall'applicazione degli articoli 8, 32 e 55 si fa fronte con la cessazione degli oneri, valutati in almeno pari misura, derivanti dalle disposizioni abrogate con l'articolo 65.

4. Ai maggiori oneri, valutati nell'importo di lire 15.000.000, derivanti dall'applicazione dell'articolo 10, comma 4, a carico dell'esercizio finanziario 1994, si fa fronte mediante l'utilizzo di una quota, di pari importo, delle disponibilità per spese correnti, iscritte nel settore funzionale "Oneri non ripartibili", programma "Progetti intersettoriali", area di intervento "Interventi del programma di Giunta" del bilancio pluriennale 1993-1995, di cui all'articolo 15 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 4. Per gli esercizi successivi si provvederà secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della Provincia.

Art. 67
omissis ⁽¹⁴²⁾

NOTE

- (1) In base all'art. 9 della l.p. 12 settembre 2008, n. 16 questa legge può essere citata usando solo il titolo breve "legge provinciale sui lavori pubblici", individuato dall'allegato A della l.p. n. 16 del 2008. Vedi anche la deliberazione della giunta provinciale 11 aprile 1997, n. 3376 (b.u. 27 maggio 1997, n. 24), l'art. 11, commi 1 e 2 della l.p. 27 agosto 1999, n. 3, l'art. 5 bis della l.p. 11 giugno 2002, n. 8 e l'art. 45 della l.p. 28 dicembre 2009, n. 19.

Con sentenza 12 febbraio 2010, n. 45 (g.u. 17 febbraio 2010, I serie speciale, n. 7) la corte costituzionale ha dichiarato inammissibili o infondate alcune questioni sulla legittimità dei seguenti articoli della l.p. 24 luglio 2008, n. 10, modificativi della presente legge: 1 (nella parte in cui sostituisce l'art. 1, commi 1, 2 e 4 della presente legge), 2, 3, 5, 6, 10, 15, 16 comma 1 lettera c), 17 (nella parte in cui inserisce l'art. 13 bis, comma 1, comma 2 lettere b), c), e), f), i), j, k), l), m), n), o), p), q), r), s) e comma 3 della presente legge), 18 comma 1 lettera a), 20, 22 comma 1 lettere c), d) ed e), 23, 24 (nella parte in cui sostituisce l'art. 22, comma 3 della presente legge), 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 comma 1 lettera a), 34 (nella parte in cui in cui sostituisce l'art. 31, commi 2 e 3 della presente legge), 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 comma 1 lettera a), 46, 47, 48, 53, 55, 56 (nella parte in cui sostituisce l'art. 50, commi 1, 2, 3 e 5 della presente legge), 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 e 110.

- (2) Articolo già modificato dall'art. 3 della l.p. 12 settembre 1994, n. 6 e dall'art. 30 della l.p. 22 marzo 2001, n. 3, così sostituito dall'art. 1 della l.p. 24 luglio 2008, n. 10, modificato dall'art. 1 della l.p. 7 aprile 2011, n. 7 (per una disposizione transitoria connessa a questa modificazione vedi l'art. 53, comma 3 della l.p. n. 7 del 2011), dall'art. 51 della l.p. 27 dicembre 2011, n. 18, dall'art. 2 della l.p. 31 maggio 2012, n. 10, dall'art. 1 della l.p. 3 agosto 2012, n. 18 e dagli articoli 34 e 72 della l.p. 9 marzo 2016, n. 2 (per una disposizione transitoria relativa a quest'ultima modificazione vedi lo stesso art. 72, comma 2). Per una disposizione transitoria sulla sua applicabilità vedi però l'art. 217, comma 3 del d.p.p. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg. Con sentenza 12 febbraio 2010, n. 45 (g.u. 17 febbraio 2010, I serie speciale, n. 7) la corte costituzionale aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dei commi 6 e 7, che però sono stati sostituiti, successivamente, dall'art. 1 della l.p. n. 7 del 2011.

- (3) Articolo aggiunto dall'art. 2 della l.p. 24 luglio 2008, n. 10 e abrogato dall'art. 72 della l.p. 9 marzo 2016, n. 2 (per una disposizione transitoria relativa all'abrogazione vedi lo stesso art. 72, comma 2).
- (4) Articolo aggiunto dall'art. 3 della l.p. 24 luglio 2008, n. 10, così modificato dall'art. 2 della l.p. 3 agosto 2012, n. 18, dall'art. 33 della l.p. 22 aprile 2014, n. 1 e dall'art. 35 della l.p. 9 marzo 2016, n. 2.
- (5) Articolo già modificato dall'art. 4 della l.p. 12 settembre 1994, n. 6, sostituito dall'art. 4 della l.p. 24 luglio 2008, n. 10, così sostituito dall'art. 2 della l.p. 7 aprile 2011, n. 7 e modificato dagli articoli 36 e 72 della l.p. 9 marzo 2016, n. 2 (per una disposizione transitoria relativa a quest'ultima modificazione vedi lo stesso art. 72, comma 2).
- (6) Articolo abrogato dall'art. 72 della l.p. 9 marzo 2016, n. 2 (per una disposizione transitoria relativa all'abrogazione vedi lo stesso art. 72, comma 2).
- (7) Articolo aggiunto dall'art. 6 della l.p. 24 luglio 2008, n. 10, così modificato dall'art. 4 della l.p. 3 agosto 2012, n. 18 e dall'art. 37 della l.p. 9 marzo 2016, n. 2.
- (8) Articolo già modificato dall'art. 5 della l.p. 12 settembre 1994, n. 6, così sostituito dall'art. 23 della l.p. 15 dicembre 2004, n. 10, modificato dall'art. 7 della l.p. 24 luglio 2008, n. 10, dall'art. 5 della l.p. 3 agosto 2012, n. 18 e dall'art. 38 della l.p. 9 marzo 2016, n. 2.
- (9) Articolo abrogato dall'art. 8 della l.p. 24 luglio 2008, n. 10.
- (10) Articolo già modificato dall'art. 11 della l.p. 27 agosto 1999, n. 3, così sostituito dall'art. 9 della l.p. 24 luglio 2008, n. 10, modificato dall'art. 3 della l.p. 7 aprile 2011, n. 7, dall'art. 6 della l.p. 3 agosto 2012, n. 18 e dall'art. 39 della l.p. 9 marzo 2016, n. 2.
- (11) Articolo aggiunto dall'art. 7 della l.p. 3 agosto 2012, n. 18.
- (12) Articolo così sostituito dall'art. 51 della l.p. 9 settembre 1996, n. 8, modificato dall'art. 23 della l.p. 15 dicembre 2004, n. 10 e dall'art. 40 della l.p. 9 marzo 2016, n. 2.
- (13) Articolo aggiunto dall'art. 6 della l.p. 12 settembre 1994, n. 6, già sostituito dall'art. 23 della l.p. 15 dicembre 2004, n. 10, così sostituito dall'art. 10 della l.p. 24 luglio 2008, n. 10 e modificato dall'art. 4 della l.p. 7 aprile 2011, n. 7.
- (14) Articolo così modificato dall'art. 74 della l.p. 19 febbraio 2002, n. 1 e dall'art. 11 della l.p. 24 luglio 2008, n. 10.
- (15) Articolo già sostituito dall'art. 7 della l.p. 12 settembre 1994, n. 6, così sostituito dall'art. 12 della l.p. 24 luglio 2008, n. 10 e modificato dall'art. 5 della l.p. 7 aprile 2011, n. 7. Per una disposizione transitoria connessa vedi l'art. 53, comma 3 della l.p. n. 7 del 2011).
- (16) Articolo così modificato dall'art. 23 della l.p. 15 dicembre 2004, n. 10, dall'art. 13 della l.p. 24 luglio 2008, n. 10, dall'art. 6 della l.p. 7 aprile 2011, n. 7 e dall'art. 8 della l.p. 30 maggio 2014, n. 4.
- (17) Articolo abrogato dall'art. 72 della l.p. 9 marzo 2016, n. 2 (per una disposizione transitoria relativa all'abrogazione vedi lo stesso art. 72, comma 2).
- (18) Articolo così sostituito dall'art. 15 della l.p. 24 luglio 2008, n. 10 e modificato dall'art. 7 della l.p. 7 aprile 2011, n. 7.
- (19) Articolo così modificato dall'art. 23 della l.p. 15 dicembre 2004, n. 10, dall'art. 47 della l.p. 29 dicembre 2005, n. 20, dall'art. 16 della l.p. 24 luglio 2008, n. 10, dall'art. 8 della l.p. 7 aprile 2011, n. 7, dall'art. 8 della l.p. 3 agosto 2012, n. 18 e dall'art. 33 della l.p. 22 aprile 2014, n. 1. Per l'elenco prezzi vedi la deliberazione della giunta provinciale 28 giugno 2012, n. 1371 (b.u. 17 luglio 2012, n. 29, suppl. n. 1), modificata dalla deliberazione 27 settembre 2013, n. 2011 (b.u. 8 ottobre 2013, n. 41) e confermata dalla deliberazione 29 novembre 2014, n. 2097 (b.u. 9 dicembre 2014, n. 49).
- (20) Articolo aggiunto dall'art. 17 della l.p. 24 luglio 2008, n. 10, così modificato dall'art. 9 della l.p. 7 aprile 2011, n. 7 e dall'art. 9 della l.p. 3 agosto 2012, n. 18. Per il regolamento vedi il d.p.p. 11 maggio 2012,

n. 9-84/Leg.

- (21) Articolo così modificato dall'art. 8 della l.p. 12 settembre 1994, n. 6, dall'art. 18 della l.p. 24 luglio 2008, n. 10 e dall'art. 10 della l.p. 3 agosto 2012, n. 18.
- (22) Comma aggiunto dall'art. 9 della l.p. 12 settembre 1994, n. 6.
- (23) Articolo così modificato dall'art. 10 della l.p. 12 settembre 1994, n. 6, dall'art. 19 della l.p. 24 luglio 2008, n. 10 e dall'art. 41 della l.p. 30 dicembre 2014, n. 14.
- (24) Articolo così modificato dall'art. 11 della l.p. 12 settembre 1994, n. 6, dall'art. 23 della l.p. 15 dicembre 2004, n. 10 e dall'art. 41 della l.p. 9 marzo 2016, n. 2.
- (25) Articolo aggiunto dall'art. 20 della l.p. 24 luglio 2008, n. 10. Per una disposizione transitoria connessa vedi l'art. 53, comma 3 della l.p. 7 aprile 2011, n. 7).
- (26) Articolo così modificato dall'art. 30 della l.p. 22 marzo 2001, n. 3, dall'art. 74 della l.p. 19 febbraio 2002, n. 1 e dall'art. 23 della l.p. 15 dicembre 2004, n. 10. Per un'interpretazione autentica del comma 4 vedi l'art. 21 della l.p. 2 febbraio 1996, n. 1.
- (27) Articolo abrogato dall'art. 21 della l.p. 24 luglio 2008, n. 10.
- (28) Articolo così modificato dall'art. 13 della l.p. 12 settembre 1994, n. 6, dall'art. 23 della l.p. 15 dicembre 2004, n. 10, dall'art. 22 della l.p. 24 luglio 2008, n. 10, dall'art. 38 della l.p. 3 marzo 2010, n. 4, dall'art. 34 della l.p. 27 dicembre 2010, n. 27 (per una disposizione transitoria connessa a questa modificazione vedi lo stesso art. 34, comma 3), dall'art. 11 della l.p. 3 agosto 2012, n. 18, dall'art. 33 della l.p. 22 aprile 2014, n. 1, dall'art. 41 della l.p. 30 dicembre 2014, n. 14 (per una disposizione transitoria connessa a questa modificazione vedi lo stesso art. 41, comma 11), dall'art. 16 della l.p. 3 giugno 2015, n. 9, dall'art. 34 della l.p. 30 dicembre 2015, n. 20 e dagli articoli 42 e 72 della l.p. 9 marzo 2016, n. 2 (per una disposizione transitoria relativa a quest'ultima modificazione vedi lo stesso art. 72, comma 2).
- (29) Articolo abrogato dall'art. 72 della l.p. 9 marzo 2016, n. 2 (per una disposizione transitoria relativa all'abrogazione vedi lo stesso art. 72, comma 2).
- (30) Articolo aggiunto dall'art. 33 della l.p. 22 aprile 2014, n. 1.
- (31) Articolo già modificato dall'art. 74 della l.p. 19 febbraio 2002, n. 1, così sostituito dall'art. 24 della l.p. 24 luglio 2008, n. 10, modificato dall'art. 10 della l.p. 28 marzo 2009, n. 2, dall'art. 13 della l.p. 3 agosto 2012, n. 18 e dall'art. 43 della l.p. 9 marzo 2016, n. 2.
- (32) Articolo aggiunto dall'art. 10 della l.p. 7 aprile 2011, n. 7.
- (33) Articolo già modificato dall'art. 74 della l.p. 19 febbraio 2002, n. 1, così sostituito dall'art. 25 della l.p. 24 luglio 2008, n. 10, modificato dall'art. 11 della l.p. 7 aprile 2011, n. 7, dall'art. 51 della l.p. 27 dicembre 2011, n. 18 e dall'art. 44 della l.p. 9 marzo 2016, n. 2.
- (34) Articolo aggiunto dall'art. 26 della l.p. 24 luglio 2008, n. 10, così modificato dall'art. 14 della l.p. 3 agosto 2012, n. 18, dall'art. 33 della l.p. 22 aprile 2014, n. 1 e dall'art. 45 della l.p. 9 marzo 2016, n. 2.
- (35) Articolo così modificato dall'art. 14 della l.p. 12 settembre 1994, n. 6, dall'art. 1 della l.p. 7 marzo 1997, n. 5, dall'art. 74 della l.p. 19 febbraio 2002, n. 1, dall'art. 27 della l.p. 24 luglio 2008, n. 10 e dall'art. 12 della l.p. 7 aprile 2011, n. 7. Per una disposizione transitoria connessa vedi l'art. 53, comma 3 della l.p. n. 7 del 2011).
- (36) Articolo così modificato dall'art. 2 della l.p. 7 marzo 1997, n. 5, dall'art. 74 della l.p. 19 febbraio 2002, n. 1, dall'art. 13 della l.p. 7 aprile 2011, n. 7 (con sentenza 30 marzo 2012, n. 74, pubblicata nella g.u. 4 aprile 2012, I serie speciale, n. 14, la corte costituzionale ha dichiarato estinto un processo per gli aspetti relativi alla costituzionalità di quest'articolo) e dall'art. 51 della l.p. 27 dicembre 2011, n. 18.
- (37) Comma così modificato dall'art. 46 della l.p. 9 marzo 2016, n. 2.

- (38) Articolo così sostituito dall'art. 28 della l.p. 24 luglio 2008, n. 10, modificato dall'art. 14 della l.p. 7 aprile 2011, n. 7 e dall'art. 72 della l.p. 9 marzo 2016, n. 2 (per una disposizione transitoria relativa a quest'ultima modificazione vedi lo stesso art. 72, comma 2).
- (39) Articolo aggiunto dall'art. 29 della l.p. 24 luglio 2008, n. 10, modificato dall'art. 15 della l.p. 7 aprile 2011, n. 7 e dall'art. 72 della l.p. 9 marzo 2016, n. 2 (per una disposizione transitoria relativa a quest'ultima modificazione vedi lo stesso art. 72, comma 2).
- (40) Articolo già modificato dall'art. 74 della l.p. 19 febbraio 2002, n. 1 e dall'art. 23 della l.p. 15 dicembre 2004, n. 10, così sostituito dall'art. 30 della l.p. 24 luglio 2008, n. 10 e modificato dall'art. 72 della l.p. 9 marzo 2016, n. 2 (per una disposizione transitoria relativa a quest'ultima modificazione vedi lo stesso art. 72, comma 2).
- (41) Articolo aggiunto dall'art. 31 della l.p. 24 luglio 2008, n. 10, sostituito dall'art. 16 della l.p. 7 aprile 2011, n. 7 e abrogato dall'art. 72 della l.p. 9 marzo 2016, n. 2 (per una disposizione transitoria relativa all'abrogazione vedi lo stesso art. 72, comma 2).
- (42) Comma aggiunto dall'art. 30 della l.p. 22 marzo 2001, n. 3, già sostituito dall'art. 32 della l.p. 24 luglio 2008, n. 10 e così sostituito dall'art. 15 della l.p. 3 agosto 2012, n. 18. Con sentenza 30 marzo 2012, n. 74 (g.u. 4 aprile 2012, I serie speciale, n. 14) la corte costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 17 della l.p. 7 aprile 2011, n. 7, che in precedenza aveva ulteriormente modificato questo comma.
- (43) Articolo così modificato dall'art. 30 della l.p. 3 febbraio 1995, n. 1, dall'art. 23 della l.p. 15 dicembre 2004, n. 10, dall'art. 33 della l.p. 24 luglio 2008, n. 10, dall'art. 18 della l.p. 7 aprile 2011, n. 7, dall'art. 51, comma 4 della l.p. 27 dicembre 2011, n. 18, dall'art. 16 della l.p. 3 agosto 2012, n. 18 (per una disposizione transitoria connessa a questa modificazione vedi il comma 2 dello stesso art. 16), dall'art. 68 della l.p. 27 dicembre 2012, n. 25 e dall'art. 47 della l.p. 9 marzo 2016, n. 2. Vedi anche l'art. 51, comma 18 della l.p. n. 18 del 2011. Con sentenza 12 luglio 2013, n. 187 (g.u. 17 luglio 2013, I serie speciale, n. 29) la corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 3 bis dell'articolo qui annotato (introdotto dall'art. 16 della l.p. n. 18 del 2012 e modificato dall'art. 68 della l.p. n. 25 del 2012) e della lettera b) del comma 1 dell'art. 16 della l.p. n. 18 del 2012, che ne modificava il comma 4. Riportiamo quindi, fra parentesi quadre, il testo antecedente quest'ultima modificazione; ma l'individuazione delle norme applicabili dipende dall'interpretazione della sentenza appena ricordata. Con sentenza 3 dicembre 2014, n. 269 (g.u. 10 dicembre 2014, I serie speciale, n. 51) la corte costituzionale ha dichiarato estinto il giudizio relativo a una questione di legittimità che riguardava l'art. 51, commi 4 e 18 della l.p. n. 18 del 2011.
- (44) Articolo aggiunto dall'art. 17 della l.p. 3 agosto 2012, n. 18 e così modificato dall'art. 48 della l.p. 9 marzo 2016, n. 2.
- (45) Articolo aggiunto dall'art. 19 della l.p. 7 aprile 2011, n. 7 e così modificato dall'art. 72 della l.p. 9 marzo 2016, n. 2 (per una disposizione transitoria relativa a questa modificazione vedi lo stesso art. 72, comma 2).
- (46) Articolo già modificato dall'art. 15 della l.p. 12 settembre 1994, n. 6., così sostituito dall'art. 34 della l.p. 24 luglio 2008, n. 10 e modificato dall'art. 20 della l.p. 7 aprile 2011, n. 7. Con sentenza 12 febbraio 2010, n. 45 (g.u. 17 febbraio 2010, I serie speciale, n. 7) la corte costituzionale aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 1, che però è stato sostituito, successivamente, dall'art. 20 della l.p. n. 7 del 2011.
- (47) Articolo abrogato dall'art. 72 della l.p. 9 marzo 2016, n. 2 (per una disposizione transitoria relativa all'abrogazione vedi lo stesso art. 72, comma 2).
- (48) Articolo aggiunto dall'art. 22 della l.p. 7 aprile 2011, n. 7, così modificato dall'art. 51 della l.p. 27 dicembre 2011, n. 18 (con sentenza 3 dicembre 2014, n. 269, pubblicata nella g.u. 10 dicembre 2014, I serie speciale, n. 51, la corte costituzionale ha dichiarato estinto il giudizio relativo a una questione di legittimità che riguardava una parte di quest'ultima modificazione) e dall'art. 49 della l.p. 9 marzo 2016, n. 2. Vedi però l'art. 18, commi 3 e 4 della l.p. 15 maggio 2013, n. 9.
- (49) Articolo già modificato dall'art. 16 della l.p. 12 settembre 1994, n. 6, dall'art. 30 della l.p. 3 febbraio

1995, n. 1, dall'art. 1 della l.p. 23 novembre 1998, n. 18, dall'art. 23 della l.p. 15 dicembre 2004, n. 10, così sostituito dall'art. 23 della l.p. 7 aprile 2011, n. 7, modificato dall'art. 51 della l.p. 27 dicembre 2011, n. 18 e dall'art. 50 della l.p. 9 marzo 2016, n. 2. Con sentenza 12 febbraio 2010, n. 45 (g.u. 17 febbraio 2010, I serie speciale, n. 7) la corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 35 della l.p. 24 luglio 2008, n. 10, che in precedenza aveva ulteriormente sostituito il presente articolo.

- (50) Articolo aggiunto dall'art. 41 della l.p. 30 dicembre 2014, n. 14.
- (51) Articolo aggiunto dall'art. 36 della l.p. 24 luglio 2008, n. 10 e così sostituito dall'art. 24 della l.p. 7 aprile 2011, n. 7.
- (52) Articolo aggiunto dall'art. 37 della l.p. 24 luglio 2008, n. 10, che però era stato dichiarato illegittimo con sentenza della corte costituzionale 12 febbraio 2010, n. 45 (g.u. 17 febbraio 2010, I serie speciale, n. 7), così sostituito dall'art. 25 della l.p. 7 aprile 2011, n. 7 e modificato dall'art. 51 della l.p. 9 marzo 2016, n. 2.
- (53) Articolo aggiunto dall'art. 38 della l.p. 24 luglio 2008, n. 10, sostituito dall'art. 26 della l.p. 7 aprile 2011, n. 7 e abrogato dall'art. 72 della l.p. 9 marzo 2016, n. 2 (per una disposizione transitoria relativa all'abrogazione vedi lo stesso art. 72, comma 2).
- (54) Articolo già modificato dall'art. 17 della l.p. 12 settembre 1994, n. 6, dall'art. 30 della l.p. 3 febbraio 1995, n. 1, dall'art. 1, comma 1 della l.p. 16 maggio 2000, n. 6 (vedi anche lo stesso art. 1, commi 2 e 3), sostituito dall'art. 23 della l.p. 15 dicembre 2004, n. 10, così sostituito dall'art. 39 della l.p. 24 luglio 2008, n. 10, modificato dall'art. 27 della l.p. 7 aprile 2011, n. 7, dall'art. 51 della l.p. 27 dicembre 2011, n. 18 e dall'art. 33 della l.p. 22 aprile 2014, n. 1.
- (55) Articolo aggiunto dall'art. 40 della l.p. 24 luglio 2008, n. 10.
- (56) Articolo aggiunto dall'art. 41 della l.p. 24 luglio 2008, n. 10.
- (57) Articolo abrogato dall'art. 72 della l.p. 9 marzo 2016, n. 2 (per una disposizione transitoria relativa all'abrogazione vedi lo stesso art. 72, comma 2).
- (58) Articolo aggiunto dall'art. 18 della l.p. 3 agosto 2012, n. 18.
- (59) Articolo aggiunto dall'art. 17, comma 1 della l.p. 23 ottobre 2014, n. 9 e abrogato dall'art. 72 della l.p. 9 marzo 2016, n. 2 (per una disposizione transitoria relativa all'abrogazione vedi lo stesso art. 72, comma 2).
- (60) Articolo già modificato dall'art. 18 della l.p. 12 settembre 1994, n. 6, dall'art. 42 della l.p. 11 settembre 1998, n. 10, dall'art. 1 della l.p. 16 maggio 2000, n. 6 (vedi anche i commi 2 e 3 di quest'ultimo articolo) e dall'art. 74 della l.p. 19 febbraio 2002, n. 1, così sostituito dall'art. 43 della l.p. 24 luglio 2008, n. 10, modificato dall'art. 29 della l.p. 7 aprile 2011, n. 7 (il comma 6, lettera b di quest'ultimo articolo, però, non individua in modo del tutto sicuro una parte da modificare), dall'art. 18 della l.p. 15 maggio 2013, n. 9, dall'art. 10 della l.p. 9 agosto 2013, n. 16 e dall'art. 52 della l.p. 9 marzo 2016, n. 2.
- (61) Articolo già modificato dall'art. 19 della l.p. 12 settembre 1994, n. 6, dall'art. 51 della l.p. 9 settembre 1996, n. 8, dall'art. 3 della l.p. 7 marzo 1997, n. 5 e dall'art. 1, comma 1 della l.p. 16 maggio 2000, n. 6 (vedi anche i commi 2 e 3 di quest'ultimo articolo), sostituito dall'art. 23 della l.p. 15 dicembre 2004, n. 10, così sostituito dall'art. 44 della l.p. 24 luglio 2008, n. 10, modificato dall'art. 30 della l.p. 7 aprile 2011, n. 7 (con sentenza 30 marzo 2012, n. 74, pubblicata nella g.u. 4 aprile 2012, I serie speciale, n. 14, la corte costituzionale dichiarato cessata la materia del contendere in un giudizio sulla costituzionalità del comma 4 di quest'ultimo articolo, sostitutivo del comma 5 dell'articolo qui annotato), dall'art. 51 della l.p. 27 dicembre 2011, n. 18 e dall'art. 41 della l.p. 30 dicembre 2014, n. 14.
- (62) Articolo così modificato dall'art. 20 della l.p. 12 settembre 1994, n. 6, dall'art. 31 della l.p. 7 aprile 2011, n. 7 e dall'art. 53 della l.p. 9 marzo 2016, n. 2.
- (63) Articolo abrogato dall'art. 72 della l.p. 9 marzo 2016, n. 2 (per una disposizione transitoria relativa all'abrogazione vedi lo stesso art. 72, comma 2).

- (64) Articolo aggiunto dall'art. 19 della l.p. 3 agosto 2012, n. 18 e così modificato dall'art. 72 della l.p. 9 marzo 2016, n. 2 (per una disposizione transitoria relativa a questa modificazione vedi lo stesso art. 72, comma 2).
- (65) Comma così sostituito dall'art. 22 della l.p. 12 settembre 1994, n. 6.
- (66) Articolo aggiunto dall'art. 46 della l.p. 24 luglio 2008, n. 10, così modificato dall'art. 32 della l.p. 7 aprile 2011, n. 7 e dall'art. 51 della l.p. 27 dicembre 2011, n. 18. Per una disposizione transitoria sulla sua applicabilità vedi però l'art. 217, comma 3 del d.p.p. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg.
- (67) Articolo abrogato dall'art. 72 della l.p. 9 marzo 2016, n. 2 (per una disposizione transitoria relativa all'abrogazione vedi lo stesso art. 72, comma 2). L'art. 54 della medesima l.p. n. 2 del 2016 aveva modificato l'articolo qui annotato, per un probabile errore di coordinamento o in relazione alla disciplina transitoria contenuta nell'art. 73 della legge. Il testo dell'articolo, già sostituito dall'art. 23 della l.p. 15 dicembre 2004, n. 10 e modificato dall'art. 47 della l.p. 24 luglio 2008, n. 10, come sostituito dall'art. 33 della l.p. 7 aprile 2011, n. 7, modificato dall'art. 51 della l.p. 27 dicembre 2011, n. 18 e dall'art. 41 della l.p. 30 dicembre 2014, n. 14, a seguito delle modifiche contenute nell'art. 54 della l.p. n. 2 del 2016, sarebbe il seguente:

"Art. 41

Controlli sul possesso dei requisiti

1. Le amministrazioni aggiudicatrici, prima di procedere all'apertura delle buste delle offerte presentate, chiedono a un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate - arrotondato all'unità superiore - scelti con sorteggio pubblico di provare, entro dieci giorni dalla data della richiesta, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa eventualmente richiesti nel bando di gara. Le amministrazioni aggiudicatrici verificano il possesso dei requisiti presso la banca dati nazionale dei contratti pubblici, quando ciò è previsto dalla disciplina statale. Negli altri casi la documentazione oggetto di verifica non acquisibile d'ufficio è richiesta al concorrente. Quando la prova non è fornita o non conferma le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell'offerta le amministrazioni aggiudicatrici procedono all'esclusione del concorrente dalla gara, all'escussione della relativa garanzia a corredo dell'offerta, se prevista, e alla segnalazione del fatto all'Autorità nazionale anticorruzione per i provvedimenti previsti dall'articolo 6, comma 11, del decreto legislativo n. 163 del 2006.

2. Quando le amministrazioni aggiudicatrici si avvalgono della facoltà di limitare il numero di candidati da invitare, ai sensi dell'articolo 58.25, comma 1, richiedono ai soggetti invitati di provare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa eventualmente richiesti nel bando di gara, in sede di offerta, con le modalità previste dalla normativa statale. Quando il possesso dei requisiti non è verificabile attraverso la banca dati nazionale dei contratti pubblici e non è acquisibile d'ufficio, la documentazione è presentata dai soggetti invitati in sede di offerta. In tal caso non si applica il primo periodo del comma 1.

3. Entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara la richiesta prevista dal comma 1 è inoltrata anche all'aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria, se essi non sono compresi fra i concorrenti sorteggiati; se essi non forniscono la prova o non confermano le loro dichiarazioni si applicano le sanzioni previste dal comma 1, si procede alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell'offerta e alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione."

- (68) Articolo già modificato dall'art. 51 della l.p. 9 settembre 1996, n. 8, dall'art. 4 della l.p. 7 marzo 1997, n. 5 e dall'art. 23 della l.p. 15 dicembre 2004, n. 10, così sostituito dall'art. 48 della l.p. 24 luglio 2008, n. 10, modificato dall'art. 33 della l.p. 22 aprile 2014, n. 1 (per una disposizione transitoria relativa a questa modificazione vedi lo stesso art. 33, comma 12) e dall'art. 72 della l.p. 9 marzo 2016, n. 2 (per una disposizione transitoria relativa a quest'ultima modificazione vedi lo stesso art. 72, comma 2). Per una disposizione transitoria connessa vedi l'art. 53, comma 3 della l.p. 7 aprile 2011, n. 7).
- (69) Articolo già modificato dall'art. 23 della l.p. 12 settembre 1994, n. 6 e dall'art. 30 della l.p. 3 febbraio 1995, n. 1, così sostituito dall'art. 49 della l.p. 24 luglio 2008, n. 10 e modificato dall'art. 20 della l.p. 3

agosto 2012, n. 18. Per il regolamento previsto da quest'articolo vedi il d.p.p. 12 ottobre 2009, n. 21-23/Leg.

- (70) Articolo abrogato dall'art. 72 della l.p. 9 marzo 2016, n. 2 (per una disposizione transitoria relativa all'abrogazione vedi lo stesso art. 72, comma 2).
- (71) Articolo così modificato dall'art. 24 della l.p. 12 settembre 1994, n. 6, dall'art. 6 della l.p. 7 marzo 1997, n. 5, dall'art. 42 della l.p. 11 settembre 1998, n. 10, dall'art. 74 della l.p. 19 febbraio 2002, n. 1, dall'art. 23 della l.p. 15 dicembre 2004, n. 10 e dall'art. 51, comma 1 della l.p. 24 luglio 2008, n. 10 (per una disposizione transitoria connessa a quest'ultima modificazione vedi il comma 2 dello stesso art. 51). L'articolo è stato ulteriormente modificato dall'art. 151, comma 4 della l.p. 4 marzo 2008, n. 1, e queste modifiche sono fatte salve dall'art. 51, comma 2 della l.p. n. 10 del 2008; la loro efficacia, però, è subordinata al verificarsi della condizione indicata nel comma 4 dell'art. 151; fino al suo verificarsi, quindi, le modificazioni in parola non saranno incluse nel testo dell'articolo qui annotato. Per i criteri previsti dal comma 1 vedi la deliberazione della giunta provinciale 30 dicembre 2003, n. 3400 (b.u. 3 febbraio 2004, n. 5).
- (72) Comma già modificato dall'art. 30 della l.p. 3 febbraio 1995, n. 1 e dall'art. 23 della l.p. 15 dicembre 2004, n. 10, così sostituito dall'art. 34 della l.p. 7 aprile 2011, n. 7 e modificato dall'art. 55 della l.p. 9 marzo 2016, n. 2.
- (73) Articolo aggiunto dall'art. 20 della l.p. 2 febbraio 1996, n. 1, così modificato dall'art. 7 della l.p. 7 marzo 1997, n. 5, dall'art. 52 della l.p. 24 luglio 2008, n. 10, dall'art. 21 della l.p. 3 agosto 2012, n. 18 e dall'art. 56 della l.p. 9 marzo 2016, n. 2.
- (74) Articolo aggiunto dall'art. 51 della l.p. 9 settembre 1996, n. 8, modificato dall'art. 23 della l.p. 15 dicembre 2004, n. 10, sostituito dall'art. 47 della l.p. 29 dicembre 2005, n. 20, così sostituito dall'art. 53 della l.p. 24 luglio 2008, n. 10 e modificato dall'art. 35 della l.p. 7 aprile 2011, n. 7.
- (75) Articolo abrogato dall'art. 20 della l.p. 2 febbraio 1996, n. 1.
- (76) Articolo aggiunto dall'art. 1 della l.p. 26 aprile 2012, n. 7.
- (77) Articolo così sostituito dall'art. 54 della l.p. 24 luglio 2008, n. 10 e modificato dall'art. 57 della l.p. 9 marzo 2016, n. 2.
- (78) Articolo così sostituito dall'art. 55 della l.p. 24 luglio 2008, n. 10 (per una disposizione transitoria connessa vedi l'art. 53, comma 3 della l.p. 7 aprile 2011, n. 7), modificato dall'art. 22 della l.p. 3 agosto 2012, n. 18 e dall'art. 33 della l.p. 22 aprile 2014, n. 1.
- (79) Articolo così sostituito dall'art. 56 della l.p. 24 luglio 2008, n. 10, modificato dall'art. 36 della l.p. 7 aprile 2011, n. 7, dall'art. 23 della l.p. 3 agosto 2012, n. 18 e dall'art. 33, comma 9 della l.p. 22 aprile 2014, n. 1 (per una disposizione transitoria relativa a quest'ultima modificazione vedi lo stesso art. 33, comma 13). Con sentenza 12 febbraio 2010, n. 45 (g.u. 17 febbraio 2010, I serie speciale, n. 7) la corte costituzionale aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 4, che però è stato sostituito, successivamente, dall'art. 36 della l.p. n. 7 del 2011.
- (80) Articolo aggiunto dall'art. 57 della l.p. 24 luglio 2008, n. 10.
- (81) Articolo aggiunto dall'art. 58 della l.p. 24 luglio 2008, n. 10, così modificato dall'art. 51 della l.p. 27 dicembre 2011, n. 18 e dall'art. 58 della l.p. 9 marzo 2016, n. 2.
- (82) Articolo aggiunto dall'art. 59 della l.p. 24 luglio 2008, n. 10, così sostituito dall'art. 38 della l.p. 7 aprile 2011, n. 7 (per alcune disposizioni transitorie connesse alla sostituzione vedi l'art. 53, commi 5 e 6 della l.p. n. 7 del 2011), modificato dall'art. 51 della l.p. 27 dicembre 2011, n. 18, dall'art. 24 della l.p. 3 agosto 2012, n. 18, dall'art. 33 della l.p. 22 aprile 2014, n. 1 (per una disposizione transitoria relativa a quest'ultima modificazione vedi lo stesso art. 33, comma 13), dall'art. 16 della l.p. 3 giugno 2015, n. 9 e dall'art. 59 della l.p. 9 marzo 2016, n. 2. L'art. 59 della l.p. n. 10 del 2008 aveva anche inserito un capo VII bis prima dell'articolo qui annotato: l'art. 37 della l.p. n. 7 del 2011, però, ha abrogato la sua intestazione (impropriamente) e la sua rubrica.

- (83) Articolo aggiunto dall'art. 60 della l.p. 24 luglio 2008, n. 10, sostituito dall'art. 39 della l.p. 7 aprile 2011, n. 7 e abrogato dall'art. 72 della l.p. 9 marzo 2016, n. 2 (per una disposizione transitoria relativa all'abrogazione vedi lo stesso art. 72, comma 2).
- (84) Articoli aggiunti dagli articoli 61, 62, 63, 64, 65 e 66 della l.p. 24 luglio 2008, n. 10 e abrogati dall'art. 51 della l.p. 7 aprile 2011, n. 7.
- (85) Articolo aggiunto dall'art. 67 della l.p. 24 luglio 2008, n. 10 e così modificato dall'art. 40 della l.p. 7 aprile 2011, n. 7.
- (86) Articolo aggiunto dall'art. 68 della l.p. 24 luglio 2008, n. 10, così sostituito dall'art. 25 della l.p. 3 agosto 2012, n. 18 e modificato dall'art. 41 della l.p. 30 dicembre 2014, n. 14.
- (87) Articolo aggiunto dall'art. 69 della l.p. 24 luglio 2008, n. 10 e così modificato dall'art. 26 della l.p. 3 agosto 2012, n. 18.
- (88) Articolo aggiunto dall'art. 70 della l.p. 24 luglio 2008, n. 10, così modificato dall'art. 27 della l.p. 3 agosto 2012, n. 18 e dall'art. 41 della l.p. 30 dicembre 2014, n. 14.
- (89) Articolo aggiunto dall'art. 71 della l.p. 24 luglio 2008, n. 10 e così modificato dall'art. 41 della l.p. 30 dicembre 2014, n. 14.
- (90) Articolo aggiunto dall'art. 72 della l.p. 24 luglio 2008, n. 10 e abrogato dall'art. 51 della l.p. 7 aprile 2011, n. 7.
- (91) Articolo aggiunto dall'art. 28 della l.p. 3 agosto 2012, n. 18, così modificato dall'art. 41 della l.p. 30 dicembre 2014, n. 14 e dall'art. 60 della l.p. 9 marzo 2016, n. 2.
- (92) Articolo già modificato dall'art. 25 della l.p. 12 settembre 1994, n. 6, dall'art. 8 della l.p. 7 marzo 1997, n. 5, dall'art. 30 della l.p. 22 marzo 2001, n. 3, dall'art. 74 della l.p. 19 febbraio 2002, n. 1 e dall'art. 23 della l.p. 15 dicembre 2004, n. 10, così sostituito dall'art. 73 della l.p. 24 luglio 2008, n. 10 (per una disposizione transitoria connessa alla sostituzione vedi l'art. 53, comma 4 della l.p. 7 aprile 2011, n. 7), modificato dall'art. 51 della l.p. 27 dicembre 2011, n. 18 e dall'art. 72 della l.p. 9 marzo 2016, n. 2 (per una disposizione transitoria relativa a quest'ultima modificazione vedi lo stesso art. 72, comma 2).
- (93) Articolo aggiunto dall'art. 74 della l.p. 24 luglio 2008, n. 10 e abrogato dall'art. 72 della l.p. 9 marzo 2016, n. 2 (per una disposizione transitoria relativa all'abrogazione vedi lo stesso art. 72, comma 2).
- (94) Articolo così sostituito dall'art. 26 della l.p. 12 settembre 1994, n. 6, modificato dall'art. 9 della l.p. 7 marzo 1997, n. 5, dall'art. 74 della l.p. 19 febbraio 2002, n. 1, dall'art. 23 della l.p. 15 dicembre 2004, n. 10, dall'art. 47 della l.p. 29 dicembre 2005, n. 20, dall'art. 75 della l.p. 24 luglio 2008, n. 10 e dall'art. 72 della l.p. 9 marzo 2016, n. 2 (per una disposizione transitoria relativa a quest'ultima modificazione vedi lo stesso art. 72, comma 2).
- (95) Articolo così modificato dall'art. 23 della l.p. 15 dicembre 2004, n. 10 e dall'art. 76 della l.p. 24 luglio 2008, n. 10.
- (96) Articolo così sostituito dall'art. 27 della l.p. 12 settembre 1994, n. 6, modificato dall'art. 30 della l.p. 22 marzo 2001, n. 3, dall'art. 23 della l.p. 15 dicembre 2004, n. 10 e dall'art. 61 della l.p. 9 marzo 2016, n. 2.
- (97) Articolo così sostituito dall'art. 28 della l.p. 12 settembre 1994, n. 6, modificato dall'art. 30 della l.p. 3 febbraio 1995, n. 1, dall'art. 53 della l.p. 20 marzo 2000, n. 3, dall'art. 74 della l.p. 19 febbraio 2002, n. 1, dall'art. 23 della l.p. 15 dicembre 2004, n. 10, dall'art. 77 della l.p. 24 luglio 2008, n. 10 (per una disposizione transitoria connessa a questa modificazione vedi il comma 2 dello stesso art. 77), dall'art. 41 della l.p. 7 aprile 2011, n. 7 e dall'art. 62 della l.p. 9 marzo 2016, n. 2. Vedi anche l'art. 5 della l.p. 2 febbraio 1996, n. 1. Vedi però l'art. 4 della l.p. 17 febbraio 2003, n. 1 e l'art. 6, comma 11 della legge provinciale sull'energia.
- (98) Articolo così sostituito dall'art. 29 della l.p. 12 settembre 1994, n. 6, modificato dall'art. 53 della l.p. 20 marzo 2000, n. 3, dall'art. 74 della l.p. 19 febbraio 2002, n. 1 e dall'art. 27 della legge provinciale

sull'energia.

- (99) Articolo così sostituito dall'art. 30 della l.p. 12 settembre 1994, n. 6. Per lo schema di parere degli organi consultivi vedi la deliberazione della giunta provinciale 20 gennaio 1995, n. 416 (b.u. 14 marzo 1995, n. 11).
- (100) Vedi però l'art. 1 della l.p. 3 aprile 2009, n. 4.
- (101) Articolo così sostituito dall'art. 31 della l.p. 12 settembre 1994, n. 6, modificato dall'art. 53 della l.p. 20 marzo 2000, n. 3, dall'art. 23 della l.p. 15 dicembre 2004, n. 10, dall'art. 78 della l.p. 24 luglio 2008, n. 10, dall'art. 29 della l.p. 3 agosto 2012, n. 18, dall'art. 34 della l.p. 30 dicembre 2015, n. 20 e dall'art. 63 della l.p. 9 marzo 2016, n. 2.
- (102) Capo aggiunto dall'art. 79 della l.p. 24 luglio 2008, n. 10.
- (103) Articolo aggiunto dall'art. 79 della l.p. 24 luglio 2008, n. 10.
- (104) Articolo aggiunto dall'art. 80 della l.p. 24 luglio 2008, n. 10.
- (105) Articolo aggiunto dall'art. 81 della l.p. 24 luglio 2008, n. 10 e così modificato dall'art. 30 della l.p. 3 agosto 2012, n. 18.
- (106) Articolo aggiunto dall'art. 82 della l.p. 24 luglio 2008, n. 10.
- (107) Articolo aggiunto dall'art. 83 della l.p. 24 luglio 2008, n. 10.
- (108) Articolo aggiunto dall'art. 84 della l.p. 24 luglio 2008, n. 10.
- (109) Articolo aggiunto dall'art. 85 della l.p. 24 luglio 2008, n. 10.
- (110) Articolo aggiunto dall'art. 86 della l.p. 24 luglio 2008, n. 10 (che però è stato dichiarato illegittimo con sentenza della corte costituzionale 12 febbraio 2010, n. 45, pubblicata nella g.u. 17 febbraio 2010, I serie speciale, n. 7), così sostituito dall'art. 42 della l.p. 7 aprile 2011, n. 7 e modificato dall'art. 31 della l.p. 3 agosto 2012, n. 18.
- (111) Articolo aggiunto dall'art. 87 della l.p. 24 luglio 2008, n. 10.
- (112) Articolo aggiunto dall'art. 88 della l.p. 24 luglio 2008, n. 10.
- (113) Articolo aggiunto dall'art. 89 della l.p. 24 luglio 2008, n. 10.
- (114) Articolo aggiunto dall'art. 90 della l.p. 24 luglio 2008, n. 10, così modificato dall'art. 43 della l.p. 7 aprile 2011, n. 7 (per alcune disposizioni transitorie connesse a questa modificazione vedi l'art. 53, commi 3 e 4 della l.p. n. 7 del 2011), dall'art. 32 della l.p. 3 agosto 2012, n. 18 e dall'art. 64 della l.p. 9 marzo 2016, n. 2.
- (115) Capo aggiunto dall'art. 91 della l.p. 24 luglio 2008, n. 10.
- (116) Articolo aggiunto dall'art. 91 della l.p. 24 luglio 2008, n. 10 e così modificato dall'art. 44 della l.p. 7 aprile 2011, n. 7.
- (117) Articolo aggiunto dall'art. 92 della l.p. 24 luglio 2008, n. 10 e così modificato dall'art. 45 della l.p. 7 aprile 2011, n. 7.
- (118) Articolo aggiunto dall'art. 33 della l.p. 3 agosto 2012, n. 18 e così modificato dall'art. 65 della l.p. 9 marzo 2016, n. 2.
- (119) Articolo aggiunto dall'art. 93 della l.p. 24 luglio 2008, n. 10 e così modificato dall'art. 46 della l.p. 7 aprile 2011, n. 7.
- (120) Articolo aggiunto dall'art. 94 della l.p. 24 luglio 2008, n. 10 e abrogato dall'art. 51 della l.p. 7 aprile

2011, n. 7.

- (121) Articolo aggiunto dall'art. 95 della l.p. 24 luglio 2008, n. 10.
- (122) Articolo aggiunto dall'art. 96 della l.p. 24 luglio 2008, n. 10 e abrogato dall'art. 51 della l.p. 7 aprile 2011, n. 7.
- (123) Articolo aggiunto dall'art. 97 della l.p. 24 luglio 2008, n. 10, così sostituito dall'art. 47 della l.p. 7 aprile 2011, n. 7 (con sentenza 30 marzo 2012, n. 74, pubblicata nella g.u. 4 aprile 2012, I serie speciale, n. 14, la corte costituzionale ha dichiarato estinto un processo per gli aspetti relativi alla costituzionalità di quest'articolo), modificato dall'art. 51 della l.p. 27 dicembre 2011, n. 18 e dall'art. 34 della l.p. 3 agosto 2012, n. 18.
- (124) Articolo aggiunto dall'art. 98 della l.p. 24 luglio 2008, n. 10 e così modificato dall'art. 48 della l.p. 7 aprile 2011, n. 7.
- (125) Capo aggiunto dall'art. 99 della l.p. 24 luglio 2008, n. 10.
- (126) Articolo aggiunto dall'art. 99 della l.p. 24 luglio 2008, n. 10.
- (127) Articolo aggiunto dall'art. 100 della l.p. 24 luglio 2008, n. 10 e così modificato dall'art. 33 della l.p. 22 aprile 2014, n. 1. Per una disposizione transitoria connessa vedi l'art. 53, comma 3 della l.p. 7 aprile 2011, n. 7).
- (128) Articoli aggiunti dagli articoli 101 e 102 della l.p. 24 luglio 2008, n. 10 e abrogati dall'art. 51 della l.p. 7 aprile 2011, n. 7.
- (129) Articolo aggiunto dall'art. 103 della l.p. 24 luglio 2008, n. 10.
- (130) Articolo aggiunto dall'art. 104 della l.p. 24 luglio 2008, n. 10 e abrogato dall'art. 51 della l.p. 7 aprile 2011, n. 7.
- (131) Articolo aggiunto dall'art. 105 della l.p. 24 luglio 2008, n. 10, modificato dall'art. 51 della l.p. 27 dicembre 2011, n. 18 e abrogato dall'art. 72 della l.p. 9 marzo 2016, n. 2 (per una disposizione transitoria relativa all'abrogazione vedi lo stesso art. 72, comma 2).
- (132) Articolo aggiunto dall'art. 106 della l.p. 24 luglio 2008, n. 10, modificato dall'art. 49 della l.p. 7 aprile 2011, n. 7 e abrogato dall'art. 72 della l.p. 9 marzo 2016, n. 2 (per una disposizione transitoria relativa all'abrogazione vedi lo stesso art. 72, comma 2).
- (133) Articolo aggiunto dall'art. 107 della l.p. 24 luglio 2008, n. 10 e così sostituito dall'art. 50 della l.p. 7 aprile 2011, n. 7.
- (134) Articolo aggiunto dall'art. 108 della l.p. 24 luglio 2008, n. 10. Per una disposizione transitoria connessa vedi l'art. 53, comma 3 della l.p. 7 aprile 2011, n. 7).
- (135) Articolo aggiunto dall'art. 23 della l.p. 15 dicembre 2004, n. 10 e abrogato dall'art. 109 della l.p. 24 luglio 2008, n. 10 (per una disposizione transitoria connessa all'abrogazione vedi l'art. 53, comma 4 della l.p. 7 aprile 2011, n. 7).
- (136) Articolo modificativo dell'allegato C, scheda n. 34 della l.p. 29 aprile 1983, n. 12.
- (137) Articolo modificativo dell'art. 4 della l.p. 19 febbraio 1993, n. 6.
- (138) Articolo modificativo dell'art. 5 della l.p. 15 dicembre 1980, n. 35.
- (139) Articolo modificativo dell'art. 20 della l.p. 3 gennaio 1983, n. 2.
- (140) Articolo abrogato dall'art. 62 del d.p.p. 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg, ai sensi dell'art. 150 della l.p. 4 marzo 2008, n. 1.

(141) Articolo così sostituito dall'art. 110 della l.p. 24 luglio 2008, n. 10 e modificato dall'art. 66 della l.p. 9 marzo 2016, n. 2. Vedi anche, in materia, l'art. 53, comma 2 della l.p. 7 aprile 2011, n. 7.

(142) Disposizioni finanziarie.